



(Allegato alla delibera C.C. n. 74 del 18/12/2012
così come modificato dalla rettifica di cui alla D.C.C. N. _24_ del 11/06//2018)

U.O.C. n° 6 LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ambiente

REGOLAMENTO D' IGIENE



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art.1	– Campo di applicazione del Regolamento Comunale di Igiene	p.	7
art.2	– Validità e osservatori sul regolamento	p.	7
art.3	– Schede tecniche	p.	7
art.4	– Violazioni	p.	7
art.5	– Abrogazione norme precedenti	p.	7
art.6	– Riferimenti ed altri regolamenti comunali	p.	7
art.7	– Autorità Sanitaria Locale	p.	8
art.8	– Strutture operative della Azienda Sanitaria Locale	p.	8
art.9	– Compiti delle strutture dei supporti operativi dell'Azienda U.S.L.	p.	8
art.10	– Procedure e termini	p.	8

TITOLO II

IGIENE DEL SUOLO

art.11	– Divieto di abbandono e di scarico di rifiuti in aree pubbliche e private	p.	10
art.12	– Pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico	p.	10
art.13	– Divieto di gettito di rifiuti sul suolo pubblico o aperto al pubblico e di abbandono di deiezioni	p.	10
art.14	– Modalità di conferimento dei rifiuti urbani	p.	11
art.15	– Modalità di conferimento rifiuti speciali utenze commerciali	p.	11
art.16	– Modalità di conferimento rifiuti mercati ambulanti	p.	11
art.17	– Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari	p.	11
art.18	– Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato	p.	11
art.19	– Divieto lavaggio autoveicoli	p.	11
art.20	– Divieto somministrazione cibo ai piccioni	p.	11
art.21	– Divieto transito dei mezzi motorizzati nei giardini pubblici	p.	11
art.22	– Divieto transito dei mezzi motorizzati in sentieri e mulattiere	p.	11
art.23	– Divieto di campeggio	p.	12

TITOLO III

IGIENE DELL'ARIA

Capo I – Emissioni ed esalazioni varie

art.24	– Campo di applicazione	p.	13
art.25	– Tutela e miglioramento qualitativo dell'atmosfera urbana	p.	13
art.26	– Trattamento di piante soggette a infestazioni da processionaria	p.	13
art.27	– Divieto di abbruciamento	p.	13
art.28	– Protezione dei materiali trasportati da autoveicoli	p.	14
art.29	– Scarichi degli autobus cittadini	p.	14
art.30	– Pulizia indumenti, tappeti e stenditoi di biancheria	p.	14
art.31	– Attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti	p.	14
art.32	– Attività che producono emissioni odorigene (Rosticcerie, friggitorie, ristoranti, cucine di ristorazione collettiva, mense, punti di cottura in abitazioni, ecc....)	p.	14
art.33	– Attività di inquinamento atmosferico poco significativo	p.	15
art.34	– Sfiati e ricambi d'aria	p.	15
art.35	– Spandimenti di fertilizzanti, ammendanti e concimi	p.	16
art.36	– Barbecue, forni domestici e similari	p.	16

Capo II – Impianti Termici

art.37	– Principi generali e finalità	p.	16
art.38	– Definizioni	p.	16
art.39	– Dimensionamento e caratteristiche delle canne fumarie	p.	17



art.40 – Scarico dei fumi nell'atmosfera	p. 17
art.41 – Derogabilità all'obbligo di scarico sopra il tetto dell'edificio	p. 18
art.42 – Procedura di deroga	p. 19
art.43 – Apparecchi a combustione: Targhe e obblighi di manutenzione e verifiche periodiche	p. 19
art.44 – Aspiratori meccanici (ventole): Modalità di installazione e divieti	p. 19
art.45 – Installazione degli apparecchi negli alloggi: ventilazioni locali	p. 20
art.46 – Ventilazione naturale indiretta	p. 20
art.47 – Evacuazione dell'aria viziata	p. 21
art.48 – Divieti di installazione di apparecchi a gas	p. 21
art.49 – Installazione di bombole di gas liquefatti	p. 21
art.50 – Impianti ed apparecchiature esistenti alimentati a gas combustibili per uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore della L. 46/90	p. 21
art.51 – Attestazione di abitabilità e agibilità	p. 22

TITOLO IV

IGIENE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

art.52 – Deflusso delle acque superficiali e sotterranee	p. 23
art.53 – Opere relative al deflusso delle acque previste in procedure urbanistiche	p. 23
art.54 – Divieto di sbarrare, intercettare o costruire sui corsi d'acqua	p. 23
art.55 – Conduzione dei terreni e delle aree scoperte	p. 23
art.56 – Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua	p. 24
art.57 – Formazione di acqua stagnante	p. 24
art.58 – Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fossi e canali	p. 24

TITOLO V

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

art.59 – Definizione, normativa di riferimento e competenze comunali	p. 25
art.60 – Acque meteoriche	p. 25
art.61 – Acque di scarico domestiche di insediamenti serviti da fognatura pubblica di tipo promiscuo	p. 26
art.62 – Acque di scarico domestiche di insediamenti serviti da fognatura pubblica separata (fognatura nera e fognatura bianca)	p. 26
art.63 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in zone non servite da pubblica fognatura	p. 27
art.64 – Assimilazione a domestico	p. 27
art.65 – Presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico	p. 27
art.66 – Procedimento autorizzatorio	p. 28
art.67 – Collegamento ad altre normative sugli scarichi	p. 28
art.68 – Trattamenti di scarichi domestici provenienti da abitazioni isolate in zone non servite dalla pubblica fognatura	p. 28
art.69 – Pozzi neri	p. 30
art.70 – Acque reflue urbane e industriali	p. 30

TITOLO VI

IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

art.71 – Ambito di applicazione	p. 31
art.72 – Definizioni	p. 31
art.73 – Divieti	p. 31
art.74 – Modalità di impiego	p. 31
art.75 – Comunicazione preventiva ed autorizzazione	p. 31
art.76 – Detenzione fitofarmaci	p. 32
art.77 – Preparazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari	p. 32
art.78 – Rendiconto di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di sperimentazioni	p. 33
art.79 – Manutenzione macchinari di distribuzione	p. 33
art.80 – Monitoraggio delle acque di falda	p. 33
art.81 – Disposizioni temporanee o speciali	p. 33



TITOLO VII IGIENE DELL'EDILIZIA

Capo I – Igiene edilizia dei locali e degli ambienti di lavoro

art.82 – Campo di applicazione	p. 34
art.83 – Definizioni	p. 34
art.84 – Classificazione dei locali	p. 34
art.85 – Caratteristiche strutturali dei locali di categoria 1	p. 35
art.86 – Caratteristiche strutturali dei locali di categoria 2	p. 37
art.87 – Caratteristiche strutturali dei locali di categoria 3	p. 38
art.88 – Locali con caratteristiche strutturali particolari	p. 39
art.89 – Autorimesse pubbliche e private	p. 39
art.90 – Locali sotterranei, seminterrati ed equiparabili fuori terra	p. 40
art.91 – Parametri igienico dimensionali dei locali sotterranei o seminterranei	p. 40
art.92 – Soppalchi	p. 41
art.93 – Locali di ricovero	p. 41
art.94 – Requisiti di igiene edilizia per strutture sanitarie	p. 41
art.95 – Altre caratteristiche dei locali di lavoro	p. 42

Capo II – Piscine e palestre

PISCINE

art.96 – Piscine	p. 42
------------------	-------

PALESTRE

art.97 – Disposizioni generali	p. 42
art.98 – Palestre esistenti	p. 43
art.99 – Ubicazione	p. 43
art.100 – Dotazione di aree o spazi per servizi generali	p. 43
art.101 – Sala d'attività	p. 43
art.102 – Deposito attrezzi e locale pulizie	p. 43
art.103 – Approvvigionamento idropotabile	p. 44
art.104 – Requisiti per attività diverse	p. 44

Capo III – Igiene dell'abitato e dei locali di abitazione

art.105 – Norma generale	p. 44
art.106 – Competenze della Azienda U.S.L.	p. 44
art.107 – Requisiti igienici delle nuove costruzioni	p. 44
art.108 – Requisiti di carattere acustico degli edifici	p. 45
art.109 – Requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione	p. 46
art.110 – Interventi su edifici esistenti sottoposti a vincoli	p. 48
art.111 – Locali interrati, seminterrati e con pareti controterra	p. 48
art.112 – Requisiti di agibilità	p. 49
art.113 – Acqua potabile nelle abitazioni	p. 49
art.114 – Benessere abitativo e sicurezza domestica	p. 49
art.115 – Alloggio non abitabile	p. 50
art.116 – Alloggio antiigienico	p. 50
art.117 – Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici	p. 51
art.118 – Controllo delle coperture e dei manufatti in cemento-amianto	p. 51
art.119 – Servizio di raccolta di materiali contenenti amianto provenienti da utenze civili	p.

51

Capo IV – Servizi educativi prima infanzia 0-3

art.120 – Disposizioni generali	p. 51
art.121 – Caratteristiche dell'area	p. 52
art.122 – Sistemazione dell'area esterna	p. 52
art.123 – Prevenzione patologie respiratorie di origine allergica	p. 52
art.124 – Caratteristiche strutturali del fabbricato	p. 53
art.125 – Terrazzi	p. 53
art.126 – Servizi generali	p. 53
art.127 – Spazi attività	p. 53



art.128 – Condizioni microclimatiche generali	p. 54
art.129 – Servizi igienici-Zone cambio	p. 54
art.130 - Approvvigionamento idropotabile	p. 54

TITOLO VIII

PROVVISTA DELL'ACQUA PER USO POTABILE E DOMESTICO

art.131 – Tutela delle fonti dell'approvvigionamento pubblico	p. 55
art.132 – Risparmio e utilizzo della risorsa idrica	p. 55
art.133 – Controlli sulla qualità delle acque	p. 55
art.134 – Depositi di acqua potabile	p. 55
art.135 – Tutela dei pozzi e delle sorgenti ad uso privato	p. 56
art.136 – Acqua non potabile di pozzi privati	p. 56
art.137 – Dismissione di pozzi	p. 56
art.138 – Divieto di uso improprio dell'acqua potabile in periodi di siccità	p. 56

TITOLO IX

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E RICOVERI DI ANIMALI

art.139 – Procedure per la costruzione e l'attivazione di ricoveri permanenti di animali	p. 57
art.140 – Caratteristiche generali delle stalle	p. 57
art.141 – Allevamenti a carattere familiare	p. 58
art.142 – Depositi ed esercizi di vendita di animali	p. 58
art.143 – Allevamenti bradi e ricoveri temporanei	p. 59
art.144 – Concimaie	p. 59
art.145 – Cumuli di letame su terreno agricolo	p. 59
art.146 – Decesso bovini equini suini e ovicapri	p. 59
art.147 – Trasporto e smaltimento carcasse	p. 60
art.148 – Manifestazioni con concentrazione di animali	p. 60

TITOLO X

INDUSTRIE INSALUBRI

art.149 – Classificazione industrie insalubri	p. 61
art.150 – Procedure	p. 61
art.151 – Aree soggette a controlli di tutela da incidenti rilevanti	p. 61

TITOLO XI

TUTELA DALLA RUMOROSITA'

Capo I Adeguamenti ai limiti e risanamenti

art.152 – Competenze comunali di risanamento acustico	p. 62
art.153– Attività lavorative, commerciali e di servizi - Limiti di riferimento e criterio differenziale – piano aziendale di risanamento acustico	p. 62
art.154 – Valutazione di impatto acustico	p. 62
art.155 – Valutazione previsionale di clima acustico	p. 63
art.156 – Utilizzo di musica in esercizi pubblici	p. 63
art.157 – Attività all'aperto ubicate in contesti abitativi	p. 64
art.158 – Avvisatori acustici	p. 64

Capo II Autorizzazioni in deroga per attività temporanee

art.159 – Campo di applicazione	p. 64
---------------------------------	-------

CANTIERI EDILI E STRADALI

art.160 – Disposizioni generali	p. 64
art.161 – Lavori non soggetti ad autorizzazione in deroga	p. 65

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

art.162 – Macchine da giardino	p. 66
art.163 – Macchine agricole	p. 66
art.164 – Allarmi acustici	p. 66

MANIFESTAZIONI FESTE E SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO

art.165 – Disposizioni generali	p. 66
art.166 – Svolgimento in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero	

mobile, ovvero all'aperto	p. 67
art.167 – Procedure autorizzative semplificate per giorni di deroga fino ad un massimo di 15. Condizioni	p. 67
art.168 – Autorizzazioni generali	p. 67
art.169 – Esclusioni dalle procedure semplificate	p. 67
art.170 – Sospensione delle attività rumorose in deroga	p. 68

TITOLO XII

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

art.171 – Limiti di campo elettromagnetico	p. 68
art.172 – Pareri e controlli	p. 68
art.173 – Elettrodotti	p. 68

TITOLO XIII

CONTROLLI E SANZIONI

art.174 – Controlli e Sanzioni	p. 69
--------------------------------	-------

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

INDICE SCHEDE TECNICHE

- Scheda n. 1: Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura
- Scheda n. 2: Caratteristiche delle Fosse Biologiche Imhoff
- Scheda n. 3: Determinazione del requisito di illuminamento per le nuove costruzioni
- Scheda n. 4: Determinazione del requisito di illuminamento naturale nel caso di ristrutturazione
- Scheda n. 5: Determinazione del requisito di areazione naturale
- Scheda n. 6: Definizione del miglioramento dei requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione esistenti su edifici sottoposti a vincolo

INDICE TABELLE

- Tabella n. 1: Definizione degli indici
- Tabella n. 2: Definizione delle categorie dei locali di lavoro e a destinazione produttiva
- Tabella n. 3: Valori degli indici per i locali a uso abitativo destinati o non a permanenza di persone
- Tabella n. 4: Valori degli indici per i locali di Categoria 1 definiti in TAB.N. 2
- Tabella n. 5: Valori degli indici per i locali di Categoria 2 definiti in TAB.N. 2
- Tabella n. 6: Valori degli indici per i locali di Categoria 3 definiti in TAB.N. 2

INDICE FAC-SIMILI

- Fac-simile n. 1: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da civili abitazioni o da insediamenti civili inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti, in recapito diverso dalla pubblica fognatura, per scarichi nuovi o adeguamento degli esistenti
- Fac-simile n. 2: Comunicazione svolgimento lavori con rumorosità in deroga per cantieri edili di durata inferiore a 5 giorni lavorativi
- Fac-simile n. 3: Richiesta autorizzazione svolgimento lavori con rumorosità in deroga per cantieri edili di durata compresa fra i 5 e i 20 giorni lavorativi
- Fac-simile n. 4: Richiesta autorizzazione svolgimento lavori con rumorosità in deroga per cantieri edili di durata superiore ai 20 giorni lavorativi
- Fac-simile n. 5: Richiesta autorizzazione generale per la rumorosità in deroga per cantieri edili e stradali
- Fac-simile n. 6: Comunicazione per la rumorosità in deroga per feste e manifestazioni di durata fino a 3 giorni non comprese nell'autorizzazione generale
- Fac-simile n. 7: Comunicazione per la rumorosità in deroga per feste e manifestazioni fino ad un massimo di 15 giorni comprese nell'autorizzazione generale
- Fac-simile n. 8: Richiesta autorizzazione per la rumorosità in deroga per feste e manifestazioni di durata superiore a 3 giorni fino ad un massimo di 15 giorni, non comprese nell'autorizzazione generale
- Fac-simile n. 9: Richiesta autorizzazione per la rumorosità in deroga per feste e manifestazioni non comprese nelle procedure semplificate (superiori a 15 giorni e/o con deroga richiesta superiore a 70 Db(A) diurni e 60 Db (A) notturni e/o in prossimità di ricettori sensibili)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo d'applicazione del Regolamento comunale di Igiene

Il presente regolamento comunale di Igiene, in attuazione degli indirizzi comunali, detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, dirette a rimuovere ed a prevenire ogni causa di insalubrità nel territorio comunale, al fine della tutela dell'igiene e sanità pubblica ed a contribuire ad un progressivo risanamento del territorio da ogni forma d'inquinamento.

Art. 2 – Validità e osservatori sul regolamento

Le norme contenute nel presente regolamento avranno effetto, trascorsi tre mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del regolamento, fatte salve le norme che richiamano disposizioni di legge già in vigore.

Il regolamento sarà sottoposto a revisione ogni quattro anni ed anche prima di tale scadenze nel caso ci siano necessità di rettifiche o integrazioni.

Appositi gruppi di lavoro, costituiti come "osservatori", con rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientaliste e dei referenti per competenza dei vari servizi comunali e degli organi tecnici di supporto (A.S.L., A.R.P.A.T.), saranno chiamati ad esprimersi prima di ogni modifica o integrazione, deliberata dal Consiglio Comunale, sia delle norme sia delle allegate schede tecniche e potranno essere consultati per valutare gli effetti della applicazione delle norme.

Art. 3 – Schede tecniche

Al provvedimento di approvazione del presente regolamento sono allegati schede tecniche e fac simili di domande di autorizzazioni o di comunicazioni. Tali allegati sono riferiti ai vari articoli ed esplicativi di criteri tecnici che potranno subire cambiamenti nel corso del tempo. La modifica delle schede tecniche potrà avvenire direttamente su proposta dei competenti uffici comunali, con atto dirigenziale, comunque previa consultazione degli osservatori di cui al precedente articolo. Potranno altresì, con la stessa procedura, essere formulate nuove schede tecniche riferite ad altri articoli del presente regolamento, anche in base alle Linee Guida regionali di sostenibilità di cui alla Delibera GRT n 18 del 3.4.2006. La modifica dei fac simili potrà avvenire direttamente su proposta dei competenti uffici comunali, previo parere degli organi tecnici ARPAT od ASL.

Art. 4 – Violazioni

Le violazioni alle prescrizioni del Regolamento comunale di Igiene ed alle ordinanze emesse in base alle norme in esso contenute, quando non siano previste direttamente sanzioni in specifiche leggi di riferimento, sono punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7/bis del D.L.gs 267/2000 e secondo quanto stabilito dalla tabella dell'art.174 del presente regolamento che indica, per alcune tipologie di violazione, gli importi minimi e massimi da applicare.

Art. 5 – Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del regolamento locale di Igiene s'intendono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti ed in altre norme comunali incompatibili o in contrasto con quelle approvate.

Art. 6 – Riferimenti agli altri Regolamenti Comunali

Per gli aspetti igienici riguardanti materie specifiche si rimanda ai relativi regolamenti comunali: degli alimenti, di polizia urbana, veterinario, di polizia rurale, nonché ai regolamenti dei gestori, per conto del Comune, dei servizi pubblici dell'acquedotto, dei rifiuti urbani (TIA), degli scarichi domestici e produttivi in fognatura pubblica.

Art. 7 – Autorità Sanitaria Locale

Il Comune ha competenza per l'emanazione di atti amministrativi ed autoritativi inerenti la salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, avvalendosi per gli accertamenti e le proposte tecniche, dei competenti servizi territoriali della A.S.L. e delle strutture organizzative dei dipartimenti di prevenzione, ai sensi della Legge Regionale 25.2.2000 n 16, così come modificato dalla L.R. 19.11.2001 n 58.

Il Comune ha altresì la facoltà di avvalersi del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T., per l'acquisizione di informazioni o di pareri che ritenga necessario.

L'azione di cui sopra si esplica attraverso le funzioni referenti a:

1. il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità nel territorio comunale, ai sensi dell'art.32, comma 3 della Legge 833/78 e dell'art.50, commi 4 e 5 del D.Lg.vo 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone che non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

2. i servizi e le strutture del comune, con i relativi responsabili dei servizi, cui sono attribuite dalle deliberazioni comunali riguardanti la struttura organizzativa del comune, le funzioni amministrative e d'emanazione di atti in materia d'igiene ambientale e sanità pubblica.

Il Comune, pertanto, nell'ambito della programmazione degli interventi di tutela igienico-sanitario e dell'ambiente stabilita nei piani sanitari regionali e nei piani di controlli e protezione ambientale dell'A.R.P.A.T, dispone gli accertamenti ed i controlli che ritiene necessari, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione igienico-sanitaria dei cittadini e dell'ambiente.

L'attivazione dei servizi di cui sopra, da parte del comune, può altresì avvenire nei casi di condizioni antigieniche, malsane o a rischio, segnalate da altri uffici, da associazioni o da privati cittadini.

Art. 8 – Strutture operative della Azienda Sanitaria Locale

I Servizi territoriali della Azienda Sanitaria Locale che svolgono le funzioni tecniche di accertamento, vigilanza e proposta di cui si avvale il Comune per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, sono rappresentati dalle strutture del Dipartimento della Prevenzione.

Art. 9 – Compiti delle strutture e dei supporti operativi dell'A.S.L.

I servizi di cui all'articolo precedente sono tenuti al preciso e puntuale adempimento dei seguenti compiti:

1. devono riferire al Comune su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione d'emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità o pregiudizio per l'igiene ambientale;

2. curano l'istruttoria tecnica ed i controlli degli atti di competenza del Sindaco e dei servizi e strutture comunali indicati all'art. 7 co. 2 del presente regolamento;

3. assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Comune in materia d'igiene e sanità pubblica;

4. redigono verbali di accertamento di violazioni da loro constatate alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze e li trasmettono al competente Servizio di Polizia Municipale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 10 – Procedure e termini

Nei casi di segnalazioni, esposti relativi ad inconvenienti igienico-sanitari il Comune valuta la tipologia del fatto segnalato ed attiva i competenti organi tecnici dell'A.S.L. per gli accertamenti conseguenti ai sensi della L.R. 16/2000 e 58/2001.



Qualora dall'intervento dei suddetti organi tecnici incaricati si configurino la natura privatistica della prestazione svolta, l'interessato sarà tenuto al pagamento della tariffa secondo le cifre indicate nei vigenti tariffari regionali.

I servizi dell'A.S.L. invieranno le risultanze delle verifiche disposte dal Comune, entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di richiesta, fatte salve le situazioni d'urgenza per la tutela dell'igiene e sanità pubblica, per le quali i tempi di risposta saranno quelli tecnici strettamente necessari.

TITOLO II

IGIENE DEL SUOLO

Art. 11 – Divieto d’abbandono e di scarico di rifiuti in aree pubbliche e private

1. In conformità all’art. 192 del D.Lgs 3.4.2006 n 152 è vietato l’abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche e private. Nei casi di accertamenti, eseguiti dai preposti organi, di abbandono scarico o deposito di rifiuti, il Comune adotta ordinanza di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del trasgressore quando individuato, dei proprietari, locatari o affittuari negli altri casi. L’inadempienza all’ordine nel termine stabilito, e fatte salve le sanzioni di cui all’art. 255 del D.Lgs 3.4.2006 n 152, comporta l’esecuzione d’ufficio della rimozione dei rifiuti con spese a carico degli inadempienti.

2. E’ altresì vietato l’ammasso o il deposito in aree pubbliche e private, di prodotti, materiali o residui di qualsiasi tipo che per quantità, caratteristiche qualitative e tipologia di deposito possono creare situazioni di malsania igienico-sanitaria e/o degrado ambientale. Nei casi di accertamenti, eseguiti dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. dell’esistenza di condizioni di cui sopra, il Comune adotta i necessari provvedimenti di rimozione dei materiali e/o residui nei confronti del responsabile e/o del proprietario dell’area.

3. I proprietari di terreni, i locatori e gli affittuari devono provvedere a mantenere le aree in condizioni rispondenti ai requisiti igienici e di decoro ed adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l’ammasso abusivo dei rifiuti. Il Comune, qualora riscontri l’inadempimento da parte dei proprietari dei locatari od affittuari alle cautele di cui sopra, valutato che l’area interessata possa essere ulteriormente utilizzata come luogo di scarichi abusivi può ordinare l’adozione dei necessari interventi di tutela.

Art. 12 – Pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico

Il Comune concorre, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (raccolta trasporto e smaltimento) ed alla pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico, anche tramite affidamento del servizio, nelle forme stabilite dall’art.198 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e dall’art.113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Tale attività deve avere come obiettivi la riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata per l’avvio al recupero e riciclo degli stessi, evitando ogni pregiudizio per la salute pubblica.

Il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade e aree pubbliche deve comunque garantire il mantenimento igienico dei luoghi, evitando la permanenza prolungata dei rifiuti depositati dai cittadini, per la raccolta e provvedendo ad adeguato spazzamento e lavaggio, secondo le necessità delle varie zone.

I cittadini hanno altresì l’obbligo di rispettare le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti, stabiliti in eventuali nelle ordinanze comunali.

In caso di segnalazioni da parte di cittadini di inconvenienti o di carenze del servizio pubblico di raccolta e spazzamento, accertate dagli organi di controllo o dai servizi comunali, sarà attivato, da parte del Comune, il gestore del servizio per l’adozione dei necessari interventi di ripristino delle condizioni igieniche e per il mantenimento delle stesse.

Art. 13 – Divieto di gettito sul suolo pubblico o aperto al pubblico e di abbandono di deiezioni.

Nelle strade, nelle piazze, nei giardini ed in tutti i luoghi pubblici è vietato gettare qualsiasi residuo o rifiuto; essi devono essere gettati negli appositi cestini laddove presenti.

I conduttori di cani nelle strade, nei giardini pubblici, comunque in tutti gli spazi pubblici, devono provvedere all’asportazione delle deiezioni solide dei loro animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Art. 14 – Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'utenza dovrà pertanto uniformarsi alle disposizioni previste dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata, per la raccolta porta a porta e per tutte le altre disposizioni che verranno impartite dal gestore stesso.

Art. 15 – Modalità di conferimento rifiuti speciali utenze commerciali

I titolari di esercizi commerciali in genere, produttori di rifiuti di carta e cartone ed altre tipologie, devono conferire i loro rifiuti cartacei o altri all'apposito servizio di raccolta differenziata, secondo le disposizioni del servizio medesimo o secondo le convenzioni eventualmente in essere.

Art. 16 – Modalità di conferimento rifiuti mercati ambulanti

Gli ambulanti che esercitano il commercio durante i mercati e altri devono mantenere pulito il suolo, raccogliendo tutti i rifiuti e residui della propria attività, secondo le modalità indicate dal gestore del Servizio gestione integrata dei rifiuti.

Art. 17 – Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari

E' vietato il gettito e l'applicazione sulle auto di volantini e di qualsiasi materiale cartaceo di tipo pubblicitario-commerciale.

Art. 18 – Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato

I proprietari di aree e terreni ubicati nei centri abitati o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e della vegetazione e mantenere le condizioni igieniche dei luoghi in modo tale da evitare il proliferare di insetti e animali nocivi ed inconvenienti igienici vari.

Art. 19 – Divieto lavaggio autoveicoli

E' vietato lavare autoveicoli e motocicli lungo gli argini dei corsi d'acqua superficiali e degli invasi e comunque in luoghi in cui le acque di lavaggio non possano essere convogliate, adeguatamente trattate, in canalizzazione fognaria.

Art. 20 – Divieto somministrazione cibo ai piccioni

E' vietato in tutto il territorio comunale somministrare cibo di qualsiasi tipo ai piccioni che vivono in libertà, fatta eccezione per il mais sterilizzante distribuito dalla A.S.L.

Art. 21 – Divieto transito dei mezzi motorizzati nei giardini pubblici

E' vietato il transito dei mezzi motorizzati in tutti i giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico del territorio comunale, fatta eccezione dei mezzi utilizzati per la manutenzione dei giardini stessi e dai mezzi utilizzati dai portatori di handicap (ad esclusione degli autoveicoli).

Art. 22 – Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere

Il Comune stabilisce, con specifici provvedimenti, quali sono le strade comunali assimilabili a sentieri e mulattiere, ai sensi dell'art.1 della L.R. 25.5.98 n 26 e della L.R. n 48 del 27.6.1994, in cui per necessità di tutela ambientale è vietato il transito dei mezzi motorizzati.

Possono essere stabilite deroghe unicamente per i mezzi utilizzati per attività autorizzate connesse con le pratiche agro-forestali, fatto salvo l'obbligo del ripristino, a carico dei beneficiari delle deroghe, dei danneggiamenti causati dal passaggio di tali mezzi.



Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati per raggiungere eventuali abitazioni presenti ed i mezzi utilizzati dai portatori di handicap e i mezzi di soccorso o di protezione civile.

Art. 23 – Divieto di campeggio

In tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di campeggio (tende, roulotte, camper), al di fuori delle aree specificatamente attrezzate ed autorizzate ai sensi della L.R. n 42 del 23.3.2000.

TITOLO III

IGIENE DELL'ARIA

CAPO I - Emissioni ed esalazioni varie

Art. 24 – Campo di applicazione

Tutte le norme seguenti sulla tutela dell'aria s'intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e s'intendono valide fino all'emanazione di specifiche ulteriori normative a livello nazionale e/o regionale.

Art. 25 – Tutela e miglioramento qualitativo dell'atmosfera urbana

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, o i dirigenti delle preposte strutture comunali, anche nelle more di piani di risanamento di iniziativa regionale, possono assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti, sia fisse che mobili:
 - a) Atti ordinatori di tipo preventivo e/o cautelativo nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria. In particolare potrà essere adottato specifico atto ordinatorio che prescriva il controllo delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti sul territorio comunale e la manutenzione dei dispositivi di alimentazione e carburazione dei veicoli stessi.
 - b) Atti ordinatori di tipo contingibile e urgente in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.
2. E' comunque vietato, sia sulle aree pubbliche che sulle aree private, mantenere accesi i motori dei veicoli durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione.
3. Le prove dei motori e gli interventi di riparazione a motore acceso devono essere eseguite all'interno dei locali delle officine, mediante collegamento dei tubi di scappamento a sistemi di aspirazione dei fumi combusti terminanti oltre la copertura del fabbricato e ad idonea distanza orizzontale dalle finestre ed aperture di aerazione di ambienti abitativi e di lavoro, il cui lato orizzontale superiore sia posto a quota uguale o superiore alla quota di sbocco in atmosfera, in modo tale da non arrecare nocumento igienico-sanitario agli occupanti degli ambienti medesimi.

Art. 26 – Trattamento di piante soggette ad infestazione da «processionaria»

I proprietari di terreni ed aree private in prossimità di zone abitate, sulle cui piante sia stata riscontrata la presenza del parassita denominato «processionaria del pino» (*thaumetopoea pityocampa*) devono provvedere entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima che le larve si siano sviluppate, all'esecuzione di tutti gli interventi necessari all'eliminazione della processionaria dalle piante infestate (asportazione dei nidi con taglio dei rami ed avvio allo smaltimento). A livello preventivo gli interventi di lotta biologica, microbiologica e con mezzi biotecnici dovranno essere eseguiti entro il mese di settembre.

Art. 27 – Divieto di abbruciamento

E' vietato incenerire qualsiasi tipo di rifiuto o residuo all'aperto, in aree pubbliche o private.

Esclusivamente nelle zone rurali, al di fuori dei centri abitati (secondo la definizione del Codice della Strada), e non boschive, sono permessi abbruciamenti di residui derivanti dal taglio dell'erba e dalla potatura delle piante, purchè adeguatamente essiccati e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire danni inconvenienti igienici alle persone e all'ambiente o pericolo per la viabilità ed evitata l'accensione in periodi di tempo ventoso ed asciutto;

2. dovrà essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e da mucchi e depositi di materiali facilmente infiammabili e dalle linee ferroviarie;
 3. dovrà inoltre essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dalle strade statali, provinciali e comunali.
- Nelle zone boschive e nelle aree contigue il divieto di accensione fuochi è disciplinato dalla L.R. 21.3.2000 n. 39 «legge Forestale della Toscana» e successive modifiche ed integrazioni, dal Piano Regionale Antincendi e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 48R 2003.

Art. 28 – Protezione dei materiali trasportati da autoveicoli

Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare polveri o esalazioni moleste, devono essere dotati di adeguati mezzi di protezione e/o coperture che impediscano la diffusione di polveri, materiali, odori, come pure di sgrondi liquidi.

Art. 29 – Scarichi degli autobus cittadini

Gli autobus di nuova immatricolazione delle reti di trasporto urbano devono essere forniti di tubi di scappamento che emettano gli scarichi al di sopra del tetto della cabina.

Art. 30 – Pulizia indumenti, tappeti e stenditoi di biancheria

E' vietato spolverare o battere indumenti personali, tappeti o altri oggetti d'uso domestico, come pure esporre ad asciugare biancheria, indumenti e simili su spazi prospettanti sopra il suolo pubblico o di uso pubblico, quando ciò possa arrecare danno o molestia al vicinato, o ai passanti, o al decoro della pubblica via.

Art. 31 – Attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti

1. Per tutte le attività, compresi i cantieri edili, in cui si producono, manipolano, trasportano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte misure per il contenimento delle emissioni di polveri, in base anche alle indicazioni dettate nell'allegato V alla parte V del D.Lgs 152/2006.
2. I cantieri per la lavorazione o il recupero di rifiuti inerti provenienti da operazioni di demolizione edilizia e quelli per il deposito commerciale dei materiali inerti (materie prime) utilizzati nell'edilizia devono essere dotati, in prossimità dell'uscita dall'area o dal cantiere, di idonea postazione preposta al lavaggio dei pneumatici degli automezzi pesanti prima che questi s'immettano sulla viabilità pubblica;
3. Altresì, le zone di transito e di movimentazione dei materiali devono essere impermeabilizzate e provviste di apposita rete di irrigatori a getto d'acqua atti a mantenere umida l'intera superficie nei periodi asciutti o di forte ventosità.
4. Analoghi irrigatori a getto d'acqua devono essere posizionati in prossimità dei cumuli di inerti in modo tale da assicurarne l'idonea bagnatura superficiale.
5. Altri provvedimenti tesi alla mitigazione del disagio cagionato dalla eventuale concentrazione sul territorio di dette attività potranno essere prescritti dall'Amministrazione Comunale sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle proprie strutture in collaborazione con ASL e ARPAT.

Art. 32 – Attività che producono emissioni odorigene (Rosticcerie, friggitorie, ristoranti, cucine di ristorazione collettiva, mense, punti di cottura in abitazioni, ecc...)

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorigene devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo o molestia al vicinato.
2. In particolare in tutte le nuove attività, o in quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, i locali ove si svolgono lavorazioni suscettibili di originare esalazioni odorigene devono essere mantenuti in depressione tramite estrazione elettromeccanica dell'aria e successivo convogliamento degli effluenti aeriformi in canalizzazioni a perfetta tenuta terminanti sopra la copertura dell'edificio.

3. Così pure tutti i punti cottura, compresi quelli in abitazioni, che determinino emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonee cappe di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie aventi sbocco oltre la copertura del fabbricato e terminanti con cappellotti o fumaioli idonei a facilitare l'innalzamento del pennacchio e la dispersione dei fumi e vapori in atmosfera.
4. Al fine di evitare inconvenienti igienici al vicinato il terminale di scarico della canna fumaria deve sporgere dalla copertura per una altezza rapportata al colmo del tetto e alla situazione edilizia circostante, con particolare riferimento alla distanza da superfici finestrate o di aerazione a servizio di ambienti abitativi o di lavoro.
5. Solo nei casi di dimostrata impossibilità tecnica alla costruzione di canna fumaria, o per vincoli urbanistici particolari del fabbricato, possono essere ammessi sistemi alternativi rispetto alle disposizioni che precedono, previo parere preliminare delle strutture preposte del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.3, circa l'idoneità dell'impianto di abbattimento proposto, nonché delle modalità e del programma per assicurare una costante e puntuale frequenza delle operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto stesso.
6. L'estrazione dell'aria dai locali di cui al comma 2 deve essere effettuata mediante la cappa di aspirazione in esercizio sopra ai punti cottura e dovrà avvenire nel rispetto delle portate di ricambio e delle altre modalità tecniche previste dalla norma UNI 10339/1995.
7. Le attività esistenti che sono oggetto di segnalazioni di disturbo debitamente rilevato dalle preposte strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. 3 devono adottare i provvedimenti di cui al comma precedente nei tempi che saranno indicati dal Comune.

Art. 33 – Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

1. Ai sensi dell'art. 272, comma del D.Lgs 3.4.2006 n 152 i soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato IV alla parte V del citato decreto, devono comunicare al Comune, tramite il SUAP, e agli organi tecnici di controllo la sussistenza delle condizioni di poca significatività delle emissioni prodotte in fase di certificazione di agibilità o nella procedura per l'ottenimento di provvedimenti comunali abilitanti all'esercizio dell'attività lavorativa o nel contesto della segnalazione certificata e comunque almeno 30 giorni prima dell'attivazione dello scarico aeriforme.
2. Le emissioni devono essere convogliate in camini con sezione di sbocco almeno un metro sopra il colmo del tetto da cui fuoriescono, e comunque in modo tale da non creare inconvenienti igienici al vicinato. Nei casi di motivata incompatibilità tecnica o di vincoli urbanistici è ammessa deroga al convogliamento sopra il colmo del tetto a condizione che siano adottati sistemi di abbattimento prima dello scarico a filo parete.
3. Le attività esistenti che sono oggetto di segnalazione di disturbo o molestia igienico-sanitaria, debitamente comprovata dal preposto personale delle strutture del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., dovranno adeguare i sistemi di evacuazione e espulsione delle loro emissioni, nei tempi e modi stabiliti con apposito provvedimento ordinatorio del competente ufficio comunale.

Art. 34 – Sfiati e ricambi d'aria

1. Gli sfiati di macchinari e impianti, le emissioni dovute al ricambio dell'aria di ambienti confinati, come pure le emissioni di aria calda originate da impianti di climatizzazione con particolare riferimento alle unità esterne installate a parete e costituite, almeno in parte, da moto-condensanti devono essere collocati avendo cura di non arrecare in nessun modo danno o molestia ai residenti o agli occupanti di ambienti di vita e di lavoro limitrofi o soprastanti.
2. Nei casi di segnalazione di disturbo o molestia al vicinato, debitamente comprovate da personale delle strutture preposte del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L., il Comune assume i conseguenti provvedimenti ordinatori di spostamento del macchinario o di convogliamento dell'aria di ricambio di ambienti confinati al di sopra della copertura del fabbricato, soprattutto se trattasi di locali di esercizi pubblici o comunque interessati dalla permanenza di persone.

Art. 35 – Spandimenti di fertilizzanti, ammendanti e concimi

1. Gli spandimenti di fertilizzanti, ammendanti e concimi sia chimici che organici ammessi dalla vigente normativa devono essere effettuati con le adeguate cautele atte a limitare il disturbo connesso alle esalazioni odorigene, agli aerosol, alla proliferazione e diffusione di insetti e agli imbrattamenti.
2. In particolare, nei terreni agricoli posti nelle vicinanze dell'abitato urbano o di spazi pubblici comunemente adibiti allo stazionamento di persone o anche solo di fabbricati diversi da quello abitato dal conduttore del fondo agricolo interessato, si deve provvedere all'interramento, nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non originare esalazioni maleodoranti tali da arrecare disturbo o molestia.

Art. 36 – Barbecue, forni domestici e similari

1. I barbecue, i forni domestici e manufatti similari installati nelle pertinenze esterne dell'abitazione devono essere collocati in posizione tale che i fumi e i vapori di cottura cibi da essi prodotti non possano arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi.
2. Fatte salve le eventuali, diverse disposizioni relative agli adempimenti di natura edilizia la collocazione in pianta stabile dei manufatti, dovrà tenere conto delle distanze dalle finestrate e dalle aperture di vani abitabili delle residenze limitrofe, del contesto edilizio circostante con particolare riferimento alla distribuzione ed altezza dei fabbricati che possano ostacolare la facile dispersione dei fumi e soprattutto della direzione dei venti dominanti insistenti nella zona.
3. Nei casi di segnalazione di disturbo o molestia al vicinato, debitamente comprovate da personale preposto delle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. o dagli organi di Polizia Municipale, il Comune assume i conseguenti provvedimenti ordinatori di spostamento del manufatto o in alternativa di realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino di altezza necessaria ad ovviare all'inconveniente lamentato e terminante con fumaiolo o cappellotto idoneo a facilitare l'innalzamento del pennacchio e la facile dispersione degli aeriformi in atmosfera.
4. Sono fatte salve le azioni a tutela della proprietà privata ai sensi dell'art.844 del codice civile.

CAPO II-Impianti Termici

Art. 37 – Principi generali e finalità

Ai fini della sicurezza domestica e della tutela igienico-sanitaria dell'aria, le installazioni, gli impianti, i materiali e le apparecchiature, nonché la conduzione e la manutenzione degli impianti termici e degli apparecchi di combustione alimentati con combustibili gassosi, solidi e liquidi per uso domestico, sono disciplinate dalla normativa di settore per la tutela della sicurezza, dall'inquinamento atmosferico del risparmio energetico nonché dalle norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente.

Art. 38 – Definizioni

1. Per Impianto Termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali e scaldacqua unifamiliari.
2. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti confinati.
3. Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari. Più precisamente per canna fumaria si intende un condotto predisposto per scaricare i fumi di più apparecchi, installati su più piani di un edificio (Canna collettiva ramificata). Per

camino si intende un condotto verticale a sezione circolare, quadrata o rettangolare, predisposto per scaricare i fumi di un solo apparecchio o, nei casi consentiti dalle norme UNI-CIG 7129, di due apparecchi.

4. Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi, prodotti dalla cottura dei cibi, a tal fine captati da idonee cappe aspiranti. Per i loro requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, per la tipologia costruttiva e per la loro messa in opera possono essere assimilabili alle canne fumarie.

5. Si definiscono comignoli i dispositivi o manufatti posti a coronamento di un camino o di una canna fumaria, atti a facilitare l'innalzamento del pennacchio e la dispersione dei prodotti della combustione in atmosfera.

Art. 39 – Dimensionamento e caratteristiche delle canne fumarie

1. Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o dei camini è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate, nonché in dipendenza del tipo di combustibile, secondo quanto previsto dalle norme tecniche relative alle diverse specie di combustibile utilizzato nel generatore di calore asservito.

2. Indipendentemente dal tipo di combustibile le canne devono essere a perfetta tenuta, di materiale impermeabile, resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di debole conduttività termica e coibentate all'esterno. Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia e la raccolta delle ceneri ove prevista dalla specifica normativa tecnica di settore. Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3. E' vietato utilizzare la stessa canna fumaria per apparecchi di tipo diverso così come vengono classificati dalle norme UNI-CIG 7129 attualmente in vigore, come pure è vietato utilizzare la stessa canna fumaria per apparecchi alimentati con combustibili diversi. E' altresì vietato utilizzare per lo scarico delle esalazioni provenienti dalle cappe delle cucine canne fumarie o camini ai quali siano collegati apparecchi termici.

4. Per la loro messa in opera, per le altre caratteristiche strutturali e dei materiali con cui possono essere costituite, per la loro ispezionabilità e funzionalità, come pure per le modalità di allaccio dei canali di fumo o degli altri condotti secondari nel caso delle canne collettive ramificate, si fa riferimento alle singole disposizioni tecniche di legge, nonché alle norme tecniche UNI e UNI-CIG in riferimento al tipo di combustibile utilizzato e/o alla natura dell'apparecchio di combustione a cui sono asservite.

Art. 40 – Scarico dei fumi nell'atmosfera

1. Tutti i generatori di calore, fatta eccezione per le apparecchiature funzionanti a gas metano e GPL a servizio di edifici costituiti da singola unità immobiliare o rientranti nella possibilità di deroga di cui al successivo art. 41, devono essere collegati a canne fumarie, camini o canne di esalazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Ugualmente gli apparecchi di cottura da cui si originano odori, vapori o fumi devono essere collegati a canne fumarie, camini o canne di esalazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (cappe autofiltranti ecc...) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

2. Ugualmente è fatta eccezione per le apparecchiature funzionanti a gas metano e GPL non rientranti nella definizione di impianto termico di cui al precedente art. 38, quali scaldacqua unifamiliari, stufe, radiatori individuali, lavabiancheria e similari, le quali potranno scaricare a parete avendo cura, per quanto tecnicamente possibile, di non interferire con eventuali aperture di aerazione di ambienti abitativi, di lavoro o comunque di ambienti interessati dallo stazionamento di persone ed in ogni caso assicurando il

rispetto delle quote e delle distanze dalle superfici finestrate e da tali aperture come previsto dalla UNI CIG 7129. Lo scarico dei prodotti della combustione a parete dovrà inoltre avvenire ad una quota superiore a metri 2,50 dal suolo o da altro piano di calpestio sia di natura pubblica che privata.

3. Per le fattispecie non contemplate dalle norme UNI-CIG (impianti termici, stufe, caminetti e similari funzionanti a legna o con altri combustibili solidi e liquidi, nonché per apparecchi funzionanti a gas combustibile di potenza superiore a 35 KW) la quota di sbocco sopra la copertura dell'edificio di riferimento, deve essere al di fuori della zona di reflusso e localizzato in modo tale da non interferire con superfici finestrate o aperture di ventilazione naturale o artificiale a servizio di ambienti abitativi o di lavoro.

Di norma tali sezioni di scarico devono sporgere di almeno 1 ml oltre la copertura dell'edificio e comunque risultare più alte di almeno 1 ml al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 5 ml.

Art. 41 – Derogabilità all'obbligo di scarico sopra il tetto dell'edificio

1. Negli edifici costituiti da più unità immobiliari lo scarico "a parete" degli impianti termici di potenzialità inferiore a 35 KW funzionanti a gas metano e GPL è consentito, in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento e a quelle della diversa normativa regolamentare vigente, in presenza di generatori di calore "a bassa emissione di NOx", ovvero appartenenti alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297, nei seguenti casi:

- a) mera sostituzione di generatori di calore individuale (caldaia), anche se di diversa tipologia (es. sostituzione di apparecchio di tipo B con uno di tipo C);
- b) ristrutturazione di impianto termico individuale che inizialmente non ha sistema di evacuazione dei prodotti di combustione con scarico "a tetto" oppure ha un sistema di evacuazione dei prodotti di combustione con scarico "a tetto" non funzionale ed idoneo e non adeguabile rispetto alla tipologia dell'apparecchio utilizzatore;
- c) nuova installazione di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale e regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, mai dotato di impianto termico che non ha sistema di evacuazione dei prodotti di combustione con scarico "a tetto"; oppure possiede un sistema di evacuazione dei prodotti di combustione con scarico "a tetto" non funzionale ed idoneo e non adeguabile allo scopo.

2. All'obbligo di scarico dei prodotti della combustione sopra la copertura dell'edificio è ammissibile pertanto deroga limitatamente agli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, a camera di combustione stagna e di portata termica nominale non maggiore a 35 KW (circa 30.000 Kcal/h), secondo la normativa UNI 7129. L'ammissibilità dell'intervento dovrà comunque sottostare ai seguenti vincoli:

- a) l'espulsione dei fumi, per quanto tecnicamente possibile, non dovrà interferire con eventuali aperture di aerazione di ambienti abitativi, di lavoro o comunque di ambienti interessati dallo stazionamento di persone ed in ogni caso dovrà rispettare le quote e le distanze dalle superfici finestrate e dalle suddette aperture come previsto dalla UNI CIG 7129. Inoltre dovrà avvenire ad una quota superiore a metri 2,50 dal suolo o da altro piano di calpestio sia di natura pubblica che privata. Fatti salvi i casi di emissioni realizzate nell'ambito di edifici monofamiliari pluripiano, l'espulsione non potrà avvenire al di sotto di porticati, ovvero a livelli immediatamente sottostanti (all'interno della proiezione) di balconi e bow-window;
- b) per espulsione in pozzi di ventilazione, cavedi, cortili interni e comunque in tutti i casi ove non siano realizzati percorsi di espulsione a cielo libero dei prodotti di combustione l'installatore dovrà attestare l'idonea dispersione degli inquinanti in atmosfera tenuto conto tra l'altro del rapporto esistente tra area ad altezza degli edifici conformemente alla norma UNI CIG 7129;
- c) l'espulsione dei fumi a parete non potrà essere realizzata nell'ambito di un intervento di ristrutturazione sistematica effettuata sulla totalità dell'edificio.

Art. 42 – Procedura di deroga

1. I soggetti proprietari degli impianti termici (secondo la definizione di cui al punto j dell'art.1, primo comma, del D.P.R. 412/93, come modificato e integrato dal D.P.R. 551/99) che ritengono di poter usufruire della possibilità di deroga all'obbligo di convogliamento e scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio per la sussistenza delle impossibilità tecniche, delle condizioni e dei requisiti descritti nell'articolo che precede, devono inoltrare al Comune una comunicazione, almeno 20 giorni prima dalla data di inizio dei lavori di ristrutturazione o di installazione dell'impianto termico.
2. A corredo della comunicazione di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata idonea documentazione, a firma di tecnico professionista abilitato nella materia, comprensiva di:
 - a) schede o libretti informativi delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio di combustione utilizzato;
 - b) schema di massima dell'impianto termico ed elaborati grafici rappresentativi dell'edificio, per la parte d'interesse, con particolare riguardo ai prospetti interessati dal previsto scarico a parete, nonché particolari planimetrici della canna fumaria, se presente;
 - c) relazione tecnica descrittiva degli impedimenti strutturali, tecnologici o di altro tipo che impediscono la realizzazione o l'adeguabilità delle opere o manufatti preposti al convogliamento e lo scarico dei gas di combustione al di sopra del tetto dell'edificio.
3. La comunicazione, corredata della documentazione tecnica e della ricevuta di versamento su apposito bollettino di c/c postale delle competenze spettanti all'Azienda USL 3 di Pistoia, secondo quanto previsto dal vigente tariffario regionale, verrà trasmessa dal Comune all'U.F. d'Igiene e Sanità Pubblica della stessa Azienda per il parere di competenza, a meno che i termini non vengano interrotti per la richiesta di documenti mancanti e/o integrazione di quelli presentati.
4. In caso ci siano, in base al parere che la A.S.L. fornirà al Comune, elementi ostativi o particolari vincoli o limitazioni necessarie ad evitare il possibile nocumento igienico-sanitario ai residenti limitrofi più esposti, il Comune procederà ai conseguenti provvedimenti di diniego alla deroga o prescrittivi. In caso contrario, ovvero in assenza di comunicazioni da parte del servizio comunale preposto entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione, si deve intendere che nulla osta all'attivazione dello scarico aeriforme a parete.

Art. 43 – Apparecchi a combustione: targhe e obblighi di manutenzione e verifiche periodiche

1. Ciascun apparecchio di combustione deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile nella quale siano indicati in caratteri indelebili ed in lingua italiana le caratteristiche e i dati richiesti dalla vigente normativa tecnica. Dovrà essere corredato del libretto d'istruzioni, in lingua italiana, per l'uso, la manutenzione e l'indicazione di tutte le restanti informazioni tecniche, nonché del «libretto di impianto», di cui al comma seguente per l'annotazione di tutte le operazioni di controllo, di manutenzione e di verifiche annuali e biennali.
2. Il proprietario, o il conduttore dell'unità immobiliare, ovvero il terzo responsabile è tenuto a condurre gli impianti termici in modo da garantire costantemente la sicurezza degli ambienti domestici, i contenimenti dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed a disporre tutte le conseguenti operazioni di manutenzione straordinaria quando si renda necessario, tutte le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria almeno una volta all'anno, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art.11, commi 4 e 4-bis del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99 e tutte le operazioni di verifica dei parametri di combustione secondo i criteri richiesti nel «libretto di impianto», ogni due anni per gli apparecchi di portata termica nominale non maggiore a 35 KW, come meglio previsto dall'art.11, commi 9, 11 e 12 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 44 – Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

1. E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati apparecchi a combustione a camera aperta o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

2. E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.
3. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata a canna di esalazione.

Art. 45 – Installazione degli apparecchi di combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera (climatizzazione ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, piano cottura ecc...) deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.
2. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture su pareti del locale che danno verso l'esterno oppure mediante condotti di ventilazione singoli o collettivi ramificati.
3. Tali aperture devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) Avere sezione libera totale netta di passaggio di almeno 6 cm^2 per ogni KW di portata termica installata, con un minimo di 100 cm^2 ;
 - b) Per i piani cottura funzionanti a gas combustibile, privi sul piano di lavoro del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le sezioni libere di ventilazione relative ai soli suddetti apparecchi devono essere maggiorate del 100%; nel caso di gas aventi densità relativa non maggiore di 0,8, la sezione relativa alla maggiorazione può essere realizzata per mezzo di aperture nella parte alta del locale, senza le ulteriori maggiorazioni previste alla successiva lettera e); tali aperture possono essere realizzate, oltre che su pareti esterne, anche su serramenti che danno verso l'esterno, purché sia garantito il libero passaggio verso l'esterno;
 - c) essere realizzata in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che all'esterno della parete, non possano essere ostruite;
 - d) essere protette, per esempio con griglie, reti metalliche, ecc., in modo tale però da non ridurre la sezione libera totale netta sopraindicata;
 - e) essere situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tale da non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di evacuazione dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si deve aumentare almeno del 50% la sezione delle aperture di ventilazione.
4. Gli apparecchi a gas di tipo AAS di cui al D.M. 30.10.1981 (apparecchi non collegati a un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione), hanno necessità non di una, ma di due aperture, ciascuna della sezione minima di 100 cm^2 , di cui una posta in basso per l'afflusso dell'aria comburente e di ventilazione secondo quanto indicato ai commi che precedono e l'altra posta in alto, per l'evacuazione dei prodotti della combustione, situata nella parte alta di una parete esterna.

Art. 46 – Ventilazione naturale indiretta

L'afflusso dell'aria, di cui all'articolo che precede, può essere anche ottenuto da un locale adiacente a quello in cui è installato l'apparecchio di combustione a fiamma libera purché vengano rispettate le condizioni di cui al punto 4.3 della UNI-CIG 7129/2001 ed in particolare:

1. il locale adiacente sia dotato di ventilazione diretta, conforme alle lettere a), b), c) e d) del punto 3) del precedente articolo;
2. nel locale da ventilare siano installati solo apparecchi raccordati a condotti di scarico;
3. il locale adiacente non sia adibito a camera da letto o non costituisca parte comune dell'immobile;
4. il locale adiacente non sia un ambiente con pericolo d'incendio, quali rimesse, garage, magazzini di materiale combustibili, ecc.;
5. il locale adiacente non sia messo in depressione rispetto al locale da ventilare per effetto di tiraggio contrario (ad esempio per la presenza di caminetto ecc.);
6. il flusso dell'aria dal locale adiacente sino a quello da ventilare possa avvenire liberamente attraverso aperture permanenti, di adeguata sezione. Tali aperture possono anche essere ricavate maggiorando la fessura fra porta e pavimento.

Art. 47 – Evacuazione dell'aria viziata

1. Nei locali in cui sono installati apparecchi di combustione a fiamma libera, quando si intende effettuare anche l'evacuazione dell'aria viziata, oltre alla necessaria evacuazione dei prodotti della combustione ed alla necessaria immissione di aria comburente, si dovrà prevedere l'immissione di un ulteriore pari quantità di aria pulita secondo i termini ed i requisiti previsti dal punto 4.4 delle UNI-CIG 7129/2001.

2. In ogni caso, nei locali in cui è installato solo un apparecchio di cottura a gas e nei quali l'evacuazione dell'aria viziata e dei prodotti della combustione è ottenuta a mezzo di un elettroventilatore o di una cappa aspirante elettrica, la necessaria ventilazione è assicurata dalle aperture di ventilazione previste dall'art. 45.

In questo caso, negli eventuali locali adiacenti e nei locali direttamente comunicanti con i locali installazione della cappa aspirante elettrica o dell'elettroventilatore, è consentito esclusivamente l'impiego di apparecchi di tipo C.

Art. 48 – Divieti di installazione di apparecchi a gas

1. Gli apparecchi di combustione a fiamma libera, compreso quelli di tipo A e B, non possono essere installati nelle camere da letto e nei locali uso bagno o doccia.

2. Sono esclusi da quanto sopra gli apparecchi a gas di tipo C, a tiraggio naturale o muniti di ventilatore, fatte salve le prescrizioni relative ai requisiti di sicurezza della rete interna di distribuzione del gas di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4 delle UNI-CIG 7129.

3. L'installazione di apparecchi a gas e degli apparecchi di combustione in genere è inoltre vietata entro vani o ambienti classificati con pericolo d'incendio.

4. Gli apparecchi a gas previsti per l'installazione all'esterno degli edifici, ferme restando tutte le altre modalità di installazione, devono essere protetti con coperture idonee a salvaguardarli dagli agenti atmosferici e dalle condizioni ambientali, in conformità a quanto previsto dalle istruzioni fornite a corredo dal costruttore.

Art. 49 – Installazione di bombole di gas liquefatti (GPL)

1. Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto o da altro sistema di stoccaggio di gas liquefatti (tipo serbatoi fuori terra), previsto dalla vigente normativa tecnica, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas del peso superiore ai 25 Kg. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

2. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica, nel rispetto delle norme UNI in vigore.

3. Qualora l'impianto sia centralizzato, debbono essere osservate le norme vigenti di sicurezza e prevenzione incendi e quelle prescritte nel merito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 50 – Impianti ed apparecchiature alimentati a gas combustibile per uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore della L.46/90

1. Le modalità per effettuare l'adeguamento, i controlli e le verifiche degli impianti ed apparecchiature alimentati a gas combustibile, a valle del misuratore o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990 n.46, sono stabiliti dalla norma tecnica UNI-CIG 10738–Edizione maggio 1998.

2. In particolare, con le opere di adeguamento, i cui termini sono scaduti a far data 31.12.1998, devono essere assicurate, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica successive al 1990 i seguenti requisiti essenziali:

- a) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo e al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;
- b) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combustibili;
- c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi installati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
- d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione;
- e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.

Art. 51 – Attestazione di abitabilità ed agibilità

1. L'attestazione dell'abitabilità e di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001, come integrato dall'art.82 della L.R. n 1 del 3.1.2005 rilasciata da professionista abilitato, dovrà contenere anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto. Qualora, nella procedura di autocertificazione, venga richiesto il parere preventivo dell'Azienda U.S.L.3, copia di tale documentazione dovrà essere presentata allo stesso servizio sanitario. Sono fatti salvi gli obblighi di invio di copia della dichiarazione alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio, ai sensi dell'art.7 del D.P.R.6.12.1991 n.447.
2. Qualora si proceda alla installazione di nuovi impianti termici in edifici già in possesso del permesso di abitabilità il proprietario o conduttore dell'immobile dovrà depositare presso il Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il collaudo degli impianti installati ove previsto da altre norme. In caso di rifacimento parziale dell'impianto, la dichiarazione di conformità e l'altra documentazione tecnica, ove prevista, si riferirà alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. In particolare, nella relazione allegata alla dichiarazione di conformità dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. Nel corso del sopralluogo effettuato o su richiesta del Comune, o su richiesta dell'interessato per l'espressione di parere preventivo nella procedura di autocertificazione dell'abitabilità, il personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 3, procederà ad una verifica degli aspetti più evidenti e rilevanti riguardo la conformità dell'impianto termico ai requisiti previsti dalla legislazione di settore e alla normativa tecnica UNI-CIG.
4. L'eventuale accertamento di elementi di difformità costituirà elemento ostativo alla attestazione di abitabilità o del parere preventivo richiesto, oltre a determinare l'emanazione di provvedimento comunale per l'adeguamento o nei casi più gravi, di inabitabilità dell'alloggio o degli alloggi interessati.

TITOLO IV

IGIENE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 52 – Deflusso delle acque superficiali e sotterranee

1. Le opere riguardanti, o che comunque possono interessare, il deflusso dei corsi d'acqua superficiali e del reticolo idrografico in genere sono soggette alle disposizioni stabilite dalla normativa di difesa del suolo e delle risorse idriche D.P.C.M. 5/11/99 e successive norme regionali di attuazione e D.Lgs 3.4.2006 n 152, la cui competenza autorizzatoria è attribuita al Genio Civile e/o alla Amministrazione Provinciale. Inoltre tutte le opere che possono interessare l'assetto idraulico compresi gli interventi sui fossi campestri e le trasformazioni del suolo dovranno essere eseguite nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio ed alle seguenti condizioni:
 - a. deve essere garantita la tutela del suolo da impaludamento e pertanto deve essere mantenuto il corretto allontanamento delle acque di sgrondo dei terreni in ogni condizione meteorologica;
 - b. i fossi eventualmente chiusi devono essere sostituiti da altri, in modo da non gravare impropriamente il carico idraulico in altri fossi o torrenti di recapito su suolo pubblico e privato;
 - c. deve essere mantenuto efficiente il reticolo idrografico tradizionale anche in relazione alle quote dei terreni.
2. Nei casi di rilevati problemi igienici dovuti al ristagno di acque e/o impaludamento del terreno causati da chiusure o deviazioni di fossi, da lavori di modifica del suolo o comunque dal mancato o inappropriato recapito delle acque, accertati dai preposti organi tecnici e su suggerimento degli stessi, verranno ordinati, dal Sindaco, al proprietario del terreno, gli interventi necessari a garantire le condizioni di libero deflusso e recapito e/o il ripristino dello stato ex-ante.

Art. 53 – Opere relative al deflusso delle acque previste in procedure edilizie

1. Nel caso che le opere riguardanti le acque pubbliche siano eseguite nell'ambito di modifiche più generali relative all'uso del suolo quali ad esempio edificazioni o installazioni di attività di vivaismo o vasetteria, per le quali viene richiesta formazione del titolo edilizio, deve essere presentata contestualmente, presso lo Sportello Unico, la necessaria documentazione per l'acquisizione del nulla-osta della Provincia o dell'Ufficio Regionale per la tutela del Territorio.
2. Se le opere riguardano invece fossi campestri, deve essere presentata, nell'ambito della procedura edilizia, oltre a quanto necessario in riferimento alle norme urbanistiche vigenti, la seguente documentazione tecnica atta a comprovare il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 52:
 - a. elaborati grafici descrittivi dello stato attuale dei suoli e dello stato modificato a seguito dell'intervento di progetto;
 - b. verifica dell'efficienza idraulica.

Art. 54 – Divieto di sbarrare, intercettare o costruire sui corsi d'acqua

E' vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fossi senza l'autorizzazione della competente Autorità idraulica, per cui impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni adiacenti, ne derivino impaludamenti delle aree o dei terreni stessi. In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

Art. 55 – Conduzione dei terreni e delle aree scoperte

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti

adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione e pulizia.

2. Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra.

3. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

Art. 56 – Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua

1. I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, devono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

2. Da parte dei proprietari, oltre che agli obblighi di natura urbanistica ed a quelli riferiti alle competenze dell'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio, dovrà essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire condizioni di pericolo per la sicurezza degli uomini e degli animali e dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione o altri mezzi di lotta biologica al fine di evitare la proliferazione di insetti.

Art. 57 Formazione di acqua stagnante

1. Ogni recipiente o manufatto, in grado di raccogliere acqua irrigua, di sgrondo o piovana (sottovasi, bidoni, fusti serbatoi, cisterne ecc.), deve essere svuotato periodicamente per evitare il ristagno e la conseguente proliferazione di insetti ematofagi.

2. E' vietata la raccolta di acqua stagnante per periodi superiori ai 5 giorni. Ove non fosse possibile lo svuotamento delle raccolte esistenti, esse dovranno essere coperte o chiuse da reti a maglia fitta; in caso di raccolte di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile la loro copertura, le stesse dovranno essere periodicamente trattate, a cura e spese dei proprietari, con prodotti ad attività larvicida, secondo le indicazioni fornite caso per caso dalla competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della ASL3.

Art. 58 – Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali

1. E' vietato gettare nei corsi d'acqua, nelle fosse e nei canali pubblici e privati, o depositare anche temporaneamente lungo le loro sponde qualsiasi tipo di materiali, di prodotti ovvero di rifiuti sia allo stato solido che liquido al di fuori dei casi contemplati dalla vigente normativa sugli scarichi liquidi in acque superficiali.

2. E' fatta eccezione per i residui delle operazioni di riaffossatura, che potranno essere depositati sull'argine purchè non contaminati da sostanze estranee ed inquinanti, secondo la vigente normativa tecnica di classificazione dei rifiuti.

3. Per le procedure di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché per i provvedimenti sanzionatori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 192 e 255 del D.Lgs 3.4.2006 n 152.

TITOLO V

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Art. 59 – Definizioni, normativa di riferimento e competenze comunali

1. Le norme del presente titolo sono emanate ai sensi dei combinati disposti:
 - del Decreto Legislativo n 152 del 3.4.2006 “Norme in materia ambientale” che all’ art.124 stabilisce l’obbligo della preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi, con deroga per gli scarichi domestici in reti fognarie, sempre ammessi in osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, come modificata dalla L.R. 50 del 10.10.2011, che assegna al Comune la competenza autorizzatoria per gli scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura e assegna ai comuni la possibilità di disciplinarne con proprio regolamento le modalità di rilascio e le procedure per la regolarizzazione degli scarichi domestici esistenti;
 - del Regolamento regionale DPGRT 8.11.2008 n. 46/R per la definizione dei trattamenti appropriati delle acque reflue domestiche.
2. Per acque reflue domestiche si intendono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Le acque reflue provenienti da attività lavorative e servizi assimilate alle acque domestiche sono quelle di cui al successivo articolo 65.
3. Per trattamento appropriato degli scarichi si intende un sistema costituito da un trattamento primario ed un trattamento secondario, condotti in modo corretto, tale da garantire l’immissione nell’ambiente di uno scarico adeguatamente depurato. Le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati variano in funzione della tipologia e caratteristiche del corpo recettore dello scarico.
4. Le aree non servite da pubblica fognatura sono quelle, definite dall’art.17 del regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 3, nelle quali la fognatura pubblica sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non inferiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.
5. Le acque superficiali (uno dei possibili corpi recettori degli scarichi domestici in zone non servite da fognatura) sono i corsi d’acqua classificati dalla regione e/o quelli significativi, cioè, ai sensi del D.Lgs 152/2006 con meno di 120 giorni l’anno di portata nulla.
6. Gli scarichi in fossi campestri, di drenaggio o di scolo si configurano come scarichi sul suolo.
7. Gli scarichi nel suolo sono quelli che vengono immessi nel suolo interrato.

Art. 60 – Acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili ed aree scoperte devono essere convenientemente allontanate.

In aree urbanizzate esse dovranno essere allontanate mediante idonee canalizzazioni fino alla pubblica fognatura, bianca o promiscua. E’ vietato usare tali condotte come canne di esalazione di fumi, gas e vapori. Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all’estremità inferiore di ogni calata, nei punti in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.

In mancanza di fognatura le acque meteoriche potranno essere convogliate in corsi d’acqua che siano in grado di riceverle, mantenendo il regolare deflusso delle acque in qualsiasi condizione meteorologica. Ai sensi dell’art.17, co.2 del D.P.G.R. 9.02.2007 n. 2/R è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile senza determinare fenomeni di ristagno, dirigere le acque meteoriche in aree adiacenti con superficie permeabile.

Ai sensi della L.R. 31.5.2006 n 20, come modificata dalla L.R. 50 del 10.10.2011, le acque meteoriche provenienti, esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, che non svolgano attività che comportino rischio di trascinamento di sostanze inquinanti, sono da considerare

AMDNC (acque meteoriche dilavanti non contaminate) non soggette ad autorizzazione. Le acque meteoriche contaminate (AMC) sono invece soggette alla autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore.

E' altresì possibile e auspicabile un riutilizzo compatibile delle acque meteoriche dilavanti non contaminate.

In ogni caso il sistema di captazione, filtro e accumulo dovrà soddisfare i requisiti di igienicità per il riutilizzo previsto.

Art. 61 – Acque di scarico domestiche di insediamenti serviti da fognatura pubblica di tipo promiscuo

Per scarichi domestici si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Tutti gli scarichi domestici che residuano da fabbricati civili di nuova costruzione ricadenti in strade servite da fognatura pubblica di tipo promiscuo (che riceve in un'unica condotta sia le acque meteoriche sia le acque reflue) devono essere convogliati su esse previo adeguato trattamento delle acque di scarico provenienti dai WC e dagli acquai.

A tale scopo sono ritenute idonei sistemi di trattamento tramite le fosse biologiche (tricamerale e imhoff) ed i pozzetti sgrassatori; entrambi devono essere opportunamente dimensionati secondo le norme tecniche stabilite dal Gestore delle pubbliche fognature.

La confluenza delle acque nere con quelle piovane è consentita, di norma, solo a livello del pozzetto finale.

Essi dovranno essere collocati preferibilmente in luoghi privati scoperti ed essere periodicamente svuotati e ripuliti in modo da favorirne il funzionamento, come pure evitare che si creino inconvenienti igienici nelle aree e fabbricati immediatamente limitrofi.

Nel caso in cui il trattamento primario sia effettuato con fossa settica tricamerale i pozzetti degrassatori devono recapitare in seconda camera.

Dovranno comunque essere seguite le istruzioni tecniche contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato (ATO3).

Art. 62 – Acque di scarico domestiche di insediamenti serviti da fognatura pubblica separata (fognatura nera e fognatura bianca)

Nelle zone servite, attualmente e in futuro, da fognatura separata, le acque reflue domestiche dovranno essere allacciate alla fognatura nera secondo le disposizioni impartite dal gestore del servizio idrico integrato, compresi gli eventuali trattamenti primari. Le acque saponose devono essere condotte ad un pozzetto di interruzione idraulica e convogliate insieme alle acque nere a sifone tipo firenze ed a pozzetto di raccordo. Le acque piovane in apposita fognatura indipendente (fognatura bianca).

Quando nella pubblica via la fognatura di tipo misto viene sostituita con quella di tipo separato i proprietari degli edifici serviti dovranno, anche ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II Servizio Fognatura e depurazione" approvato con Delibera ATO3 del 22.04.2010 così come modificato dall'assemblea del 17.12.2010, oltre a provvedere all'allacciamento alla nuova fognatura nel rispetto delle modalità tecnico-costruttive previste dal regolamento del Gestore, anche provvedere, eventualmente, alla soppressione mediante spurgo, disinfezione e riempimento con idoneo materiale inerte delle fosse biologiche e degli altri manufatti preposti al trattamento degli scarichi domestici, nel caso in cui quest'ultimi non siano più necessari.

E' fatto assoluto divieto di immettere nei collettori bianchi di fognature separate, liquami domestici e qualsiasi altro tipo di liquido che non sia acqua piovana.

Art. 63 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in zone non servite da pubblica fognatura

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, provenienti da insediamenti ubicati in zone in cui non servite da pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 3.4.2006 n 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari.

Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla fognatura pubblica, sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne ed a rispettarne le prescrizioni.

I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni; il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto a fornirne loro copia.

Art. 64 – Assimilazione a domestico

Sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle imprese agricole e gli impianti di cui all'art. 101, punto 7. del D.Lgs.152/2006 e delle attività e gli insediamenti individuati nell'allegato 2 del regolamento regionale D.P.G.R.T. 8.9.2008 n. 46/R.

Qualora il titolare di una attività non sia certo che gli scarichi possano essere assimilati ad acque reflue domestiche, deve presentare un'istanza di assimilazione al SUAP prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Il SUAP provvederà ad acquisire i pareri dall'Ufficio Ambiente del Comune e da ARPAT.

All'istanza deve essere allegata una relazione firmata da tecnico abilitato indicante la tipologia dell'attività con particolare riferimento alle materie prime utilizzate nelle lavorazioni che possono contaminare scarichi e possono pregiudicare l'assimilabilità, l'origine degli scarichi, la loro quantità sia in volume che in abitanti equivalenti e loro caratteristiche qualitative, nonché ogni elemento necessario alla valutazione dell'assimilabilità. Il SUAP comunicherà al richiedente il parere.

Art. 65 – Presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico

La domanda deve essere presentata dagli aventi titolo sullo scarico, tramite l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Edilizia Privata e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet del Comune (Fac-simile n. 1) e per gli scarichi provenienti da attività produttive, sui moduli disponibili presso il SUAP.

Qualora fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico la domanda deve essere effettuata e firmata da tutti.

La presentazione della domanda di nuovo scarico o di scarico esistente non a norma e/o compreso in un progetto di ristrutturazione edilizia deve avvenire nell'ambito della procedura edilizia, preliminarmente o contestualmente al procedimento di formazione del titolo edilizio.

Nel caso in cui non sia prevista procedura edilizia la domanda va indirizzata unicamente all'Ufficio Ambiente del Comune o al SUAP nel caso di attività produttive.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

Per gli insediamenti superiori a 100 AE sarà richiesto il parere ARPAT; le ulteriori spese di istruttoria dovute ad ARPAT sono individuate nel tariffario ARPAT.

Per situazioni che necessitano di approfondimenti o che presentano soluzioni tecniche particolari proposte dai richiedenti il responsabile del procedimento autorizzatorio potrà richiedere al Dipartimento ARPAT uno specifico parere con oneri a carico dell'Amministrazione.

La domanda dovrà contenere tutte le informazioni e le relazioni richieste nell'allegato fac simile, finalizzate alla verifica del sistema di trattamento e della tipologia del corpo recettore per una valutazione

dell'impatto dello scarico nel corpo recettore. Nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo dovrà essere allegata una relazione geologica di fattibilità del sistema, in base alla natura del terreno ed il rispetto del vincolo e delle distanze minime dalle prese di captazione dell'acquedotto, e delle norme tecniche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale 4.2.77.

Per gli scarichi assimilati a domestici la relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata al SUAP.

Per ogni variazione rispetto all'autorizzazione, che comporti modifiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere richiesta dal titolare una nuova autorizzazione allo scarico secondo le procedure sopra dette.

Qualora le variazioni non comportino modifiche quali-quantitative dovrà essere inoltrata una semplice comunicazione al Comune.

Art. 66 – Procedimento autorizzatorio

Il procedimento amministrativo di autorizzazione allo scarico ha inizio con la presentazione della domanda e si deve concludere con un provvedimento espresso, entro 90 giorni. L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, ovvero la documentazione presentata risulti non conforme a quanto richiesto o comunque sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti, il responsabile di procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, avvisa il richiedente circa la necessità di presentare le integrazioni assegnando un termine di 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa. Se non perverranno le integrazioni richieste si procederà all'archiviazione del caso dandone comunicazione al richiedente.

Per gli scarichi assimilati a domestici quindi presentati al SUAP i procedimenti ed i termini sopra indicati sono sostituiti da quelli contenuti nelle norme relative ai procedimenti SUAP.

Art. 67 – Collegamento ad altre normative sugli scarichi

Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico deve essere ottenuta specifica autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, anche concessione di suolo pubblico presso il Servizio Tutela dell'Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia.

Art. 68 – Trattamenti di scarichi domestici provenienti da abitazioni isolate in zone non servite dalla pubblica fognatura

Per i fabbricati o nuclei abitativi isolati, posti in aree non servite da fognatura pubblica, sono ammessi sistemi di smaltimento delle acque, elencati negli articoli successivi oppure di altri sistemi che potranno essere valutati caso per caso come appropriati dal comune:

- a. in corso d'acqua superficiale (secondo la definizione di cui all'art.59) a condizione che essi non producano effetti negativi sulla qualità delle acque recettrici, in riferimento agli obiettivi di qualità indicati dal Decreto Legislativo 3.4.2006 n 152 e a condizione che il corpo recettore, per la tipologia e la portata sia in grado di garantire, in ogni periodo dell'anno, un corretto allontanamento e smaltimento delle acque scaricate;
- b. sul suolo o nel sottosuolo (secondo la definizione di cui all'art.59) a condizione che sia garantito un adeguato livello di protezione igienico-sanitaria ed ambientale.

1. – Scarichi in acque superficiali

In zone non servite da pubblica fognatura sono da privilegiare, ove possibile, gli scarichi in acque superficiali, come di seguito descritti, che quindi sono ritenuti appropriati:

- a) Fossa Imhof + sub-irrigazione (anche fitoassistita e drenaggio);

- b) Fossa settica tricamerale+ trincea drenante;
- c) Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale);
- d) Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale);
- e) Fossa Imhof + fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS);

Sono ritenuti appropriati altresì anche i trattamenti tramite fossa settica o Imhof + impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale nonché gli altri trattamenti descritti e contenuti nella tabella 2, allegato 3 del D.P.G.R. n. 46/R del 8.9.2008; questi, tuttavia, potranno essere ammessi dietro specifica valutazione tecnica del Comune, Ufficio Ambiente, soltanto in assenza di terreno disponibile (tenendo comunque conto della salvaguardia igienico sanitaria del fabbricato) per i trattamenti di sub irrigazione e fitodepurazione.

Le acque saponose devono essere separate e sottoposte al trattamento primario nel pozzetto sgrassatore prima di unirsi alle nere.

2. – Scarichi su suolo o nel suolo

Per gli scarichi con recapito su suolo o nel suolo sono ritenuti appropriati i seguenti sistemi di trattamento:

- a) Fossa Imhof + sub-irrigazione (anche fitoassistita);
- b) Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale);

Sono ritenuti appropriati altresì anche gli altri trattamenti descritti nell'allegato 2 del D.P.G.R. n. 46/R del 8.9.2008.

La tipologia di trattamento tramite fossa settica o Imhof + impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale può essere ammessa dietro specifica valutazione tecnica del Comune, Ufficio Ambiente, soltanto in assenza di terreno disponibile (tenendo comunque conto della salvaguardia igienico sanitaria del fabbricato) per i trattamenti di sub irrigazione e fitodepurazione.

Solo nei casi di insediamenti esistenti per i cui scarichi non sia raggiungibile un idoneo corpo recettore (acque superficiali o fosse campestri) e non abbiano terreno a disposizione (tenendo comunque conto della salvaguardia igienico sanitaria del fabbricato) per i trattamenti di cui al comma precedente, o di scarichi esistenti, può essere ammesso l'utilizzo di pozzo a dispersione. Questo sistema non è ammesso per le nuove edificazioni.

Nell'allegato schede tecniche n 1 sono riportate linee guida a cura di A.R.P.A.T. descrittive dei sistemi appropriati di trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate sopra elencati.

Tutti i sistemi di trattamento secondario sopradescritti dovranno essere installati in posizione tale da evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari al fabbricato di origine degli scarichi e da eventuali altre proprietà confinanti.

3. – Scarichi domestici ed assimilati esistenti

In riferimento all'art. 124, punto 3 del D.Lgs 152/2006 e per le competenze attribuite al Comune dall'art. 4 punto 6 della Legge Regionale 31.5.2006 n. 20, con la presente norma si intendono autorizzati gli scarichi domestici ed assimilati esistenti nei seguenti casi:

- a) se rispondenti ai requisiti ed ai sistemi di trattamento indicati negli articoli di cui sopra ;
- b) se rispondenti alle disposizioni della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 o della Legge Regionale 23.1.1986 n 5 ed il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento e comunque a condizione che gli scarichi non producano effetti negativi sulla qualità del corpo recettore per gli aspetti igienico-sanitario ed ambientale, secondo quanto riportato nel presente articolo.

Il titolare dello scarico esistente deve essere in grado di dimostrare, anche documentalmente, su richiesta del Comune, il rispetto delle condizioni di cui ai punti a) e b).

Al fine della valutazione delle condizioni di scarico di agglomerati o di singoli fabbricati che creano inconvenienti igienici, o comunque per controlli a campione, il Comune potrà disporre accertamenti mirati alla verifica della conformità degli scarichi.

I titolari degli scarichi dovranno pertanto, su richiesta del Comune o degli organi di controllo, presentare la necessaria documentazione tecnica atta a dimostrare la regolarità del sistema di smaltimento.

Comunque per esigenze di tutela del corpo recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito il Comune può imporre adeguamenti delle modalità di scarico, fissando un termine per la realizzazione degli interventi necessari.

Art. 69 – Pozzi neri

E' vietata l'adozione dei pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici.

Quelli ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati di cui all'art.68.

L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, come indicato nella Delibera Interministeriale 4/2/1977, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri pro capite. Per la loro collocazione, nonché per le caratteristiche costruttive e la possibilità di sfogo dei gas di fermentazione valgono i requisiti previsti per le fosse biologiche.

Art. 70 – Acque reflue urbane e industriali

Lo scarico delle acque reflue urbane e industriali è soggetto alle specifiche norme di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme attuative regionali previste per le singole tipologie nelle varie fattispecie di scarico.

Nei casi in cui le fasi del loro smaltimento, dal convogliamento alle depurazione e scarico siano fonte di inconvenienti igienico-sanitari, diretti o indiretti, per la popolazione, la struttura deputata del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, dopo gli opportuni controlli, e fatti salvi anche gli accertamenti del Dipartimento ARPAT per l'aspetto relativo alla qualità delle acque, propongono alla competente Autorità i provvedimenti necessari.

TITOLO VI

IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 71 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina l'impiego dei prodotti fitosanitari utilizzati per scopi agricoli ed extraagricoli nelle aree di tutela che, per la presenza di strutture o per le caratteristiche fisico-ambientali necessitano, anche in via cautelativa, di particolare attenzione per la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente.

La tutela delle fonti dell'approvvigionamento pubblico è disciplinata dall'art.131 del presente regolamento.

Art. 72 – Definizioni

Per prodotti fitosanitari si intendono quelli individuati dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194 e dalla L.R. 1 luglio 1999 n. 36 e dal D.P.R. 290/01.

Fatte salve le limitazioni disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. 152/06 e dall'art.131 del presente regolamento a salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico, per aree di tutela si intendono:

1. Le fasce comprese entro 10 metri dalle sponde di laghi naturali e invasi ad uso pubblico, e dall'orlo di sponde dei corsi d'acqua classificati dalla Regione ai sensi del R.D. 523/1904;
2. Le fasce comprese entro 10 metri dalle sorgenti e pozzi privati, se ad uso agricolo, o 20 metri se ad uso potabile;
3. Le fasce comprese entro 10 metri dalle strade statali, provinciali, comunali e assimilate ai sensi del Codice della Strada;
4. Le fasce comprese entro 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali;
5. I centri abitati (così come definiti dal Codice della Strada);

Art. 73 – Divieti

Nelle aree di tutela di cui all'articolo 72, è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari appartenenti alle classi "molto tossici", "tossici" e "nocivi" di cui al D.Lgs. 14-3-2003 n. 65 e di quelle che rientrano fra le sostanze di cui all'allegato 2 della L.R. 36/99.

Art. 74 – Modalità di impiego

1. Nelle aree di tutela definite all'art. 72 del presente regolamento, è consentito l'impiego dei prodotti fitosanitari non ricompresi al precedente art. 73 e che presentino caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non riportino, in etichetta, indicazioni di tossicità per la fauna terrestre ed acquatica, comunque nei disciplinari di agricoltura biologica.
2. I trattamenti con le sostanze autorizzate dovranno comunque, avvenire tramite macchine irroratrici dotate di dispositivi idonei al fine di evitare l'effetto deriva.

Art. 75 – Comunicazione preventiva e autorizzazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 36/99, chiunque intenda utilizzare nelle aree di tutela di cui al precedente art. 72 prodotti fitosanitari di qualsiasi natura anche se non compresi tra quelli vietati dal precedente art 73, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. secondo le procedure disposte dal citato art. 4 L.R. 36/99.

L'utilizzo, nelle aree di tutela di cui all'art.72, dei prodotti appartenenti alle classi "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e di quelle che rientrano tra le sostanze di cui all'allegato 2 della L.R.36/99, può essere ammesso solo previa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.3.

La comunicazione preventiva di cui al 1° comma può essere omessa purché non si tratti di trattamenti diserbanti o geodisinfestanti (per i quali l'obbligo di comunicazione è stabilito dalla L.R. 36/99) ed il

trattamento stesso venga regolarmente registrato sulla scheda dei trattamenti di cui al D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Coloro che intendono svolgere attività di distribuzione di fitofarmaci per conto terzi, devono comunicare al Comune il proprio nominativo e generalità della ditta per l'istituzione di un apposito registro.

I soggetti sopramenzionati devono attenersi a quanto previsto dalle norme del D.lgs 81/2008 e relative modifiche, del D.Lgs 17.3.95 n 194 e del D.P.R. 23.4.01 n 290.

Art. 76 – Detenzione fitofarmaci

La detenzione dei fitofarmaci deve seguire le seguenti disposizioni:

- a) I fitofarmaci devono essere detenuti in armadietti aventi le seguenti caratteristiche: costituiti da materiale anticorrosivo ed antiruggine, facilmente lavabili, ben areati, con possibilità di chiusura a chiave, con fondo a tenuta.
- b) Al suo interno dovranno essere detenuti i liquidi nella parte bassa e le polveri nella parte alta, a sua volta separati per classe tossicologica.
- c) L'armadietto deve essere detenuto in locali protetti da eccessivi sbalzi di temperatura e ben areati, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
- d) E' vietato detenere l'armadietto dentro serre e tunnel box in lamiera, in zone di passaggio, vicino a ricoveri di animali, nelle vicinanze di alimenti per uso umano o zootecnico, in scantinati.
- e) L'armadietto non deve poggiare direttamente sul terreno.
- f) Nel caso l'azienda debba detenere quantitativi annui superiori ad un quintale di fitofarmaci composti da formulati di sintesi, dovrà essere previsto un locale avente le seguenti caratteristiche: altezza metri 3, pareti con rivestimento lavabile, pavimenti lisci e impermeabili leggermente declivi verso un pozzetto di raccolta a tenuta, con aerazione naturale se sufficiente, o forzata, senza creare però turbolenza, con scaffalatura lavabile e inattaccabile dagli acidi, discosta dal muro. Il locale di deposito non deve essere interrato o seminterrato, deve essere prevista una soglia di contenimento, la porta di accesso conforme alla normativa antincendio, con apertura verso l'esterno, munita di chiusura con chiavi detenute da chi è in possesso della abilitazione all'acquisto e uso prevista dal DPR 290/2001 ("patentino"), nel caso di prodotti ricadenti in tale obbligo, sulla porta devono essere applicati cartelli di divieto di accesso e di pericolo. Nelle immediate vicinanze del deposito deve essere previsto un locale da adibire alla eventuale decontaminazione munito di doccia di emergenza, lavabo a comando non manuale, vaschetta lavaocchi.)
- g) All'interno della azienda, per ogni addetto all'uso deve essere presente un armadietto a doppio scomparto per la detenzione dei dispositivi personali di protezione.
- h) In prossimità dei locali di deposito nel caso siano detenuti prodotti infiammabili o comburenti, deve essere previsto idoneo estintore.

Art. 77 - Preparazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari

Le modalità di preparazione e di utilizzo dei prodotti fitosanitari sono le seguenti:

- a) La preparazione della miscela dovrà essere effettuata negli appezzamenti di terreno da trattare da personale qualificato munito di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), all'esterno o in ambienti ben aerati e non in presenza di vento, lontano da corpi idrici naturali.
- b) E' vietato transitare in strade pubbliche con la botte contenente la miscela pronta all'uso. Gli involucri dei formulati dovranno essere sciaquati più volte e il contenuto immesso nella botte e smaltiti secondo le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.
- c) L'eventuale eccesso di prodotto dovrà essere ridistribuito nell'appezzamento di terreno trattato evitando, nel contempo, il superamento dei dosaggi di trattamento ammessi.
- d) Si dovrà attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del formulato soprattutto per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, le percentuali e il campo di impiego.

e) E' vietato prelevare acqua, per diluire i formulati, direttamente dai corsi d'acqua superficiali o dalle falde, utilizzando l'eiettore collegato al mezzo irroratore e lavare, a fine trattamento, le attrezzature impiegate, direttamente o in prossimità di acque ricomprese fra le aree di tutela.

f) E' altresì vietato scaricare in tutte le acque superficiali, di falda e nei terreni, gli eventuali residui di miscele o soluzioni o quanto altro possa costituire fonte di inquinamento per le acque superficiali e di falda. Eventuali eccedenze del prodotto dovranno essere utilizzati nei terreni oggetto dei trattamenti.

Art. 78 - Rendiconto di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di sperimentazioni

Il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. elaborerà annualmente un rendiconto riguardo ai dati sui prodotti fitosanitari utilizzati, al numero e tipologia dei trattamenti effettuati sul territorio comunale (in base alle comunicazioni obbligatorie, di cui alla L.R.36/1999, che ogni azienda deve inoltrare alla A.S.L.). Dovranno altresì essere elaborati anche i resoconti delle sperimentazioni in essere dei prodotti fitosanitari non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle da sperimentare, per le quali le aziende avranno inoltrato, nel corso dell'anno, alla ASL ed al Ministero della Sanità, la comunicazione della sperimentazione, ai sensi del D.Lgs. 194/95.

Art. 79 - Manutenzione macchinari di distribuzione

I macchinari di distribuzione dovranno essere revisionati, secondo la periodicità stabilita dalla normativa regionale, per verificare lo stato di usura dei contenitori e dell'impianto di distribuzione.

Durante gli spostamenti non si dovrà tenere acceso l'erogatore.

Dopo il trattamento dovranno essere ripulite tutte le parti venute a contatto con la miscela.

Art. 80 – Monitoraggio delle acque di falda

I proprietari di pozzi per i quali gli uffici competenti ritengano opportuno effettuare periodici controlli dovranno permettere il campionamento delle acque dai suddetti pozzi e fornire tutte le informazioni sulla tipologia del pozzo, la sua portata e la quantità di emungimento.

Art. 81 – Disposizioni temporanee o speciali

Il Sindaco, sulla base di specifiche risultanze tecniche prodotte dalle strutture competenti, ha facoltà di modificare anche temporaneamente gli ambiti delle aree di tutela, nonché limitare o inibire l'uso di prodotti fitosanitari che si fossero resi responsabili di danni ambientali accertati o di pericolo per la salute pubblica.

TITOLO VII

IGIENE DELL'EDILIZIA

CAPO I - Igiene edilizia dei locali e degli ambienti di lavoro

Art. 82 – Campo di applicazione

1. Sulla base degli indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro della Regione Toscana, sono oggetto delle presenti norme regolamentari tutti gli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze.
2. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla vigente legislazione riguardante l'igiene e la sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica.
3. E' fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89).
4. Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si richiamano, inoltre, le specifiche norme di cui al vigente Regolamento d'igiene in materia di alimenti e bevande .
5. Gli indirizzi tecnici di cui al presente documento si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d'uso e gli inizi di attività.
6. Ristrutturazioni, variazioni di destinazione d'uso, inizi di attività in fabbricati esistenti in difformità ai presenti indirizzi, sono ammessi, su parere dei Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza o comunque il rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 83 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione dei presenti indirizzi tecnici si definisce:

- a) Altezza media, l'altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta;
- b) Altezza minima, in riferimento ai locali con copertura inclinata o variabile, è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo;
- c) Superficie utile, la superficie del locale al netto delle murature;
- d) Superficie illuminante, la superficie trasparente totale delle aperture attestata su spazi esterni; il computo della superficie illuminante può essere determinato al lordo dei telai se trattasi di finestre; in caso di portone il calcolo va eseguito al netto delle superfici trasparenti illuminanti; per il computo delle superfici trasparenti dei lucernai, sheed, lanterne e porte, devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nel corso delle presenti norme; la superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante;
- e) Superficie apribile, la superficie totale degli infissi apribili che danno adito a spazi esterni. Per il computo delle superfici delle porte e portoni devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nelle disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 84 – Classificazione dei locali.

Ai fini dell'applicazione dei presenti indirizzi tecnici, i locali degli edifici di cui sopra sono così classificati:

- a) Locali di categoria 1:



- ☒ Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2).
- ☒ Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti);
- b) Locali di categoria 2:
 - ☒ Uffici di tipo amministrativo e direzionale
 - ☒ Studi professionali
 - ☒ Sale lettura, sale riunioni
 - ☒ Ambulatorio aziendale/camera di medicazione.
 - ☒ Refettorio
 - ☒ Locali di riposo;
 - ☒ Locali annessi ad esercizi pubblici, utilizzati per la sola consumazione di alimenti e bevande
- c) Locali di categoria 3:
 - ☒ Spogliatoi
 - ☒ Servizi igienici - WC
 - ☒ Docce
 - ☒ Disimpegni
 - ☒ Archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile).

Art. 85 – Caratteristiche strutturali dei locali di categoria 1.

Le caratteristiche strutturali dei locali di cui al presente paragrafo sono riassunti nella tabella 4 allegata al presente regolamento ed esplicitati discorsivamente come appresso:

1. Altezze: Per i locali di categoria 1 l'altezza media deve essere non inferiore a 3 ml, fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali; per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno 2,20 ml;
2. Superficie minima dei locali: Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere 9 mq;
3. Illuminazione naturale: I locali appartenenti alla categoria 1 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni. La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:
 - a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq;
 - b) 1/10 della superficie utile del locale, partendo da un minimo di 12,5 mq, se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 mq;
 - c) 1/12 della superficie utile del locale, partendo da un minimo di 100 mq, se la superficie del locale è superiore a 1000 mq.

Come parametro di riferimento si dovrà considerare che:

- il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;
- il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da 80 cm dal pavimento.

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra dal pavimento.

Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedono la permanenza di addetti [salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura].

Su parere dell'Azienda USL competente per territorio, sono ammessi parametri inferiori, rispetto ai valori sopra riportati, ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate. In tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata, fatto salvo quanto specificato al successivo punto «Illuminazione e aerazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico»;

4. Requisiti delle finestre: Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008:

5. Illuminazione artificiale: L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolano il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro;

6. Illuminazione notturna esterna: Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna;

7. Aerazione naturale: Tutti i locali appartenenti alla categoria 1 devono essere dotati di superfici apribili attestata su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo.

La superficie apribile deve corrispondere ad almeno:

- a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq;
- b) 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq, se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 mq;
- c) 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,5 mq, se la superficie del locale è superiore a 1000 mq.

Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi [quali ad esempio gli evacuatori statici e/o ventilatori].

Come parametro di riferimento le porte e i portoni, comunicanti direttamente con l'esterno, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria.

Per i piccoli fondi commerciali sino a 100 mq di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile;

8. Aerazione forzata: L'impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale. Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali areati artificialmente, o in caso d'ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), può essere fatto ricorso all'aerazione forzata. I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. Dove si preveda un sistema di ricambio d'aria forzato, l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339 e devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata;

9. Illuminazione ed aerazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico: Nei locali aperti al pubblico e destinati ad esposizione e vendita, su parere dell'Azienda USL competente per territorio,

possono essere autorizzate aree sprovviste di illuminazione e aerazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali.

Art. 86 – Caratteristiche strutturali dei locali di categoria 2

Le caratteristiche strutturali dei locali di cui al presente paragrafo sono riassunti nella tabella 5 allegata al presente regolamento ed esplicitati discorsivamente come appresso:

1. Altezze: Per i locali di categoria 2 l'altezza media deve essere non inferiore a 2,70 ml – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche.

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 ml. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi;

2. Superficie dei locali: Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i seguenti locali di categoria 2 la superficie utile minima deve essere:

- a) uffici, studi professionali 5 mq. per addetto, con una s.u. minima di 9 mq;
- b) ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti), s.u. minima 9 mq;
- c) sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti) 1,5 mq per utilizzatore per turno, con s.u. minima di 9 mq.

Per i locali di categoria 2, accessori ad ambienti la cui destinazione d'uso prevede la produzione e manipolazione di alimenti e bevande, è fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene in materia di alimenti e bevande.

I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno.

3. Illuminazione naturale: I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

- a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq;
- b) 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq, se la superficie del locale è maggiore di 100 mq.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

- a) il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;
- b) il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

4. Requisiti delle finestre: Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche per la parte esterna, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

5. Illuminazione artificiale: Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380).

Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolano il compito visivo.

Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento particolari, sia generale che localizzato (es. videoterminali), queste devono risultare confortevoli per gli addetti (D.Lgs. 81/2008).

Per i locali di categoria 2, analogamente ai locali di categoria 1, devono essere predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

6. Illuminazione notturna esterna: Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna .

7. Aerazione dei locali: Per i locali di categoria 2, le esigenze di ventilazione naturale comportano una superficie apribile attestata su spazi esterni pari a:

- a) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq;
- b) 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq, se la superficie del locale è maggiore di 100 mq.

Come parametro di riferimento le porte comunicanti direttamente con l'esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile.

L'impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale. In caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), potrà essere fatto ricorso all'aerazione forzata. I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339.

Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata.

8. Locali destinati alla sola consumazione di alimenti e bevande, annessi a esercizi pubblici:

In locali interrati o seminterrati esistenti, sprovvisti di illuminazione e aerazione naturali, annessi ad esercizi pubblici, può essere concesso l'utilizzo per la sola consumazione di alimenti e bevande, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiale. Sui flussi di aerazione, rispondenti ai requisiti quali quantitativi previsti dalle norme UNI 10339 e in particolare sull'aria di rinnovo dovranno essere predisposti all'occorrenza adeguati sistemi per garantire un conveniente trattamento di climatizzazione e di controllo dell'umidità relativa.

In ogni caso tale evenienza potrà essere assentita per locali in cui è esclusa la permanenza degli addetti al servizio, come pure è da escludersi qualsiasi tipo di attività o lavorazione anche di tipo temporaneo.

Per gli altri requisiti strutturali dei locali interrati o seminterrati, con particolare riferimento alle misure di protezione dall'umidità, si rimanda al successivo art.91.

Art. 87 – Caratteristiche strutturali dei locali di categoria 3.

Le caratteristiche strutturali dei locali di cui al presente paragrafo sono riassunti nella tabella 6 allegata al presente regolamento ed esplicitati discorsivamente come appresso:

1. Altezze: Per i locali di categoria 3 l'altezza media deve essere non inferiore a 2,40 ml, fatto salvo quanto previsto da normative specifiche.

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,00 ml. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

2. Superficie dei locali: Per i seguenti locali di categoria 3 devono essere rispettate le s.u. minime riportate di seguito:

- a) spogliatoi (quando previsti): 1,2 mq per addetto per turno, con lato minimo di 1,2 ml e s.u. minima di 4 mq;
- b) servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno 2 mq; nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 mq. Con lato minimo comunque non inferiore a 0,9 ml.

Il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di 1,5 mq.

Per i locali di categoria 3, a servizio o accessori ad ambienti di produzione e manipolazione di alimenti e bevande, è fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene in materia di alimenti e bevande.

3. Illuminazione naturale: I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.

4. Requisiti delle finestre: Per i requisiti delle superfici finestrate o comunque trasparenti, ove presenti, valgono le disposizioni di cui al punto 5. del precedente articolo.

5. Illuminazione artificiale: Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le attività che vi si svolgono.

Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380).

Per i locali di categoria 3, analogamente ai locali di categoria 1 e 2, è opportuno che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dagli ambienti.

6. Aerazione dei locali: Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3, possono essere privi di aerazione naturale o forzata ad esclusione di servizi igienici. Per essi, in caso di superficie apribile attestata su spazi esterni, inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso all'aerazione forzata, con un ricambio d'aria come previsto dalle norme UNI.

Art. 88 – Locali con caratteristiche strutturali particolari.

1. Cucine e Mense con preparazione cibi: Qualsiasi luogo di preparazione e/o manipolazione di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 283/62 e seguenti. Tali locali pertanto devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica e al vigente regolamento d'igiene in materia di alimenti e bevande.

2. Refettori aziendali: Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio deve essere disponibile acqua corrente potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, si fa riferimento alla specifica normativa secondo le disposizioni del citato regolamento d'igiene in materia di alimenti e bevande. I pavimenti e le superfici delle pareti devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno m. 2.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande, questo deve esser dotato di una canna fumaria e rispettare le norme vigenti in materia.

Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

3. Ambulatori e sala medicazione aziendale: Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti ad ambulatorio o sala medicazione deve essere disponibile acqua corrente potabile; i pavimenti e le superfici delle pareti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di almeno m²

L'ambulatorio o sala medicazione deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

Art. 89 – Autorimesse pubbliche e private

1. Nelle autorimesse con uno o più posti auto o box, di nuova realizzazione, deve essere assicurata una idonea aerazione naturale diretta, con apertura libera, tale da garantire un rapporto di aerazione (Ra, ottenuto dal rapporto tra la superficie dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa), non inferiore ad 1/30; andrà inoltre garantita una aerazione permanente non inferiore a 1/100 di quella in pianta. Tali aperture devono essere collocate in maniera da non arrecare disagio od inconvenienti alcuno a terzi.

2. Nella costruzione delle autorimesse devono essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi; in particolare, la comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo con porte certificate come resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

3. E' vietata la comunicazione diretta delle autorimesse con locali abitabili; è ammessa la comunicazione delle autorimesse con i locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano con portata

termica non superiore a 35 KW a condizione che le strutture e la porta di separazione siano almeno REI 120 di resistenza al fuoco.

4. Il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è consentito solo nei piani fuori terra, che devono essere non comunicanti con i piani interrati o seminterrati e sprovvisti di fognoli collegati alla fognatura. Nelle autorimesse è vietata l'installazione o l'utilizzo di apparecchi alimentati con sostanze infiammabili.

Art. 90 – Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili fuori terra.

1. Ai fini dell'applicazione D.Lgs. 81/2008 detti locali vengono così classificati:

- a) sotterraneo, quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta sotto o al pari del piano di campagna;
- b) semisotterraneo, quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compresa tra m 1,20 e l'altezza del locale;
- c) equiparabile a locale fuori terra - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a m 1,2 oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa.

Si definisce piano di campagna la superficie riconducibile o associata all'orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata.

In caso di terreni in pendenza, il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

2. E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

3. Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, o per attività che non danno luogo ad emanazioni nocive o che non espongono i lavoratori a temperature eccessive, può essere richiesta deroga per l'utilizzo, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.

Art. 91 – Parametri igienico dimensionali dei locali sotterranei o semisotterranei.

1. Per i locali sotterranei o semisotterranei, fatte salve le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 84, viene concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa, se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

- a) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra di pari categoria;
- b) attività lavorativa non ricompresa tra quelle di cui al DLgs. 81/2008 e/o comunque comportante l'utilizzo di sostanze nocive;
- c) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:
 - un piano sottostante cantinato;
 - un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm;
 - impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
- d) pareti contro terra rese libere dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:
 - realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm. 60 e la cui profondità sia di almeno 15 cm al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture areanti del vespaio;
 - impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
- e) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;
- f) realizzazione di almeno un'uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

2. Nei locali equiparabili a quelli fuori terra può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

- a) altezza, illuminazione ed aerazione naturali con le stesse caratteristiche e parametri previsti per i locali di lavoro fuori terra di pari categoria;
- b) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:



- piano sottostante cantinato;
- vespaio ventilato di altezza inferiore a 50 cm., o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
- c) porzione dei muri perimetrali contro terra resa libera dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:
 - realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di 60 cm e la cui profondità sia di almeno 15 cm al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio;
 - impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
- d) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;
- e) realizzazione di almeno un'uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

Art. 92 – Soppalchi.

1. I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, aerazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

- a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati);
- b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale;
- c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco;
- d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l'altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto sia almeno m 2,70;
- e) altezza minima pari ad almeno m 2,00, per uso deposito senza presenza di lavoratori;
- f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell'ambiente unico.

2. Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 93 – Locali di ricovero.

- 1. Nel caso di attività lavorative comportanti rischio di esposizione al piombo o all'amianto, devono essere predisposte aree speciali che consentano di sostarvi senza il rischio di contaminazione (D.Lgs. 81/2008).
- 2. Analoghi locali di ricovero è opportuno che vengano previsti negli ambienti di lavoro ove sono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni (D.Lgs. 81/2008).

Art. 94 – Requisiti di igiene edilizia per strutture sanitarie

I locali dove si erogano prestazioni sanitarie regolamentate dalla L.R. 05 agosto 2009 n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, devono avere una superficie minima di mq 14.

I locali di strutture a carattere sanitario non soggette a regime autorizzativo specifico di cui alla legge sopra citata (studi medici, studi di massofisioterapia, podologia ecc. devono avere superficie minima di 9 mq).

Per ambedue le tipologie di strutture devono essere previsti anche i seguenti ambienti:

- a) sala d'attesa di superficie minima 9 mq e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2;
- b) sala visite di superficie minima di 9 mq e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2, con pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza di almeno 2 ml, tinteggiate con colori chiari e dotata di lavabo a comando non manuale, eccetto il caso in cui comunichi direttamente con il servizio igienico ad uso esclusivo del personale sanitario;

c) servizio igienico per il pubblico nel caso la sala visite sia dotata di servizio ad uso esclusivo del personale sanitario.

I pavimenti di detti ambienti dovranno essere realizzati con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 95 – Altre caratteristiche dei locali di lavoro.

1. Porte, vie e uscite di emergenza: Le porte dei locali di lavoro, le vie e le uscite di emergenza devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Scale e parapetti: I parapetti e le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo.

3. Dotazione dei servizi igienico assistenziali:

a) Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

- wc, preferibilmente distinti per sesso;
- lavandini

b) Nei casi in cui risultano necessari, sulla base della normativa vigente, devono essere presenti:

- docce, distinte per sesso;
- spogliatoi, distinti per sesso;
- ambulatorio / camera di medicazione;
- refettorio;
- locale di riposo.

c) E' opportuno che il numero dei servizi igienico assistenziali rispetti le seguenti indicazioni:

- almeno un w.c. ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti;
- almeno un lavandino ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti;
- almeno una doccia ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti. Il numero di docce dovrà essere aumentato qualora effettive esigenze, dovute alle lavorazioni svolte, lo richiedano.

CAPO II - Piscine e Palestre

PISCINE

Art. 96 - Piscine

La disciplina delle piscine utilizzate per attività ricreative, formative e sportive è contemplata nella L.R. 9 marzo 2006 n° 8, come modificata dalla L.R. 21 marzo 2011 n° 10 e suo regolamento di attuazione DPGR 23/R/2010 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale si adeguano alle disposizioni della Legge e del Regolamento entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso. Nelle more dell'entrata in vigore delle norme regolamentari, per le sole piscine di cui al precedente capoverso, i requisiti dell'acqua di approvvigionamento, dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca, come pure la specifica delle sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua e la specifica dei punti di prelievo sono quelli stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 647 del 30.06.2003.

PALESTRE

Art. 97- Disposizioni generali

Gli articoli che seguono disciplinano ed integrano quanto disposto dal DPGR Toscana 13 febbraio 2007 n° 7/R (Regolamento di attuazione della L.R. 31 agosto 2000 n° 72 "Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie") relativamente ai nuovi impianti di palestra.

Art. 98- Palestre esistenti

Le palestre esistenti dovranno essere adeguate alle presenti disposizioni entro 18 mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 99- Ubicazione

L'ubicazione delle palestre deve consentire l'avvicinamento e la manovre di mezzi di soccorso (sanitari e VV.F) e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti; la zona esterna deve garantire, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento di utenti e accompagnatori.

L'area a parcheggio non deve costituire ostacolo al deflusso per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi dell'area di servizio annessa all'impianto devono avere i requisiti minimi di cui al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.

Le attività che possono coesistere con le palestre nel medesimo edificio sono richiamate nella normativa sopra citata.

Le palestre, di norma, sono ubicate fuori terra e devono essere collocate lontane da fonti di inquinamento o da altri fattori di rischio significativi per la salubrità degli ambienti e dei frequentatori.

Art. 100- Dotazione di aree o spazi per servizi generali

Nelle palestre deve essere previsto un idoneo spazio per l'attività di accettazione e/o amministrativa.

Qualora sia prevista la presenza di accompagnatori deve essere individuata un'area idonea al loro stationamento. Tale area non può essere individuata all'interno degli spazi spogliatoio e attività e deve essere previsto almeno un servizio igienico, opportunamente disimpegnato, utilizzabile anche dalle persone diversamente abili, qualora non sia provveduto in tal senso secondo quanto previsto dal comma 2, art. 12, del Regolamento Regionale.

La presenza di accompagnatori dovrà essere tenuta presente nel calcolo della determinazione della capienza.

Art. 101- Sala d'attività

Nelle palestre sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possono costituire rischio o pericolo per l'incolumità degli utenti.

Tutte le vetrate devono essere realizzate con vetri di sicurezza.

L'altezza minima delle sale d'attività non deve essere inferiore a 3 metri.

La finestratura apribile deve di norma essere collocata a parete; i comandi di apertura devono poter azionati ad altezza d'uomo.

I lucernari sono computati non oltre il 40 % ai fini aeranti.

I requisiti microclimatici ed acustici devono assicurare condizioni di benessere in qualsiasi condizione meteorologica e di utilizzo. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta delle componenti strutturali e di finitura per assicurare valori confacenti del tempo di riverberazione.

Gli impianti necessari alla climatizzazione invernale/estiva ed eventualmente al trattamento dell'aria confinata necessari al soddisfacimento dei requisiti microclimatici richiesti devono essere controllati da personale tecnico competente almeno una volta all'anno con particolare riferimento alla pulizia e/o sostituzione degli apparati filtranti incorporati.

La documentazione tecnica dell'intervento va conservata nella struttura e presso gli uffici tecnici di riferimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo di cinque anni.

Art. 102- Deposito attrezzi e locale pulizie

Il locale per il deposito per gli attrezzi deve essere agevolmente accessibile dallo spazio d'attività motoria.

La superficie non deve essere inferiore a 10 mq incrementati in modo proporzionale, oltre 50 mq, di superficie della sala d'attività.

Il locale potrà eventualmente essere dotato di lavabo e potrà contenere le attrezzature e i prodotti per la pulizia, convenientemente confinati in armadi appositamente dedicati e muniti di chiusura di sicurezza. In alternativa potrà essere creato apposito ripostiglio di almeno 3 mq, dotato di lavabo, per le attrezzature e i prodotti della pulizia, areato naturalmente o, qualora non sia possibile, artificialmente. Per i depositi di superficie oltre i 25 mq si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996

Art. 103- Approvvigionamento idropotabile

Il gestore dell'attività deve assicurare che l'acqua che fuoriesce da qualsiasi erogatore interno alla struttura sia conforme ai parametri di cui al D. Lgs 31/01e s.m.i.

Nel caso in cui l'approvvigionamento sia diverso dal pubblico acquedotto, il gestore dovrà effettuare controlli analitici (microbiologici e chimici) con frequenza almeno annuale. Tale frequenza può essere variata dall'Autorità Sanitaria competente.

In caso di installazione di depositi posti fra la fornitura e l'erogazione, il gestore dovrà assicurarne la pulizia con cadenza annuale e, comunque, qualora ricorra, prima dell'apertura annuale.

Art. 104- Requisiti per attività diverse

Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle richiamate all'art. 14 del Regolamento Regionale, è possibile prevedere spogliatoi e servizi igienici comuni a condizione che i percorsi che conducono alle varie attività siano separati e, comunque, non determinino problematiche igienico-sanitarie e di sicurezza.

Per la determinazione minima delle dimensioni degli spogliatoi e del numero delle dotazioni dei servizi igienici si dovrà tenere conto di quanto richiesto nelle specifiche normative di riferimento.

CAPO III - Igiene dell'abitato e dei locali di abitazione

Art. 105 – Norma generale

Le norme innovative di cui al presente capitolo si applicano ai permessi di costruire e alle presentazioni di S.C.I.A. o al deposito di attività libera che perverranno successivamente all'entrata in vigore del regolamento, già prevista all'art.2.

Art. 106 – Competenze della Azienda U.S.L.

Nella loro funzione di organi tecnici di cui si avvale il Comune nell'espletamento della propria competenza di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario come espresso nell'art 6 del presente regolamento, le strutture deputate del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L., forniscono i propri contributi alla predisposizione degli strumenti urbanistici ed esprimono pareri di compatibilità sui progetti di insediamenti produttivi e commerciali con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo sanitario. Forniscono, inoltre, pareri in materia igienico-sanitaria per quanto è riferibile all'ambiente di vita, come pure esercitano funzioni di vigilanza e controllo sugli stessi.

Art. 107 – Requisiti igienici delle nuove costruzioni

Le abitazioni devono essere convenientemente distanziate da preesistenti sorgenti inquinanti potenzialmente nocive per la salute tenuto conto della loro natura chimica, fisica o biologica. Per la realizzazione di nuove costruzioni in siti che, per i loro utilizzi (attività antropiche pregresse o in atto), possano essere potenzialmente inquinati, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs 152/2006 si dovrà procedere ad accertamenti sui livelli di concentrazioni delle soglie di contaminazione (CSC) del suolo, del sottosuolo e delle acque ed in caso di superamento alla attivazione delle procedure di bonifica.

Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie necessita, per essere edificato, della realizzazione di drenaggi che ne garantiscano la salubrità, questi non dovranno modificare il deflusso delle acque superficiali e/o provocare impaludamenti e/o dissesti dei terreni anche limitrofi. Nei casi dove

il drenaggio non sia sufficiente e/o applicabile e siano utilizzate soluzioni diverse per il raggiungimento dello scopo di cui sopra, queste non dovranno creare la possibilità d'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.

Il criteri nella scelta dei materiali, tecniche costruttive, modalità d'installazione/applicazione adottati devono integrarsi al fine di garantire la salubrità dell'ambiente abitativo nell'ottica di un miglioramento continuo della qualità dello stesso tenendo conto di linee guida e norme emanate dai competenti Uffici comunitari, nazionali e locale, D.M. 8/4/1998, Legge 493 del 3/12/1999, Accordo stato Regioni del 27.9.2001 "Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambiente confinati"

Tra i criteri di cui tener conto nella progettazione e realizzazione degli edifici si dovrà considerare anche l'esposizione e l'orientamento degli edifici, prevedendo il miglior soleggiamento possibile per i vani abitabili destinati alla permanenza di persone.

Gli edifici devono essere costruiti in modo tale da garantire la difesa dall'umidità di origine capillare e meteorica, prevedendo idonei sistemi per l'allontanamento delle acque meteoriche, per evitare infiltrazioni, e per impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

I locali posti al piano terra devono essere isolati dal terreno sottostante mediante solaio, avente quota sufficientemente elevata rispetto al terreno circostante, e vespaio di adeguata altezza; qualora essi siano abitabili il solaio ed il vespaio deve essere sufficientemente aerato.

I locali seminterrati e quelli con pareti controterra devono comunque prevedere un isolamento dal terreno mediante solaio o vespaio ed idonei accorgimenti per le pareti finalizzati ad impedire infiltrazioni e risalita d'acqua.

I locali sotterranei non sono abitabili; essi devono comunque essere ventilati e prevedere un isolamento dal terreno mediante solaio o vespaio ed idonei accorgimenti per le pareti finalizzati ad impedire infiltrazioni e risalita d'acqua.

Devono essere adottate tutte le misure atte a prevenire ed impedire l'accesso di animali ed insetti che possano causare grave molestia o danno alla salute umana o al corretto funzionamento degli impianti o inconvenienti igienico-sanitari all'interno di vani, cavedi, tubazioni, comignoli ecc..Le aperture non dotate di infisso devono essere adeguatamente protette con reti o sistemi idonei allo scopo. Le aperture dotate di infissi apribili devono prevedere la possibilità di installazione di sistemi di cui sopra, se ciò si rendesse necessario.

Tutte le aperture di connessione con l'esterno e non, non devono permettere il verificarsi di fenomeni di molestia o danno dovuti a penetrazione e/o diffusione di agenti atmosferici, fisici e chimici attraverso di esse.

Attraverso adeguati interventi di progettazione, esecuzione, localizzazione e distribuzione delle stesse devono in particolare essere evitate infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, e, comunque, nell'evenienza non favorire diffusione e trasmissione di rumori, odori, sostanze aerodiffuse moleste e vibrazioni che possano interessare direttamente od indirettamente i locali abitabili.

Le aperture destinate all'areoilluminazione dei locali abitabili devono essere dotate di idonei infissi aventi caratteristiche di isolamento da agenti esterni conformi alla vigente normativa e alle norme di buona tecnica e di adeguata trasparenza delle parti traslucide. Tali aperture devono essere dotate di dispositivi che permettano il loro oscuramento per la protezione da eccessiva insolazione o da altri agenti esterni, ai quali devono presentare idonea resistenza (vento, grandine, acqua battente ecc.).

Ai fini della prevenzione dei rischi da esposizione al Radon non dovranno esservi connessioni non opportunamente sigillate tra l'interno dei vani abitabili ed altri vani, cavedi, vespai, tracce per impianti ecc. a contatto con la superficie libera del terreno non permanentemente ventilati.

Art. 108 – Requisiti di carattere acustico degli edifici

Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su manufatti esistenti riconducibili alla ristrutturazione con aumento di unità immobiliari e cambio di destinazione d'uso devono essere adottati sistemi costruttivi e di isolamento acustico in modo da garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi

degli edifici e dei loro componenti e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, ai sensi del DPCM 5/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici". Sono esclusi dalla applicazione i vani destinati a servizi in genere, le autorimesse, le cantine e le soffitte.

Pertanto i materiali e le modalità costruttive utilizzate dovranno garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi per quanto concerne i rumori di calpestio, i rumori trasmessi da unità abitative contigue, facenti parte in ogni modo dello stesso fabbricato, i rumori da traffico e comunque tutti i tipi di emissioni sonore trasmessi dall'esterno per via aerea.

Uguualmente gli impianti tecnologici a servizio di fabbricati civili, a funzionamento continuo e discontinuo, dovranno essere progettati e messi in opera in modo tale che il loro funzionamento non determini in qualsiasi ambiente, diverso da quello in cui il rumore si origina, il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Nell'ambito della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di permesso a costruire o altri titoli abilitanti, necessari agli interventi di cui al primo comma, dovrà essere presentata relazione previsionale sulle tecniche di costruzione, di posa in opera e sulla tipologia dei materiali impiegati allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo le modalità previste dalle linee guida regionali e/o relative norme UNI.

Art. 109 – Requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione

Le norme del presente articolo si applicano alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie soggette a permesso a costruire o S.C.I.A.

Non si applicano nei casi di modifica di unità immobiliari esistenti con ristrutturazione senza aumento di unità immobiliari e senza cambio di destinazione d'uso a condizione che dal progetto non risulti un peggioramento dei requisiti igienico sanitari esistenti sia dei singoli locali sia complessivamente per l'unità immobiliare. Nel caso di intervento su edificio esistente i criteri si applicano per la parte oggetto d'intervento.

L'altezza media dei vani abitabili adibiti a permanenza di persone è fissata in 2,70 ml; l'altezza minima degli stessi è fissata in 1,80 ml.

L'altezza media dei vani abitabili non adibiti a permanenza di persone è fissata a metri lineari 2,40; l'altezza minima degli stessi è fissata in 1,80 ml.

Tutti i vani devono corrispondere a requisiti per la tutela della sicurezza domestica.

Aeroilluminazione dei vani abitabili

L'aeroilluminazione dei vani abitabili deve essere naturale e diretta.

Le superfici delle aperture di aerazione dovranno avere una superficie apribile minima di un ottavo della superficie netta del pavimento del vano relativo, comprendendo in essa anche la superficie occupata da scale a giorno, soppalchi abitabili e superfici abitabili poste a quote diverse.

Per ogni alloggio il requisito dell'aerazione naturale deve essere garantito anche da una ventilazione contrapposta o trasversale. (scheda tecnica n. 5).

Le superfici di illuminazione dovranno garantire un fattore di luce diurna medio pari almeno al 2% misurato ad un'altezza di 60 cm dal pavimento (schede tecniche nn. 3 – 4).

Tali aperture illuminanti dovranno avere una superficie minima, misurata convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, effettiva di un ottavo della superficie netta del pavimento del vano relativo, considerata come per le aperture di aerazione.

Le superfici destinate a soddisfare i requisiti d'aeroilluminazione di ogni vano destinato alla permanenza di persone dovranno essere collocate sulle pareti e poste ad altezza d'uomo.

Tuttavia potrà essere ammessa un'illuminazione a tetto per non più del 50% della superficie aeroilluminante minima.

Caratteristiche dei vani

- a) Per i vani destinati alla preparazione e cottura dei cibi sono ammesse le seguenti soluzioni:
- «cucina»: vano con superficie non inferiore a nove metri quadrati dotata di aperture aerilluminanti con i requisiti di cui sopra utilizzabile anche per la permanenza di persone per la consumazione dei pasti;
 - «cucinotto»: locale di superficie inferiore a 9 mq dotato di adeguate aperture aerilluminanti, e situato in prossimità dei vani soggiorno - pranzo, lato minimo non inferiore a 1,50 ml, separato da infissi dai vani attigui, non utilizzabile per la permanenza di persone per la consumazione dei pasti;
 - «angolo cottura»: zona, anche ricavata in nicchia, situata nel soggiorno o vano pranzo. Se situata nel soggiorno, questo dovrà avere superficie complessiva di almeno 18 mq.; l'apertura di comunicazione tra angolo cottura ed il vano che lo accoglie deve essere priva di infissi e di almeno 4 mq. di superficie; la superficie netta dell'angolo cottura va computata unitamente a quella del vano ove è compreso anche ai fini del rapporto aero-illuminante, l'angolo cottura dovrà essere posizionato nella zona del vano più favorevole riguardo alle condizioni di aerazione naturale dello stesso. Nei locali sopradetti vanno assicurati l'aspirazione di fumi e vapori di cottura dei cibi prima che si diffondano ed il loro allontanamento all'esterno mediante idonea cappa di aspirazione collegata ad apposita canna di esalazione sfociante sopra la copertura dell'edificio, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento. Il pavimento e le pareti su cui appoggiano il lavello, il piano di lavoro e quello di cottura devono essere rivestite di materiali impermeabili ed ignifughi, facilmente lavabili e disinfettabili, fino ad un'altezza minima di 1,50 ml. Dovrà essere assicurato il rispetto delle normative vigenti per i requisiti degli impianti relativi a detti locali. Non deve essere previsto accesso diretto dalla cucina e/o cucinotto alle camere.

b) Camere da letto

Dovranno essere convenientemente disimpegnate rispetto ad altre camere da letto e proporzionate nei rapporti dimensionali.

c) I servizi igienici

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico. Esso deve essere di superficie non inferiore a 3 mq e dotato delle seguenti funzioni : w.c., lavabo, bidet, vasca o doccia. I servizi igienici devono essere nettamente disimpegnati da ogni altro vano destinato alla permanenza di persone. Può essere ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto solo se il servizio è ad esse esclusivamente dedicato e l'abitazione è dotata di altro idoneo servizio igienico. Non è permesso in nessun caso l'accesso diretto ai servizi igienici da vani cucina, pranzo e soggiorno. Almeno un servizio igienico per ciascuna nuova unità immobiliare realizzata a seguito di permesso deve essere ventilato ed illuminato da una propria finestra. Le dimensioni del servizio igienico o, meglio, la fruizione dello spazio in funzione della disposizione dei sanitari e/o degli impianti deve rispondere a criteri igienici e principi di sicurezza e di autonomia: pavimento, facilmente lavabile e disinfettabile, pareti facilmente lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza non inferiore a 2 metri su tutti i lati. Il locale lavanderia è un locale concepito come spazio di servizio all'interno del quale è prevista un lavatoio per il lavaggio di indumenti e/o strofinacci ed, all'occorrenza, di una lavatrice. Tale locale deve essere necessariamente areato direttamente o mediante impianto di aspirazione forzata idoneo a garantire un adeguato ricambio d'aria durante il suo uso; la parete su cui appoggia il lavello, deve essere rivestita di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza minima di 1,50 ml.

d) Soppalchi

Per soppalco si intende una struttura sopraelevata all'interno di un vano comportante un aumento della superficie calpestabile dello stesso che determina esclusivamente una

suddivisione orizzontale del suo volume. Entrambe le parti, sovrastante e sottostante, devono avere almeno un lato aperto e quella superiore dovrà essere munita di balaustra di altezza non inferiore ad un metro, rispondente alle caratteristiche di sicurezza. L'altezza minima dello spazio sottostante al soppalco non deve essere inferiore a 2,40 ml. L'altezza media dello spazio sovrastante non può essere inferiore a 2,20 ml con altezza minima non inferiore a 1,50 ml.

Il soppalco può avere funzione di disimpegno per l'accesso ad altri vani comunque non realizzati sul soppalco. La superficie del soppalco non potrà essere superiore al 50% di quella del locale soppalcato. Qualora il soppalco sia destinato alla permanenza di persone la sua superficie deve essere sommata a quella del vano soppalcato ai fini del soddisfacimento dei requisiti areo-illuminanti, negli altri casi questo principio varrà solo se la superficie soppalcata sia superiore ad un quarto di quella del vano. Le aperture finestrate utili a garantire i requisiti areo-illuminanti minimi devono essere posizionate in modo tale che la presenza del soppalco non interferisca con l'illuminazione del vano.

e) Scale

Le scale comuni di edifici a servizio di più unità immobiliari, a più di un piano fuori terra compreso il piano terreno dovranno prendere aria e luce dall'esterno con finestre di dimensioni tali da garantire una buona areazione delle stesse. Le scale che sbarcano sul piano posto sotto la copertura del tetto possono essere illuminate anche mediante lucernario munito di apertura sull'esterno ad altezza d'uomo atta a garantire un'adeguata ventilazione; deve essere garantito l'accesso ad esso per opere di manutenzione e pulizia. Le modalità costruttive dovranno rispondere oltreché a criteri igienici anche a criteri di sicurezza.

Art. 110 – Interventi su edifici esistenti sottoposti a vincoli

Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti sottoposti a vincoli monumentali o riconosciuti dagli strumenti urbanistici meritevoli di tutela per cui è necessaria la conservazione delle caratteristiche storico architettoniche e tipologiche esistenti, possono essere ammessi valori di illuminazione, altezza e ventilazione naturali inferiori a quelli previsti dall'articolo precedente solo nei seguenti casi:

- a) vani che prima della trasformazione erano già destinati, come abitativi, alla permanenza di persone, anche con aumento di u.i.;
- b) Vani non precedentemente destinati alla permanenza di persone e utilizzati nella ristrutturazione come ampliamento di u.i. o di locali già ad uso abitativo; per quanto riguarda le superfici aeroilluminanti la deroga per la superficie apribile non potrà comunque essere inferiore ad un decimo della superficie netta del pavimento del relativo vano.

Nelle due tipologie a) e b) di cui sopra le deroghe sono ammesse se è dimostrato il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari. La verifica del miglioramento dei requisiti igienico-sanitari si esplica previa positiva valutazione dei parametri indicati nella scheda tecnica n. 6, singolarmente o fra di loro combinati, secondo le specifiche tecniche di cui alle linee guida indicate nelle schede tecniche nn. 4 e 5 allegate. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle suddette linee guida purché permettano il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Art. 111 – Locali interrati, seminterrati e con pareti controterra

I locali completamente interrati non possono essere destinati alla permanenza di persone.

Sono fatti salvi gli usi non abitativi nei limiti e nei termini di cui all'art. 91.

Purché di adeguata altezza, essi possono essere destinati a garage, rimesse e simili dove la presenza umana è limitata a specifiche e brevi operazioni. Tali locali devono essere comunque isolati dal terreno e ventilati ai sensi dello specifico articolo del presente regolamento.

Nei piani seminterrati è vietato realizzare locali destinati alla permanenza di persone, se privi di aperture aeroilluminanti e di adeguate caratteristiche di isolamento e ventilazione.

Per i locali non seminterrati che presentino pareti contro terra, a causa di dislivelli, pendii o riporti di terreno ed altro, sono ammesse al massimo due pareti completamente interrato, purchè non corrispondenti a camere da letto. Tutte le parti a contatto diretto con il terreno dovranno esserne opportunamente isolate.

Art. 112 – Requisiti di agibilità

Fermo restando la possibilità delle strutture tecniche competenti in materia sanitaria di emettere pareri preventivi a richiesta dell'interessato su tutte le attività disciplinate in materia edilizia, le competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della U.S.L. forniscono al Comune il supporto tecnico al fine di verificare, anche a campione, o a seguito di segnalazioni, i requisiti igienico-sanitari di abitabilità ed agibilità delle costruzioni.

A tal fine, il Comune fornisce una periodica informativa alle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della U.S.L. atta a consentire lo svolgimento di tali attività.

Art. 113 – Acqua potabile nelle abitazioni

Ogni edificio destinato a privata abitazione o ambiente di lavoro, per essere giudicato abitabile, deve essere fornito di acqua dichiarata potabile da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della U.S.L. e ogni unità immobiliare fornita di specifico contatore. Tale certificazione si intende acquisita per i fabbricati allacciati a pubblico acquedotto, mentre per i fabbricati riforniti da sorgenti o pozzi privati dovrà essere ottenuta a cura e spese del proprietario, ai fini del conseguimento del certificato di abitabilità o agibilità.

Art. 114 – Benessere abitativo e sicurezza domestica

La progettazione e la realizzazione degli edifici, delle singole unità abitative, dei singoli vani, delle strutture e degli impianti dovrà garantire il massimo benessere abitativo, la massima fruibilità degli spazi ed adeguate condizioni di sicurezza per gli abitanti ed i visitatori, anche nelle aree esterne interessate dall'edificio stesso, nel rispetto delle vigenti normative.

La disposizione interna dei vani deve rispondere a idonei requisiti di massima funzionalità e comfort per la vita domestica.

Nella distribuzione dei vani si terrà conto anche dell'esposizione a fattori di disturbo interni, come funzionamento di impianti, locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti dove si possano svolgere attività recanti disturbo oltre la normale tollerabilità, e a fattori di disturbo esterni, come sorgenti di rumore e vibrazioni, di inquinamento e simili, in relazione alla destinazione d'uso, esponendo il meno possibile i vani destinati al riposo.

Il posizionamento e la disposizione dei piani di cottura dei cibi deve assicurare il rispetto della normativa impiantistica e di sicurezza.

La combinazione della distribuzione interna, delle dimensioni dei vani delle caratteristiche degli infissi e dei rivestimenti adottati, fermi restando i disposti della normativa vigente, dovrà garantire, al fine di evitare per quanto possibile l'infortunistica domestica, agevole accesso e circolazione, agevole trasporto di infermi, idonei requisiti di adattabilità e accessibilità, evitando il più possibile l'introduzione di elementi di pericolo o disagio come scalini, cambiamenti di quota, spigoli vivi, taglienti, superficie eccessivamente scivolose ecc.

Gli infissi dovranno essere facilmente apribili, senza particolare sforzo, ed accessibili in ogni loro punto per ogni necessità di pulizia o manutenzione, la soglia delle finestre dovrà essere collocata ad un'altezza minima di 1,00 m dal pavimento. Le vetrate di spazi comuni e non, dovranno essere resistenti agli urti almeno per un'altezza pari a 1,00 m. da terra.

Gli elementi degli impianti ed i vani che li ospitano devono essere facilmente accessibili e garantire idonea sicurezza degli operatori per la loro pulizia, manutenzione, riparazione.

I vani e i locali, le superfici, le coperture dove possano presumibilmente operare addetti per operazioni di pulizia, manutenzione, riparazione devono essere facilmente accessibili e rispondere alle normative vigenti di prevenzione degli infortuni e riduzione dei rischi in ambiente di lavoro.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa; quelle esterne devono evitare che eventi meteorologici ne aumentino il rischio di caduta.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa; le porte con apertura verso le scale dovranno avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

Le scale dovranno avere ringhiere con altezza minima non inferiore a 1,00 m. tali da non consentire l'arrampicamento e l'attraversamento di una sfera di 10 cm. di diametro. I vani scala condominiali e, possibilmente, anche quelli delle singole abitazioni dovranno prevedere idoneo impianto di illuminazione di emergenza in caso di mancanza della fornitura elettrica generale.

Art. 115 – Alloggio non abitabile

In caso di accertata e grave mancanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, con riferimento ai requisiti strutturali, impiantistici, di dimensioni ed altezze di vani, di dotazione di servizi igienici, di aerilluminazione e ventilazione naturali, di approvvigionamento idrico e di altre rilevanti condizioni di malsania, il Sindaco, sentite le competenti strutture in riferimento ai requisiti strutturali e di sicurezza e il Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL, in riferimento agli aspetti igienico - sanitari, procede ad impartire al proprietario provvedimento di adeguamento per ricostituire le condizioni di abitabilità.

La mancata esecuzione dello stesso può comportare la dichiarazione di non abitabilità dell'edificio o parte di esso e, se già abitato, provvedimento di sgombero per motivi di tutela igienico-sanitaria, ferme restando le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Nel caso di immediato pericolo per la salute degli abitanti o di altri interessati, sempre certificata dalle strutture preposte, il Sindaco procede con provvedimento di sgombero di tipo contingibile ed urgente.

Art. 116 – Alloggio antigienico

Un alloggio, pur non presentando le gravi carenze di cui all'articolo precedente, è dichiarabile antigienico quando presenta almeno una delle seguenti condizioni:

- è privo di servizi igienici rispondenti a questo regolamento;
- presenta tracce di umidità durature dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità non eliminabili con ordinari interventi di manutenzione;
- non ha sufficienti requisiti di aerilluminazione naturale;
- è privo di efficaci sistemi di aerazione, ventilazione, aspirazione e l'allontanamento dei fumi e vapori legati agli impianti termici, termosanitari e di cottura cibi;
- dia luogo, per le sue caratteristiche impiantistiche, ad inconvenienti igienico sanitari non eliminabili con ordinari interventi tecnici.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal medico igienista delle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. e costituisce un documento ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il mantenimento delle condizioni di igienicità dell'alloggio è dovuto, sia al proprietario che agli utilizzatori a qualsiasi titolo, secondo le rispettive competenze di legge ed i rapporti di tipo civilistico esistenti tra le parti.

Art. 117 – Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici

In tutti gli edifici di nuova costruzione ed in corso di ristrutturazione devono essere adottati, dal proprietario, idonei interventi strutturali ed accorgimenti tecnici atti ad evitare la penetrazione dei ratti, di volatili e di animali in genere.

Anche negli edifici esistenti devono essere adottati specifici interventi per impedire la posa e la nidificazione: chiusura con reti a maglie piccole, delle finestre di soffitte, di cantine, di solai o vespai. Nei casi di edifici di particolari conformazioni strutturali, che facilitano il concentramento di piccioni devono essere chiuse o impedito con appositi dispositivi antiposa, le superfici a maggior rischio.

Art. 118 – Controllo delle coperture e dei manufatti in cemento-amianto

I proprietari di fabbricati o strutture in cui sono presenti coperture in cemento amianto hanno l'obbligo della verifica periodica dello stato di conservazione della copertura.

Quando il cemento-amianto evidenzia condizioni di deterioramento, di sfaldatura, di rottura, è fatto obbligo al proprietario, di procedere ad interventi di bonifica tramite l'asportazione del materiale di cemento amianto o al suo incapsulamento o confinamento.

Le operazioni di bonifica devono essere effettuate da apposite ditte, secondo le procedure stabilite dall'art. 256 del D.lgs 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” , con l'esclusione delle utenze civili di cui al seguente art. 119.

Il preposto servizio del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L., effettua i necessari interventi di valutazione dello stato di conservazione, secondo le procedure tecniche definite e propone gli eventuali atti ordinatori al Comune.

Art. 119– Servizio di raccolta di materiali contenenti amianto provenienti da utenze civili

Il Comune, tramite il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizza, almeno una volta ogni anno, un apposito servizio di raccolta di materiale contenente cemento amianto proveniente da civili abitazioni, riconducibili alle seguenti tipologie:

cappe aspiranti, canne fumarie, cassoni di deposito per l'acqua, calate di grondaie, coperture, pannelli per pareti e controsoffitti.

Si configura come utenza civile il cittadino che in proprio esegue la rimozione ed il trasporto del materiale in quantitativo inferiore a 400 Kg. corrispondenti 20 metri quadri.

Il materiale deve essere conferito nel luogo indicato dal Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, predisposto per il ritiro e il successivo smaltimento da parte di ditta autorizzata.

Le modalità per la preventiva preparazione del materiale da parte dei cittadini devono essere le seguenti:

- 1) deve essere predisposto un telo di polietilene di adeguato spessore sul quale deporre il materiale durante la rimozione, prima del confezionamento di cui al punto 3). Pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento del telo.
- 2) Prima della rimozione il manufatto deve essere tinteggiato con vernici incapsulanti.
- 3) Se il manufatto è ubicato in zone difficilmente accessibili (es. serbatoio di acqua in soffitta o cantina), deve essere avvolto totalmente in un telo di polietilene e rotto con pochi colpi di martello. E' assolutamente vietato l'uso di strumenti da taglio come flessibili o seghe. Al termine dei lavori l'involucro deve essere chiuso su tutti i lati con nastro adesivo.

CAPO IV- Servizi educativi prima infanzia 0-3

Art. 120 - Disposizioni generali

L'azienda U.S.L. partecipa alle attività di promozione della salute nell'ambito di progetti educativi-formativi, effettua la valutazione preventiva sui progetti di costruzione o di ristrutturazione e sulle domande di autorizzazione all'esercizio, nonché svolge autonomamente o in accordo con i Comuni attività di verifica e di vigilanza igienico-sanitaria sulla gestione dei servizi educativi e delle strutture che li ospitano.

Gli articoli che seguono disciplinano e integrano quanto disposto al titolo III del regolamento di esecuzione (DPGR 47/R/2003) della L.R. 26 luglio 2002 n° 32 – con l'esclusione del nido domiciliare e aziendale – per i servizi educativi di nuova attivazione.

Art. 121 - Caratteristiche dell'area

L'area interessata dall'insediamento di un nuovo servizio educativo per la prima infanzia deve trovarsi lontana da fonti d'inquinamento o di altri fattori di rischio significativi per la salubrità degli ambienti e la salvaguardia sanitaria della popolazione scolastica.

Alla struttura deve essere assicurata autonomia funzionale con proprie vie d'accesso; deve essere garantito un accesso pedonale con pavimentazione antisdrucchiabile, percorribile in sicurezza anche con passeggini e, ove le caratteristiche dell'area o del tessuto edilizio lo consentono, un accesso carrabile a norma per i mezzi di soccorso.

Uguualmente, ove le condizioni edilizio-urbanistiche lo consentono, deve essere prevista un'area per la sosta dei veicoli tale da consentire la consegna ed il ritiro dei bambini in sicurezza e senza costituire intralcio alla viabilità.

Art. 122 - Sistemazione dell'area esterna

L'area a verde dei servizi educativi deve essere recintata e ombreggiata in modo adeguato e l'uso della stessa deve essere esclusivo.

La sistemazione dell'area deve avvenire in modo da evitare tutte le fonti di rischio di possibili infortuni ai bambini.

La sabbie devono essere convenientemente mantenute pulite e cambiate in dipendenza del loro uso e dello stato di protezione. Non sono ammesse raccolte d'acqua ferma e così pure i pozzetti delle acque pluviali, dovranno essere costruiti in modo da impedire ristagno dell'acqua o, in alternativa, dovranno essere muniti di idonea chiusura.

Si dovrà evitare che gli eventuali manufatti dell'impianto di smaltimento liquami siano collocati nell'area esterna dedicata al gioco e allo svago dei bambini.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, punto 8. art. 18, punto 6 e art. 22, punto 6, del regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, il percorso di accesso al verde pubblico dovrà essere di facile percorribilità e convenientemente posto in sicurezza.

Art. 123 - Prevenzione patologie respiratorie di origine allergica

Fra gli interventi volti a tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini devono essere attuati tutti gli accorgimenti utili a prevenire l'insorgenza di problematiche di salute comprese le difficoltà respiratorie su base allergica.

Le specie di piante da inserire nei giardini non dovranno essere con spine sui rami o sulle foglie, urticanti o con parti velenose (es. tasso, oleandro, maggiociondolo), essere soggette a infestazioni nocive per la salute (es. processionaria), con polline ad elevato contenuto allergico (cipresso, betulla, nocciolo, carpino, ontano); inoltre dovranno essere evitate erbe appartenenti a graminacee, paritaria e composite, anche queste altamente allergizzanti specialmente se la fioritura è coincidente con i maggiori periodi d'utilizzo dell'area a verde.

Lo sfalcio dell'erba del prato deve essere fatto prima della fioritura della stessa e, comunque, entro la metà del mese d'aprile.

I materiali da costruzione e di finitura impiegati per le strutture educative non devono contenere sostanze nocive per la salute che possono essere rilasciate nell'ambiente indoor a seguito di interventi manutentivi, d'utilizzo degli impianti, di pulizia dei locali.

Non è ammessa la collocazione di stampanti e fotocopiatrici negli spazi destinati ai bambini e nei corridoi.

Art. 124 - Caratteristiche strutturali del fabbricato

I servizi educativi sono collocati di norma in edifici a ciò destinati; diversamente il progetto deve essere sottoposto a formazione del titolo edilizio presentando istanza presso il SUAP. Il soggetto interessato ad acquisire un parere preventivo sul progetto della struttura destinata ad ospitare i servizi educativi potrà rivolgersi preliminarmente e direttamente al SUAP.

Il fabbricato dovrà godere della ventilazione naturale contrapposta o trasversale.

L'areazione naturale dei servizi igienici/zona cambio è considerata ai soli fini del ricambio d'aria di detti ambienti.

Il fabbricato deve essere convenientemente isolato dal terreno e deve essere prevista intercapedine ventilata; le griglie di areazione devono essere dotate di reti a maglia fitta di materiale idoneo a garantirne la funzione nel tempo.

Non sono ammesse comunicazioni dirette fra gli spazi del servizio educativo e quelli a contatto con il terreno allo scopo di impedire eventuali interessamenti degli ambienti educativi da emissioni di Radon. Dovranno essere adottati interventi tecnici e strutturali per impedire l'accesso di ratti, volatili e altri animali (chiusura con reti a maglie piccole di scantinati, vespai, scannafossi, cavedi, sottotetti, ecc.).

Nella struttura devono essere evitate, come norma generale, tutte le cause possibili di infortuni dei bambini (spigoli vivi, porte la cui chiusura comporti lesioni delle dita, rampe prive di cancelli e corrimano ad altezza adeguata, superfici di calpestio scivolose, ecc...).

Art. 125 - Terrazzi

Nel caso in cui vi siano terrazzi destinati allo svolgimento di attività educative essi devono essere dotati di pavimentazione antisdrucciolevole, dotata di idonei sistemi di scolo delle acque meteoriche e di copertura, anche non fissa, per la protezione dall'irraggiamento.

I parapetti devono avere altezze non inferiori ad un metro e non devono essere attraversabili o arrampicabili dai bambini.

Art. 126 - Servizi generali

I servizi generali devono permettere lo svolgimento, in appositi locali, delle seguenti funzioni:

- a) Ingresso-accoglienza non inferiore a 12 mq. Di superficie per la ricettività minima con incremento di superficie proporzionale al numero di bambini ammessi,
- b) Ufficio segreteria non inferiore a 9 mq.,
- c) Deposito attrezzi, arredi e materiale d'uso eventualmente comprendente le attrezzature e i prodotti per la pulizia (convenientemente confinati in armadi appositamente dedicati e muniti di chiusura di sicurezza) dotato di lavabo. In alternativa potrà essere creato apposito ripostiglio, dotato di lavabo, per le attrezzature e i prodotti di pulizia.
- d) Servizio igienico per utenti adulti diversi dal personale educativo ed ausiliario della struttura se quest'ultimo è addetto alla somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 127 - Spazi attività

I vani d'attività devono essere areati e illuminati naturalmente.

L'illuminazione naturale in termini di FLDm (Fattore di Luce Diurna medio), in ogni punto degli spazi "gioco" e "pranzo" non dovrà essere inferiore ad un valore del 2% misurato ad un'altezza di 60 cm. dal pavimento e la superficie delle aperture finestrate apribili, al lordo dell'infisso, non potranno essere inferiori ad 1/8 della superficie di calpestio dell'ambiente a cui si riferiscono.

Le superfici destinate a soddisfare i requisiti di aeroilluminazione di ogni vano destinato alla permanenza di persone dovranno essere collocate di norma sulle pareti e poste ad un'altezza d'uomo; tuttavia potrà essere ammessa una illuminazione a tetto per non più del 50% della superficie aeroilluminante minima. Tali aperture devono essere dotate di dispositivi che permettano all'occorrenza il loro oscuramento per la protezione da eccessiva insolazione.

Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da cm 80 dal pavimento.

L'altezza degli spazi di attività multifunzionali non deve essere inferiore a tre metri, per spazi d'attività dove le attività vengono svolte in vani separati l'altezza non deve essere inferiore a 2,70 ml.

Art. 128 - Condizioni microclimatiche generali

Allo scopo di monitorare le condizioni microclimatiche degli ambienti, almeno un termometro e un igrometro dovranno essere collocati in uno spazio d'attività rappresentativo dei restanti ambienti adibiti alle diverse attività dei bambini.

Gli impianti necessari alla climatizzazione invernale/estiva ed eventualmente al trattamento dell'aria confinata, necessari al soddisfacimento dei requisiti microclimatici previsti dalla vigente normativa tecnica, devono essere controllati dal personale tecnico competente almeno una volta l'anno con particolare riferimento alla pulizia e/o sostituzione degli apparati filtranti incorporati.

La documentazione tecnica dell'intervento va conservata nella struttura o presso gli uffici tecnici di riferimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo di cinque anni.

Art. 129 - Servizi igienici-zone cambio

La zona cambio-servizi igienici deve essere illuminata e areata direttamente in misura non inferiore ad 1/8 della superficie del vano. La dotazione minima è di un w.c. e due lavandini ogni 10 bambini o frazione. L'altezza dei lavandini, in considerazione dell'utenza, sarà tra 50-60 cm. da terra.

Oltre i 20 bambini, la superficie della zona cambio va incrementata di 2 mq. ogni 5 bambini.

Per l'addetto alle operazioni di cambio dovrà essere realizzato un lavabo azionabile non manualmente in prossimità del fasciatoio. Il materiale sporco proveniente dal cambio deve essere posto in un involucro a tenuta dei liquidi inserito in apposito contenitore di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, dotato di coperchio azionabile a pedale.

Art. 130 - Approvvigionamento idropotabile

Il gestore dell'attività deve assicurare che l'acqua che fuoriesce da qualsiasi erogatore interno alla struttura sia conforme ai parametri di cui al D.Lgs 31/01 e s.m.i..

Nel caso in cui l'approvvigionamento sia diverso da pubblico acquedotto, il gestore dovrà effettuare controlli analitici (microbiologici e chimici) con frequenza almeno annuale. Tale frequenza può essere variata dall'Autorità Sanitaria competente.

In caso di installazione di depositi posti fra la fornitura e l'erogazione, il gestore dovrà assicurarne la pulizia con cadenza annuale e, comunque, qualora ricorra, prima dell'apertura annuale del servizio.

TITOLO VIII

PROVVISTA DELL'ACQUA PER USO POTABILE

Art. 131 – Tutela delle fonti dell'approvvigionamento pubblico

Le captazioni di acqua superficiale o profonda destinata ad uso potabile previa immissione in pubblico acquedotto dovranno essere protette da una zona di tutela assoluta ed una zona di rispetto.

La zona di tutela assoluta per le captazioni da sorgenti e pozzi dovrà essere recintata per un raggio di almeno 10 ml e dotata di opportuna segnaletica; per le captazioni da acque superficiali si provvederà alla sistemazione di pendici e sponde a monte delle opere di presa, al fine di prevenire dissesti idrogeologici. Nelle zone di rispetto di 200 ml dalle prese di captazione sono vietate le attività indicate nel punto 4 dell'art.94 del DLgs 152/2006.

E' altresì vietata l'installazione o l'estensione di qualsiasi attività che comporti l'uso di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti, in raccordo con le norme di attuazione del vigente P.R.G., all'interno delle zone di rispetto di 200 ml dalle prese di captazione e di 200 ml dall'asta dei corsi d'acqua utilizzati per l'approvvigionamento idropotabile (limitatamente al tratto a monte della captazione stessa).

Tale previsione, posta a salvaguardia della qualità delle acque destinate al consumo umano, secondo quanto previsto dal D.Lgs.vo 31/01 e successive modificazioni, potrà essere rivista nei contenuti e nella diversa estensione, a seguito della individuazione delle aree di salvaguardia che la Regione, ai sensi del punto 1. dell'art.94 del D. Lgs 152/2006, dovrà definire su proposta della Autorità d'Ambito.

Art. 132 – Risparmio e utilizzo della risorsa idrica

Ai fini della tutela quali - quantitativa della risorsa idrica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 le nuove installazioni di vivai ed i nuovi impianti di vasetteria dovranno prevedere sistemi di irrigazione che consentano un risparmio della risorsa idrica.

Per gli interventi di adeguamento delle attività vivaistiche preesistenti, riguardo all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, si rimanda alla L.R.T. 5.6.2012 n. 24 "Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili – Modifiche alla L.R. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998 e alle misure che dovranno essere adottate dalla stessa Amministrazione Regionale volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi dell'artt. 98 e 99 D.lgs 152/06 s.m.i.

Art. 133 – Controlli sulla qualità delle acque

Le opere di captazione e gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione delle acque destinate al consumo umano dovranno essere conformi, in sede di progettazione, costruzione ed esercizio, a quanto previsto dalla vigente normativa.

La competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della AUSL 3, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio tecnico comunale e dei gestori dell'impianto d'acquedotto, assicurerà i controlli analitici periodici istituzionali e impartirà le eventuali prescrizioni.

Art. 134 – Depositi di acqua potabile

Le caratteristiche dei depositi per l'acqua potabile all'interno di fabbricati allacciati a pubblico acquedotto dovranno essere tali da non determinare un peggioramento della qualità dell'acqua in essi contenuta.

I proprietari dei fabbricati in cui vi siano depositi sono tenuti ad effettuarne una manutenzione periodica a loro cura e spese.

I proprietari o gestori di esercizi pubblici e di edifici pubblici o nei quali l'acqua viene distribuita al pubblico, nei casi in cui vi siano depositi per l'acqua potabile sono tenuti a richiedere annualmente una certificazione di potabilità rilasciata dalla competente struttura del Dipartimento della Prevenzione dell'AUSL 3.

Art. 135 – Tutela dei pozzi e sorgenti ad uso privato

I pozzi o sorgenti ad uso privato per attingimento idropotabile dovranno essere protetti da una zona di tutela assoluta adibita esclusivamente alla captazione (almeno mt. 10 raggio all'interno della proprietà dell'utilizzatore).

Particolare cura dovrà essere posta affinché i pozzi non determinino rischi di inquinamento della falda sottostante.



Art. 136 – Acqua non potabile di pozzi privati

Quando l'acqua di un pozzo o sorgente privata finalizzata all'uso potabile sia riconosciuta non potabile, l'Autorità Sanitaria, sentito il parere della competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della AUSL3, disporrà i necessari provvedimenti per il ripristino dei requisiti di potabilità e per la tutela della salute pubblica.

Art. 137 – Dismissione di pozzi

Quando un pozzo non venga più adoperato per l'attingimento, la testa del pozzo dovrà essere chiusa ermeticamente e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili alla protezione della falda, secondo le eventuali indicazioni che saranno fornite dalla competente Autorità Provinciale.

Art. 138 – Divieto di uso improprio dell'acqua potabile in periodo di siccità

Il Comune, con apposita ordinanza sindacale, dichiara lo stato di siccità sulla base del monitoraggio effettuato dal gestore del servizio. In tale periodo è fatto divieto dell'uso e dell'impiego dell'acqua potabile al di fuori dell'utilizzo legato al fabbisogno strettamente personale ed al soddisfacimento delle esigenze igienico-sanitarie.

TITOLO IX

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E RICOVERI ANIMALI

Art. 139 – Procedure per la costruzione e l’attivazione di ricoveri permanenti di animali.

La costruzione di ricoveri permanenti per animali è soggetta al rilascio del titolo edilizio che si forma a seguito del parere delle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia edilizia.

L’attivazione degli stessi in edifici esistenti deve essere autorizzata dall’Ufficio della Polizia Municipale, nei casi in cui non sia prevista l’attivazione del SUAP, sentito il parere delle competenti strutture del dipartimento della prevenzione AUSL.

Stalle, scuderie, allevamenti domestici di suini sono vietati nelle aree interne al perimetro del centro urbano così come definito e delimitato nel R.U., ove, invece, è consentito l’allevamento familiare di animali da cortile, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolato.

Art. 140 – Caratteristiche generali delle stalle

Le stalle destinate al ricovero dei bovini, equini, suini, ovicapri ed avicunicoli, fermo restando l’obbligo del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 nell’allegato IV –Requisiti dei luoghi di lavoro, p.to 6.5., devono essere:

1. sufficientemente aerati e illuminati, a mezzo anche di canne di esalazione terminanti oltre la copertura del ricovero, ove le superfici apribili non fossero sufficienti ad assicurare un conveniente ricambio dell’aria confinata;
2. approvvigionati di acqua in quantità sufficiente, a seconda delle specie animali ricoverate;
3. dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami a mezzo di canalette per il recapito ed il convogliamento dei liquidi in depositi interrati a perfetta tenuta, opportunamente dimensionati in base al numero e alla specie dei capi, per consentire una capacità di accumulo di almeno tre mesi, dotati di sifone di intercettazione idraulica all’imbocco con le canalette e di canna di sfiato il cui terminale dovrà essere protetto con robusta reticella e posizionato preferibilmente oltre la copertura del ricovero asservito;
4. il pavimento, ad esclusione degli allevamenti ovicapri, deve essere impermeabile, ben connesso e conformato in modo tale da consentire il facile deflusso dei liquidi verso le canalette di cui al punto precedente;
5. le mangiatoie, le rastrelliere, gli abbeveratoi e il rivestimento della parte inferiore delle pareti dovranno essere fatti con materiale facilmente lavabile e, all’occorrenza disinfettabile;
6. le superfici apribili dovranno essere provviste di idonee protezioni contro gli insetti ed i roditori.

Le dimensioni della stalla, l’areazione e l’illuminazione devono essere tali da garantire agli animali allevati sufficienti condizioni di benessere.

Per quanto riguarda la vacche lattifere valgono le disposizioni di cui alla Legge n. 169 del 3.5.'89 ed al DPR. n. 54 del 14.1.'97 – “Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte”.

I recinti devono essere dislocati a distanza di almeno 20 metri dalle abitazioni diverse da quella ove risiede il conduttore dell’allevamento e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d’acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Le stalle con più di due capi di bovini o equini devono essere dotate di concimaia ai sensi dell’art.233 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

I ricoveri devono essere posti ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni diverse da quella dell’imprenditore agricolo e da spazi pubblici comunemente destinati allo stazionamento di persone.

Per le porcilaie potrà essere prescritta una maggiore distanza, in base alle valutazioni eseguite per ogni singolo caso dalle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della AUSL in base al numero di capi allevati, alle condizioni morfologiche del sito interessato, alla direzione prevalente dei venti ed al contesto edilizio urbanistico dell'insediamento di progetto.

Per gli allevamenti produttori di animali da sperimentazione si rimanda al Dec. Lgs. N.116/92 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 141 – Allevamenti a carattere familiare

Sono considerati a carattere familiare gli allevamenti con un numero di capi di norma non superiore a:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. bovini ed equini | n. 2 capi adulti; |
| 2. suini | n. 2 capi adulti; |
| 3. ovicapri | n. 3 capi adulti; |
| 4. avicoli | n. 20 capi adulti; |
| 5. conigli | n. 10 riproduttori. |

Le porcilaie a carattere familiare devono essere realizzate in muratura, ad una distanza minima di 30 metri dai fabbricati diversi da quelli ove risiede il conduttore, a 20 metri dalle strade pubbliche e a 5 metri dai confini di proprietà. Devono avere aperture sufficienti per il ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi e realizzati o rivestiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e, all'occorrenza, disinfettabile. Il pavimento deve essere conformato in modo tale da consentire il facile deflusso dei liquidi verso canalette di scolo per il recapito dei liquami in depositi interrati a perfetta tenuta tali da consentire una capacità di accumulo di almeno tre mesi, dotati di sifone di intercettazione idraulica all'imbocco con le canalette e di canna di sfiato il cui terminale dovrà essere protetto con robusta reticella e posizionato preferibilmente oltre la copertura del ricovero asservito.

I pollai e le conigliere devono essere realizzati ad una distanza minima di 20 metri dalle abitazioni diverse da quella ove risiede il conduttore, a 10 metri dalle strade pubbliche e a 5 metri dai confini di proprietà. Se tenuti in ricoveri chiusi, si dovrà provvedere a consentire un adeguato ricambio d'aria degli ambienti di ricovero i quali dovranno essere realizzati con materiali o strutture facilmente lavabili, anche di tipo precario purché confacenti alle esigenze di igiene, di benessere animale e di decoro ambientale. Tali ambienti dovranno essere collocati su platea cementizia e dovranno inoltre essere condotti in confacenti condizioni di pulizia e di decoro ambientale.

I ricoveri di animali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguati ai requisiti previsti nei precedenti paragrafi a seguito di comprovate situazioni di disturbo igienicosanitario ai residenti limitrofi, verificate dalle competenti strutture del Dipartimento di prevenzione della AUSL.

Art. 142 – Depositi ed esercizi di vendita di animali.

E' vietato tenere nell'ambito dell'abitato urbano depositi ed esercizi di vendita di cani, polli, uccelli, ed altri animali, anche non destinati all'alimentazione, senza il permesso del Sindaco il quale può concederlo dietro esito favorevole delle verifiche tecniche effettuate sugli esercizi che si intende attivare dalle competenti Strutture del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, volte ad accertare che tali esercizi possano funzionare nelle condizioni di tutela dell'igiene e sanità pubblica, della sanità e benessere degli animali e senza recare danno o molestia ai residenti limitrofi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale occorre che i locali siano ben ventilati, con pareti e pavimenti ben connessi, realizzati o rivestiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, dotati di acqua corrente idonea all'utilizzo e di sistema di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque di scarico la cui tipologia dovrà essere in dipendenza al corpo ricettore finale degli scarichi liquidi.

I locali dovranno altresì essere mantenuti costantemente nelle migliori condizioni di manutenzione e pulizia e dovranno essere osservate le disposizioni per la lotta contro gli insetti mediante l'apposizione di apposite reticelle alla superfici finestrate apribili e canne pendule alle porte.

Art. 143 – Allevamenti bradi e ricoveri temporanei.

L'allevamento brado o il ricovero temporaneo all'aperto di animali sono consentiti al di fuori dell'abitato, su uno spazio ad uso esclusivo dell'azienda nel rispetto delle distanze previste nell'art. 143.

Gli allevamenti all'aperto saranno costituiti da una parte coperta per il ricovero temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta dell'animale stesso.

La parte coperta, qualora non sussistano controindicazioni di ordine zootecnico, dovrà avere pavimentazione con scolo e raccolta di liquame; la parte scoperta dovrà essere mantenuta libera da ristagni ed impaludamenti.

Art. 144 – Concimaie.

Le concimaie ed i relativi depositi interrati per la raccolta a perfetta tenuta dei liquidi devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverati nella stalla e comunque tale da assicurare una capacità minima di stoccaggio di almeno quattro mesi.

La concimaia dovrà essere realizzata con platea cementizia o comunque impermeabile e pareti di contenimento ben connesse ed ugualmente rese impermeabili. Essa può essere del tipo scoperta o provvista di soprastante tettoia per la protezione dall'acqua piovana. In ogni caso la superficie del fondo dovrà essere realizzata con pendenze rivolte verso l'interno, convergenti verso un sistema di canalette per il convogliamento dei liquidi o direttamente verso la bocca del condotto di adduzione al deposito interrato, in modo tale da impedire comunque la fuoriuscita di liquidi all'esterno del manufatto.

La distanza delle concimaie dalle case di abitazione diverse da quella dell'imprenditore agricolo, come pure da pozzi destinati all'attingimento per usi domestici e depositi di acqua potabile posti a valle di essa, non potrà essere inferiore a 50 metri. La distanza da strade, pubbliche e private, non potrà essere inferiore a 25 metri.

Sono fatte salve le concimaie esistenti realizzate nel rispetto delle distanze precedentemente vigenti.

Nel caso di stalle preesistenti sprovviste di concimaia, qualora la realizzazione di questa secondo i requisiti di cui ai precedenti paragrafi risulti impossibile e solamente in presenza di un numero limitato di capi animali ricoverati o allevati, potranno essere valutate diverse sistemazioni dietro adeguata e dettagliata relazione giustificativa.

In ogni caso sono fatti salvi i disposti del Dlgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla salvaguardia delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento per usi potabili.

Art. 145 – Cumuli di letame su terreno agricolo.

Il deposito sul suolo tal quale di letame o stallatico è permesso solo su terreni agricoli, ai fini dell'utilizzazione di esso come ammendante/concimante, solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle normali pratiche agronomiche e nei limiti quantitativi limitati ai bisogni dei terreni agricoli disponibili.

I cumuli dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 25 metri da qualsiasi abitazione diversa da quella condotta dall'imprenditore agricolo, da strade pubbliche o private e a non meno di 50 metri da pozzi destinati all'attingimento di acque per uso domestico e da depositi di acqua potabile, se posti a valle dei cumuli stessi.

Art. 146 – Decesso bovini equini suini ed ovicapri

In caso di morte il detentore degli animali è tenuto a segnalare senza ritardo il decesso dell'animale alla competente struttura veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L.



Art. 147 – Trasporto e smaltimento carcasse

Il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di animali morti è a carico dei loro proprietari e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento Europeo del 3/10/2002.

L'Autorità Sanitaria Locale potrà autorizzare l'interramento delle carcasse degli animali morti qualora ricorrano i presupposti previsti dal sopracitato Regolamento CE.

Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 16.10.2003 “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”

Art. 148 – Manifestazioni con concentrazione di animali

L'organizzazione di manifestazioni comunque denominate nelle quali si verifichino concentrazioni di animali (fiere, mostre, manifestazioni ippiche, manifestazioni cinofile ecc.) è subordinata al rilascio di nulla-osta da parte della Autorità Sanitaria che lo rilascia, sentito il parere delle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. nel rispetto di quanto previsto D.P.R. 8-2-1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”.

TITOLO X

INDUSTRIE INSALUBRI

Art. 149 – Classificazione industrie insalubri

Sono classificate industrie insalubri le attività lavorative che, per le materie utilizzate o per il ciclo di lavorazione, sono comprese negli elenchi di prima e seconda classe delle lavorazioni insalubri, definite nei decreti del Ministero della Sanità, periodicamente aggiornati, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. 1265/1934.

Le attività rientranti negli elenchi sopradetti, oltre ad ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa specifica per i vari aspetti ambientali: emissioni, scarichi, rifiuti, sono sottoposte al controllo della A.U.S.L., per quanto riguarda la tutela igienico-sanitaria del vicinato ed ogni possibile conseguenza di nocumento, di insalubrità.

Art. 150 – Procedure

I titolari delle attività classificabili insalubri devono inoltrare al SUAP del Comune, almeno quindici giorni prima, la comunicazione di inizio attività, corredata della prescritta documentazione.

Preso atto della comunicazione, il SUAP la invia alla A.S.L. che, a campione o nei casi in cui ritenuto necessario, esegue un sopralluogo e ne invia le risultanze al Comune.

Anche le attività insalubri esistenti dovranno inoltrare a sanatoria, secondo le procedure sopra dette, la comunicazione di esercizio.

In caso che dal parere o dalle verifiche eseguite dalla A.S.L. si rilevi il possibile nocumento al vicinato il Sindaco può vietare l'attivazione della industria o subordinarla alla esecuzione degli interventi prescritti.

Il Sindaco può altresì disporre la sospensione o cessazione dell'attività nel caso in cui il titolare non abbia ottemperato alle prescrizioni dettate ed il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. dichiari il possibile nocumento al vicinato.

Art. 151 – Aree soggette a controlli di tutela da incidenti rilevanti

Nel caso di aree in cui siano presenti attività che comportano l'uso o il deposito di sostanze classificate pericolose, ai sensi del D.Lgs. 17.8.99 n 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" s.m.i. , per le quali è previsto l'obbligo di notifica al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità o alla Regione, il Comune porta a conoscenza la popolazione, che potrebbe essere coinvolta in caso di incidente rilevante, delle informazioni fornite dal gestore nonché di tutte le misure di sicurezza da adottare e delle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

TITOLO XI

TUTELA DALLA RUMOROSITA'

CAPO I - Adeguamenti ai limiti e risanamenti

Art. 152 – Competenze comunali di risanamento acustico

In riferimento al piano comunale di classificazione acustica il Comune provvede alla verifica dei livelli di rumorosità esistenti nelle varie zone ed in caso di superamento dei valori di attenzione, stabiliti, in base alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26.10.95 n 447, e all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.'97, elabora un piano di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico. In conformità della L.R. 89/98 ed ai criteri di indirizzo di cui alla deliberazione del C.R.T. n 77/2000 il piano di risanamento acustico individua i soggetti a cui compete la realizzazione degli interventi a breve, medio e lungo termine volti al raggiungimento dei limiti di attenzione stabiliti.

Devono avere priorità i risanamenti per scuole, ospedali e case di cura e le zone per le quali la differenza fra i livelli concretamente rilevati ed i parametri di riferimento della classe attribuita sono di maggiore entità.

Il Piano comunale recepirà altresì sia i piani aziendali di risanamento acustico, sia i piani pluriennali relativi alle infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n 89/98.

Art. 153– Attività lavorative commerciali e di servizio. Limiti di riferimento e criterio differenziale.

Piano Aziendale di risanamento acustico

Le attività che producono emissioni rumorose quali sorgenti sonore fisse, così come definite dall'art. 2, comma c) della Legge 26.10.'95 n. 447, devono rispettare i limiti di immissione e di emissione stabiliti nel D.P.C.M. 14.11.'97 per le singole classi di destinazione d'uso stabilite nella zonizzazione acustica del Comune.

Nei casi di disturbo acustico segnalato da cittadini permanenti nelle vicinanze di una attività rumorosa, vengono applicati anche i valori limite differenziali di immissione.

E' esclusa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.'97, l'applicazione del criterio differenziale alla rumorosità prodotta da:

1. attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali;
2. servizi ed impianti fissi degli edifici residenziali, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici stessi;
3. infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, ecc.). Per tali tipologie di rumorosità escluse dalla applicazione del criterio differenziale vengono comunque richiesti accertamenti fonometrici alla A.U.S.L., (che si potrà quindi avvalere anche delle misurazioni all'interno degli ambienti disturbati), per la valutazione del disturbo dal punto di vista di tutela sanitaria ed in base al parere emesso in merito il Sindaco può adottare provvedimenti con le prescrizioni e/o i limiti da impartire per la limitazione del disturbo acustico.

In base all'art.15 della Legge 447/'95 i titolari di imprese interessate all'eventuale superamento dei limiti di legge devono presentare apposito piano di risanamento acustico aziendale con le modalità ed i contenuti di cui all'allegato 1 della deliberazione C.R.T. n. 77/2000.

Art. 154 – Valutazione di impatto acustico

In base all'art.8 della Legge 447/'95, devono presentare al Comune la documentazione di impatto acustico secondo le modalità indicate dalla Delibera della Giunta Regionale n 788 del 13.7.99:

1. I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate all'art.8 della Legge 447/95 e di seguito riportate:

a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06;

- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs n. 285/92 e successive modifiche;
- d) discoteche e locali di pubblico spettacolo;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. I soggetti richiedenti il rilascio:

- a) di titoli edilizi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- c) di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di impatto acustico per le casistiche di cui al presente articolo deve essere presentata a corredo del titolo edilizio, della richiesta di autorizzazione all'esercizio o di licenza o di comunicazione di inizio attività.

La stessa documentazione d'impatto acustico dovrà essere ugualmente presentata nell'ambito della richiesta della licenza comunale per l'effettuazione di musica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/77 e per l'autorizzazione al prolungamento dell'orario di apertura degli esercizi che dispongono di impianti e/o macchinari in grado di costituire disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Art. 155 – Valutazione previsionale di clima acustico

In base all'art. 8 della Legge 447/95, i soggetti pubblici e privati titolari di progetti di realizzazione delle sottoelencate tipologie di insediamenti devono produrre una valutazione previsionale di clima acustico dell'area interessata alla realizzazione delle opere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, secondo le modalità indicate nella Delibera della G.R. 788/99:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1) dell'articolo 154 presente regolamento.

Art. 156 – Utilizzo di musica in esercizi pubblici

Gli esercizi (bar, ristoranti, pub, ecc.) che, pur non rientrando nelle casistiche con obbligo della licenza di pubblico spettacolo di cui al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18 giugno 1931, intendono utilizzare musica dal vivo o riprodotta, sono tenuti ad effettuare una preliminare verifica circa i possibili effetti sonori degli intrattenimenti musicali all'esterno del loro esercizio affinché sia valutato il clima acustico che si verrà a determinare presso i recettori sensibili e, nei casi ove si renda necessaria, la verifica puntuale del rispetto dei valori di livello sonoro previsti dalla vigente normativa, compreso il valore limite differenziale.

La procedura di presentazione della SCIA presso il SUAP per nuovi esercizi, o subentri, ove sia previsto l'utilizzo di musica, deve contenere anche la suddetta relazione previsionale di impatto acustico (redatta da tecnico in acustica ambientale) e l'orario durante il quale saranno attive tali sorgenti sonore.

La relazione sarà inviata ad ARPAT o ad ASL ed in caso ci siano elementi ostativi per la tutela da rumorosità degli abitanti limitrofi, il Sindaco può dettare prescrizioni o disporre il non utilizzo della musica.

Art. 157 – Attività all'aperto ubicate in contesti abitativi

L'utilizzo di macchinari, strumenti, impianti che producono emissioni rumorose, compreso il transito di mezzi anche pesanti con carico e scarico di materiali, anche se non continuativi, nell'ambito di qualsiasi attività lavorativa, al di fuori dei pubblici servizi, svolta all'aperto, in zone residenziali e comunque in un contesto abitativo, è vietato dalle ore 22 alle ore 7.

Le aziende che non potranno rispettare tale orario di inizio e termine dell'utilizzo dei macchinari rumorosi, dovranno chiedere al Comune, con le dovute motivazioni, una specifica autorizzazione, che potrà essere rilasciata dietro parere favorevole e le necessarie prescrizioni della A.U.S.L.

Art. 158– Avvisatori acustici

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati in attività lavorative solo nei casi di necessità riferibile alla sicurezza degli addetti alle lavorazioni e dei possibili frequentatori dell'area di movimentazione.

CAPO II - Autorizzazioni in deroga per attività temporanee**Art. 159 – Campo di applicazione**

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 1.12.98 n. 89 " Norme in materia di inquinamento acustico", a produrre una rumorosità in deroga, cioè superiore ai limiti previsti per la zona in cui sono ubicate. I limiti della deroga, come stabiliti di seguito, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più vicini o più disturbati.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Rientrano in tali casistiche i cantieri edili e stradali e le feste e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono soggette alle autorizzazioni in deroga le attività per le quali il titolare valuti, per la tipologia dei macchinari o degli impianti utilizzati, che sarà o potrà essere prodotta una rumorosità superiore ai limiti previsti per la zona di esecuzione.

Trattandosi di rumorosità in deroga superiore ai limiti di legge, dovranno comunque essere ridotte al minimo le molestie al vicinato ed adottati quindi tutti i possibili interventi ed accorgimenti per limitare la propagazione della rumorosità.

Su esplicita richiesta del titolare della attività, a seguito di dettagliata illustrazione delle modalità e dei tempi di svolgimento della stessa, i giorni di autorizzazione in deroga da prendere in considerazione per il rilascio della specifica autorizzazione sono quelli in cui si prevede il superamento dei limiti di zona (ad esempio per i cantieri i giorni di utilizzo dei macchinari rumorosi, per le feste e manifestazioni i giorni di effettuazione o riproduzione di musica o altre attività rumorose). La durata del cantiere o della manifestazione può essere quindi indipendente e superiore ai giorni di effettiva produzione della rumorosità in deroga.

CANTIERI EDILI E STRADALI**Art. 160 - Disposizioni generali**

I macchinari e gli impianti, sia fissi che mobili, utilizzati nei cantieri, devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere collocati in postazioni tali da limitare il più possibile la rumorosità verso i potenziali soggetti disturbati.

Le attrezzature non considerate per l'omologazione dalla normativa nazionale, quali gli attrezzi manuali, devono essere utilizzate adottando tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Salvo casi particolari adeguatamente motivati l'utilizzo dei macchinari rumorosi dovrà avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, entro la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 19 da ottobre ad aprile e dalle 7 alle 20 negli altri mesi; il sabato limitatamente dalle ore 8 alle 13.

Il limite di riferimento di emissione per la rumorosità in deroga è stabilito in 70 dB Leq (A) in facciata agli edifici limitrofi, in corrispondenza dei recettori vicini o più disturbati.

Per i lavori riguardanti ristrutturazioni interne il limite di riferimento, misurato all'interno dei locali vicini o più disturbati è stabilito in 65 dB (A).

Le modalità di misurazione sono quelle stabilite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 22.2.2000 n 77.

1. - Lavori urgenti

I lavori eseguiti da ditte per urgenze di pubblica e privata utilità non sono soggetti all'obbligo di richiesta di autorizzazioni in deroga. Sono pertanto esclusi gli interventi che non rientrano in una possibile programmazione, a causa della contingibilità in cui si verifica il guasto o l'evento, che dà luogo alla necessità di esecuzione di lavori urgenti di riparazione o rifacimento di impianti tecnologici, (rete del gas, della fognatura, dell'acquedotto, dell'elettricità ecc.).

2. – Lavori con richieste di deroga fino a 5 giorni lavorativi

Può essere presentata da parte del titolare della ditta, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione di svolgimento di lavori con rumorosità in deroga, secondo il fac-simile n. 2 nei casi in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

1. ubicazione del cantiere in classe III - IV e V non in prossimità di scuole ospedali e case di cura;
2. durata inferiore a 5 giorni lavorativi;
3. rispetto dei limiti di 70 dB(A) misurati in facciata agli edifici limitrofi e 65 dB (A) in caso di ristrutturazioni interne;
4. orario compreso nella fascia tra le 8 e le 19, escluso il sabato;

In caso i lavori siano eseguiti in una zona in prossimità di scuole, ospedali e case di cura o ubicata in classe I o II, dovrà essere comunque presentata richiesta di autorizzazione secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

3. - Lavori con richieste di deroga da 5 fino a 20 giorni lavorativi

Deve essere presentata una domanda per la rumorosità in deroga, secondo il fac-simile n. 3.

4. – Lavori con richieste di deroga superiori a 20 giorni lavorativi o in prossimità dei ricettori sensibili.

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato di cui ai precedenti commi 2 e 3 o che non prevedano di rispettarne le condizioni, deve essere presentata una domanda per l'autorizzazione in deroga secondo il fac-simile n. 4.

Art. 161 – Lavori non soggetti ad autorizzazione in deroga

Non sono soggetti ad autorizzazione per la rumorosità in deroga gli interventi con utilizzo di macchinari o utensili il cui funzionamento (considerato nell'insieme se i macchinari operano contemporaneamente) non dà luogo ad un superamento dei limiti di zona:

- a) interventi edili o di altra natura (riparazioni di falegnameria, altre riparazioni o manutenzioni varie) di modesta entità, eseguiti in proprio, all'interno o nelle pertinenze della propria abitazione, con l'utilizzo quindi di utensili di rumorosità limitata;
- b) cantieri edili che utilizzano mezzi e macchinari le cui emissioni rumorose non determinano un aumento dei limiti della zona di svolgimento dei lavori.

Per le due tipologie sopra dette dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare disturbo al vicinato.

L'uso degli utensili e macchinari dovrà avvenire nella seguente fascia oraria

Nei giorni feriali escluso il sabato:

- dalle 8 alle 19 da ottobre ad aprile;
- dalle 7 alle 20 negli altri mesi.

Il sabato:

- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 per tutti i mesi dell'anno.

Per questa tipologia di lavori, pur non rientrando essi nell'ambito della rumorosità in deroga, il Comune, in caso di segnalazione di disturbo al vicinato, può dettare prescrizioni a seguito degli accertamenti della A.U.S.L.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 162 - Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 163 - Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga al limite differenziale di immissione è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 164 - Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo complessivo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

MANIFESTAZIONI FESTE E SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO

Art. 165 – Disposizioni generali

Sono da considerare attività a carattere temporaneo gli spettacoli le feste e manifestazioni di durata limitata nel tempo che non superino, in uno stesso luogo, un periodo massimo complessivo di trenta giorni, in riferimento ad ogni anno solare. Esse possono essere permesse in deroga ai limiti della classe acustica in cui si svolgono.

Fino ad massimo di 15 giorni di rumorosità in deroga, nell'ambito della durata complessiva della manifestazione festa o spettacolo, sono previste procedure semplificate per il rilascio della autorizzazione.

In base alla rumorosità prodotta, ed all'eventuale disturbo acustico causato al vicinato, valutabile caso per caso, il Comune può disporre, con il supporto tecnico della A.U.S.L., una limitazione al termine massimo dei giorni richiesti.

Art. 166 – Svolgimento in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto

Ad avvenuta realizzazione e sistemazione dell'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo, individuata nella zonizzazione acustica e di altre che potranno successivamente essere individuate, le manifestazioni, le feste e gli spettacoli che in esse si potranno svolgere non saranno soggette ad

autorizzazione per la rumorosità in deroga, a condizione che non si superi, esternamente all'area, i limiti della classificazione acustica della zona esterna, in prossimità dei recettori sensibili presenti. Internamente all'area saranno stabiliti con successive norme i limiti da rispettare. Anche le condizioni di uso delle aree ed i tempi saranno stabiliti in apposite norme comunali relative all'uso dell'area, che saranno emanate ad avvenuta realizzazione/sistemazione dell'area stessa.

Art. 167 – Procedure autorizzative semplificate per giorni di deroga fino a un massimo di 15.

Condizioni

Deve essere garantito da parte del responsabile della festa o spettacolo, richiedente l'autorizzazione in deroga, il rispetto delle seguenti condizioni:

1. orario entro la fascia dalle ore 10 alle ore 24;
2. limiti considerati come emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, in prossimità dei recettori sensibili
 - a) 70 dBA fino alle ore 22
 - b) 60 dBA dalle ore 22 alle 24

1 - Per richieste di deroga di durata inferiore a 3 giorni

Potrà essere inoltrata, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione, almeno 10 giorni prima del previsto svolgimento, secondo l'allegato fac-simile n. 6.

2 - Per richieste di deroga superiori a 3 giorni fino a 15 giorni

Deve essere richiesta autorizzazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, secondo l'allegato fac-simile n. 8.

Il Comune valuta, congiuntamente alla U.F. di Igiene e Sanità Pubblica della ASL n.3, la documentazione inviata. Per i casi in cui il rispetto dichiarato dei limiti e degli accorgimenti tecnici per la limitazione del disturbo, indicati nella domanda, non siano sufficientemente attendibili, chiede che la documentazione sia integrata e redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 168 – Autorizzazioni generali

Per le feste che si svolgono ogni anno nel solito luogo e della stessa tipologia, della durata entro quindici giorni e con il rispetto dei limiti così come stabilito dall'art.167 (70dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno), il Comune può, al fine della semplificazione amministrativa, procedere annualmente al rilascio di una autorizzazione generale unica.

Tale provvedimento dovrà comunque contenere l'indicazione dei luoghi di svolgimento per ogni festa e le necessarie prescrizioni, e avrà efficacia solo ad avvenuta presentazione della comunicazione, secondo l'allegato fac-simile n. 7, da parte del responsabile della festa, dei giorni di svolgimento.

Art. 169 – Esclusioni dalle procedure semplificate

Non sono soggette alla disciplina di procedure semplificate:

1. feste, manifestazioni e spettacoli per le quali la rumorosità prodotta è superiore al limite di deroga generale di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni;
2. le feste, le manifestazioni o gli spettacoli con giorni di deroga superiori a 15;
3. le feste, le manifestazioni o gli spettacoli in prossimità di ricettori sensibili.

Per le tipologie di cui ai punti 1. e 2. e 3. la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata secondo l'allegato fac-simile n. 9.

Art. 170 – Sospensione delle attività rumorose in deroga

Qualora dagli organi di vigilanza sia rilevato dalle misurazioni eseguite, il mancato rispetto dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga o di altre prescrizioni dettate, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa, il Comune valuterà, in base al parere di tipo sanitario della A.S.L. i conseguenti provvedimenti da assumere, incluso la sospensione della attività rumorosa in deroga. La

ripresa dell'attività potrà avvenire a seguito della avvenuta realizzazione dei necessari interventi o accorgimenti tecnici eseguiti a garanzia del rispetto dei limiti in deroga.

TITOLO XII

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 171– Limiti di campo elettromagnetico

Gli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi esistenti e di nuova installazione non devono produrre valori di campo elettromagnetico tali da causare il superamento dei limiti di esposizione della popolazione e dei valori di attenzione e devono essere altresì compatibili con gli obiettivi di qualità, stabiliti dalla normativa vigente come misure di cautela ai fini della protezione da possibili effetti, ai sensi della Legge 22.2.2001 n 36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

La realizzazione o la trasformazione di detti impianti deve avvenire, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” previa presentazione della richiesta di autorizzazione o SCIA, secondo la potenzialità dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica.

Art. 172 – Pareri e controlli

Nei casi in cui dai calcoli previsionali sulle intensità di campo elettromagnetico, eseguiti dall'A.R.P.A.T., in base alla documentazione tecnica presentata dal gestore dell'impianto a corredo della domanda di autorizzazione o SCIA, si preveda che i valori di campo elettromagnetico raggiungano un mezzo dei limiti di legge (Decreto Ministeriale 10/9/98 n 381), il Comune richiede, ogniqualvolta lo ritenga necessario, misurazioni all'A.R.P.A.T. ed un parere sanitario alla A.U.S.L.

Art. 173 – Elettrodotti

Le linee e cabine elettriche esistenti e di nuova installazione non devono produrre valori di intensità di campo elettrico e di induzione magnetica superiori a quanto stabilito dalla normativa nei luoghi con permanenza di persone maggiore di 4 ore.

Esse devono inoltre rispettare le distanze dalle abitazioni previste dalla normativa sopradetta per le linee elettriche uguali o superiori a 132 Kv. e, per le linee a tensione inferiore le distanze previste dal Decreto Ministeriale 16.1.91.

TITOLO XIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 174 - Controlli e sanzioni

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento i competenti organi tecnici della A.S.L., del Dipartimento Provinciale AR.P.A.T. , la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale di Stato e, nell'ambito dell'espletamento di vigilanza di loro competenza, le Guardie Ambientali Volontarie.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano previste sanzioni specifiche dalla legislazione di settore, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del minimo e del massimo edittali fissati rispettivamente in € 25 e € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267.

Nella tabella sottostante si definiscono i minimi ed i massimi da applicarsi per alcune tipologie di violazioni, per le quali si prevedono importi superiori al minimo della fascia generale sopra detta .

Per le violazioni non contemplate espressamente nella tabella e non disciplinate da normativa statale o regionale o da altri regolamenti, si applica la sanzione generale da € 50 a € 500.

Articolo corrispondente	Minima €	Massima €
Art.11 Divieto di abbandono e di scarico di rifiuti in aree pubbliche e private: Comma 1. riguardante i rifiuti sanzioni e pene previste dal D.Lgs 152/2006 Commi 2. e 3. materiali e residui	83,00	500,00
Artt.15 e 16 Modalità conferimento rifiuti speciali utenze commerciali e mercati ambulanti Come già previsto nel Reg. Gestione Servizio Igiene Urbana	50,00	500,00
Art.17 Divieto distribuzione e applicazione volantini pubblicitari	50,00	500,00
Art.18 Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato	50,00	500,00
Art.19 Divieto di lavaggio autoveicoli	50,00	500,00
Art 21 Divieto transito dei mezzi motorizzati nei giardini pubblici	50,00	500,00
Art.22 Divieto transito mezzi motorizzati in sentieri e mulattiere fatte salve le sanzioni e pene previste dalla L.R. 27.6.1994 n 48	50,00	500,00
Art. 23 Divieto di campeggio	83,00	500,00
Art.26 Trattamento di piante soggette a infestazione da processionaria	50,00	500,00
Art.27 Divieto di abbruciamento - per i residui derivanti dal taglio di erba e potatura - per materiali diversi da quelli provenienti unicamente dal taglio di erba e potatura	50,00 83,00	500,00 500,00
Art.28 Protezione dei materiali trasportati da autoveicoli	83,00	500,00
Art 31 Attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti	83,00	500,00
Art.32 Attività che producono emissioni odorigene	83,00	500,00
Art.33 Attività di inquinamento atmosferico poco significativo	83,00	500,00
Art.34 Sfiati e ricambi d'aria	83,00	500,00
Art 35 Spandimento fertilizzanti ammendanti e concimi	50,00	500,00
Articoli del Capo II – dall'art. 39 all'art. 51 - Impianti termici Sanzioni e pene previste dalla Legge 5.3.1990 n 46 e dalla legge 10/91 per le violazioni non previste nella sopradetta normativa	83,00	500,00
Art. 54 Divieto di sbarrare intercettare e costruire in corsi d'acqua per le violazioni non previste dal D.Lgs 152/2006	83,00	500,00
Art 55 Conduzione dei terreni e delle aree scoperte	50,00	500,00
Art.56 Bacini per la raccolta e riutilizzo d'acqua	83,00	500,00
Artt. 57 e 58 Formazione di acqua stagnante e Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali	50,00	500,00
Art 60 Acque meteoriche	50,00	500,00
Artt. dal 63 al 70 per le violazioni non previste dal D.Lgs 152/2006	83,00	500,00
Artt.dal 73 al 79 Impiego di prodotti fitosanitari salve le sanzioni previste dalla L.R. 1/7/1999 n 36	83,00	500,00
Artt.dal 85 al 95 Sanzioni ai sensi del D. Lgs 81/2008	83,00	500,00
Artt. 96-104 Piscine e Palestre	83,00	500,00
Artt.dal 107 al 116 del Titolo Igiene dell'abitato e dei locali di abitazione Sanzioni previste dalla normativa urbanistica	83,00	500,00



Art. 117 Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici	50,00	500,00
Art.118 Controllo delle coperture e dei manufatti in cemento amianto	83,00	500,00
Art.131 Tutela delle fonti dell'approvvigionamento pubblico per le violazioni non previste dal D.Lgs 152/2006	50,00	500,00
Art. 132 Risparmio e utilizzo della risorsa idrica	83,00	500,00
Art.138 Divieto di uso improprio dell'acqua potabile in periodo di siccità	50,00	500,00
Art. 140 Caratteristiche generali delle stalle	83,00	500,00
Art. 141 Allevamenti a carattere familiare	83,00	500,00
Art. 142 Depositi ed esercizi di vendita animali	83,00	500,00
Art. 143 Allevamenti bradi e ricoveri temporanei	83,00	500,00
Art. 144 Concimaie	83,00	500,00
Art. 150 Procedure per inizio attività industria insalubre	83,00	500,00
Artt. 153-156 del Titolo Tutela dalla rumorosità Sanzioni previste dalla Legge 26.10.1995 n 447 e dalla L.R. 1.12.1998 n 89		
Art. 157 Attività all'aperto ubicate in contesti abitativi	83,00	500,00
Art. 158 Avvisatori acustici	50,00	500,00

Per tutte le violazioni non sanzionate dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

INDICE SCHEDE TECNICHE

(Allegati al regolamento d'Igiene del Comune di Agliana)

- SCHEDA N. 1** – LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA
- SCHEDA N. 2** – CARATTERISTICHE DELLE FOSSE BIOLOGICHE O IMHOFF
- SCHEDA N. 3** – DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D'ILLUMINAMENTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI
- SCHEDA N. 4** – DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D'ILLUMINAMENTO NATURALE NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONI
- SCHEDA N. 5** – DETERMINAZIONE DEL REQUISITO DI AREAZIONE NATURALE
- SCHEDA N. 6** – DEFINIZIONE DEL MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI DI ABITAZIONI ESISTENTI SU EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLO

SCHEDA N. 1

Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

a cura di ARPAT



INDICE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. COMPETENZA
4. DEFINIZIONI
5. CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE)
6. TRATTAMENTI
 - 6.1 PRIMARI
 - 6.2 SECONDARI
 - 6.2.1 POZZI PERDENTI (O ASSORBENTI)
 - 6.2.2 SUB-IRRIGAZIONE
 - 6.2.3 SUB-IRRIGAZIONE DRENATA
 - 6.2.4 FITODEPURAZIONE
 - 6.2.4.1 A FLUSSO SUB-SUPERFICIALE ORIZZONTALE
 - 6.2.4.2 A FLUSSO SUB-SUPERFICIALE VERTICALE
 - 6.2.4.3 FITODEPURAZIONE CON SISTEMA IBRIDO
 - 6.2.5 DEPURATORI BIOLOGICI AD OSSIDAZIONE TOTALE
 - 6.2.6 S.B.R. – SEQUENCING BATCH REACTOR
 - 6.2.7 DISCHI BIOLOGICI
7. MANUTENZIONE
8. BIBLIOGRAFIA

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Queste Linee Guida sono state predisposte da ARPAT per riportare i più usuali sistemi di trattamento degli scarichi domestici, da impiegare in aree non servite da pubblica fognatura, secondo la normativa di settore ad oggi vigente.

Possono essere di riferimento per chi è designato a valutare o predisporre progetti di impianti nell'ambito di procedimenti di autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati in aree non servite da pubblica fognatura, nonché di adeguamento di impianti ritenuti non più sufficienti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 152/99 e s.m.i. - *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*
- L.R. 64/01 e s.m.i.- *Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.*
- D.P.G.R. 28/R/03 - *Regolamento di attuazione dell'art. 6 della LR 21.12.2001, n. 64 Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla LR 1 dicembre 1998, n. 88*
- Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 - *Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*
- L.R. 23 gennaio 1986, n. 5 - *Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (Art. 14 L. 319/1976)* ¹

3. COMPETENZA

Il Comune è competente per il rilascio di autorizzazioni allo scarico fuori fognatura delle seguenti tipologie di impianti di trattamento di reflui:

- domestici fino a 100 AE
- assimilati a domestici, come da Tab.1 dell'All. 1 del DPGR 28/R/03, nei limiti previsti dalla colonna D

secondo gli specifici riferimenti normativi di seguito riportati:

- Art. 2 comma 2 - L.R. 64/01 e s.m.i. :
Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque domestiche è di competenza del comune
- Art. 2 comma 3 bis ²- L.R. 64/01 e s.m.i. :
I comuni, contestualmente alle concessioni edilizie e alle autorizzazioni edilizie, possono disciplinare il rilascio delle autorizzazione agli scarichi degli insediamenti per i quali le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate.

¹ Per quanto non normato e non in contrasto con la normativa vigente

² Comma aggiunto dall'art. 3 - L.R. 12/02

- Art. 9 del DPGR 28/R/03
Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.
 1. Il comune con proprio atto definisce, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l. r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 2, della l. r. 64/2001.
 2. Ai fini di cui al comma 1 il comune provvede:
 - a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento AE;
 - b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a cento AE;
 - c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

4. DEFINIZIONI

- Acque reflue domestiche: Si intendono per acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, di cui alla tab. 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 Maggio 2003 n. 28/R;
- Acque reflue assimilate a domestiche: le acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempreché rispettino tutte le condizioni di cui all'allegato 1.(Art. 17 D.P.G.R. 28/R/03)
- Acque pluviali o meteoriche provenienti da coperture e aree pavimentate, devono essere tenute separate dai reflui domestici.
- "Abitante Equivalente" AE: è un modo per esprimere il carico organico biodegradabile dello scarico, viene definito con modalità diverse:
 - *Richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno. (D. Lgs. 152/99 e s.m.i.).*
 - *Richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 grammi al giorno o ad un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno, facendo riferimento al valore più alto. (D.P.G.R. 28/R/03)*
 - *In base a metodi convenzionali riportati anche da regolamenti comunali*
- Trattamento appropriato: Si intende per trattamento appropriato, il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obbiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni della tab. 2 dell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 Maggio 2003 n. 28/R ed ai sistemi suggeriti dallo stesso Decreto.

5. CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE)

Il dimensionamento dell'impianto di trattamento dei reflui deve essere fatto in base al numero degli AE che possono essere calcolati:

1. *Con sistema convenzionale - adatto per scarichi da insediamenti essenzialmente residenziali*
2. *In base alla portata di punta al momento di massima attività dell'insediamento produttivo – per gli scarichi assimilati a domestici*

Come esempio di sistema convenzionale di calcolo, riportiamo la seguente tabella tratta dal “Regolamento dell'edilizia del Comune di Firenze - Cap. Smaltimento dei Liquami” :

- un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione (oppure 1 AE per 100 m³ di volume abitativo)
- un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Come esempio di scarico assimilato a domestico possiamo riferirci al lavaggio dei tini da parte di un'azienda vinicola. In questo caso il calcolo degli AE deve essere effettuato sulla portata massima di refluio che viene istantaneamente scaricato dopo i/l lavaggi/o, tenendo conto che 1 AE equivale, in termini di portata, a 200 litri per abitante per giorno.

Possono essere reperite in testi specializzati anche tabelle comparative, che per specifiche attività, danno il numero di AE per persona addetta o per unità di prodotto.

6. TRATTAMENTI

I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti di tipo primario e di tipo secondario.

L'uso del trattamento primario è reso obbligatorio dai Regolamenti Comunali e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) anche per l'allacciamento alla pubblica fognatura, indipendentemente dal fatto che la stessa sia soggetta o meno a depurazione finale. Lo scarico di reflui domestici o assimilati in pubblica fognatura è sempre ammesso, non necessita di autorizzazione e l'obbligo di allacciamento è disposto dal già menzionato Regolamento S.I.I. o da provvedimenti dell'Autorità Comunale.

Il solo trattamento primario non è più ritenuto sufficiente per gli scarichi domestici, derivanti da edifici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura, che perciò devono recapitare sul suolo, sottosuolo o acque superficiali. Art. 27 comma 4 D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

In pratica, al trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire complessivamente un “*trattamento appropriato*” che, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.

Le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati sono riportate nella Tab. 1 dell'All. 2 del DPGR 28/R/03

6.1. TRATTAMENTI PRIMARI

Vanno annoverati tra i trattamenti di tipo primario:

- Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere
- Fosse settiche di tipo IMHOFF
- Pozzetti degrassatori

Provocano la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dallo scarico oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo.

Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.

6.2. TRATTAMENTI SECONDARI

Riportiamo i più usuali tipi di impianti che vanno a completare i trattamenti appropriati. Sono da privilegiare quei trattamenti secondari che comportano uno scarico in acque superficiali. L'immissione di scarichi sia pure depurati nei primi strati del suolo deve essere limitata ai casi non trattabili diversamente. Comunque, per la definizione dei massimi volumi scaricabili, restano vincolanti le capacità di assorbimento del terreno. Per cui riteniamo necessario per una corretta valutazione dei progetti dei sistemi depurativi, richiedere anche una Relazione Geologica che definisca:

- la stabilità dell'impianto
- la permeabilità del suolo
- l'interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera
- la presenza di pozzi per approvvigionamento idrico
- il corpo idrico recettore

6.2.1. POZZI PERDENTI (O ASSORBENTI)

Tale sistema è costituito da un pozzo coperto che attraversa lo strato di terreno impermeabile penetrando fino allo strato sottostante permeabile, consentendo la dispersione del liquame. Non sono ammessi per i nuovi insediamenti.

Per gli impianti ancora presenti nei vecchi insediamenti il loro utilizzo dovrà essere valutato dalle autorità competenti caso per caso sulla base di una relazione redatta da un tecnico abilitato che tenga conto dello stato di conservazione del manufatto, del dimensionamento, delle caratteristiche del suolo e della vulnerabilità della falda acquifera. La superficie in m² della parte perdente del pozzo deve essere proporzionale al n° di AE.

6.2.2 SUB-IRRIGAZIONE

Questo sistema, applicato all'effluente di una vasca IMHOFF o di una fossa settica, consente sia lo smaltimento che una ulteriore depurazione, sfruttando le capacità depurative del terreno; meccaniche, chimiche, biologiche.

L'effluente si disperde nel suolo senza determinare fenomeni di inquinamento o problemi di natura igienica (impaludamenti).

A monte deve essere presente un sifone di cacciata, in modo che vengano convogliate, seppur in maniera intermittente, portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema.

Tale metodologia è applicabile a terreni naturali permeabili con falda acquifera sufficientemente profonda.

Il sistema, può essere impiegato quando si ha un sufficiente spazio libero vicino all'edificio per la dispersione delle acque chiarificate in sottosuolo, per insediamenti assimilabili al civile di consistenza minore ai 50 vani o 5000 mc di volume (Per il dimensionamento viene fatto riferimento a quanto previsto dall'allegato V alla Delibera Interministeriale 4.02.1977).

Caratteristiche costruttive:

Lo sviluppo della condotta disperdente è in funzione della natura del terreno e del tempo di percolazione. (vedi Tab. 2)

Collegamento a tenuta tra la fossa settica e il pozzetto di carico.

Pozzetto di carico con sifone di cacciata adatto per liquami

Condotta disperdente costituita da elementi tubolari : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Diam.} = 100 \div 120 \text{ mm} \\ L = 300 \div 500 \text{ mm x elemento} \\ \text{Pendenza} = 0.2 \div 0.5 \% \end{array} \right.$

Trincea: $\left\{ \begin{array}{l} \text{profondità } 600 \div 700 \text{ mm} \\ \text{Larghezza} \geq 400 \text{ mm} \end{array} \right.$

Parte inferiore dello scavo riempita per 300 mm di pietrisco con la condotta posta nel mezzo, parte superiore interrata. Porre tra interro e pietrisco uno strato di tessuto non tessuto per evitare, prima dell'assestamento, penetrazione nei vuoti di pietrisco. (Fig. 4)

La trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Ubicazione: distanza ≥ 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile
distanza tra la falda ed il fondo della trincea ≥ 1 m. (Fig. 5 e Fig. 6)

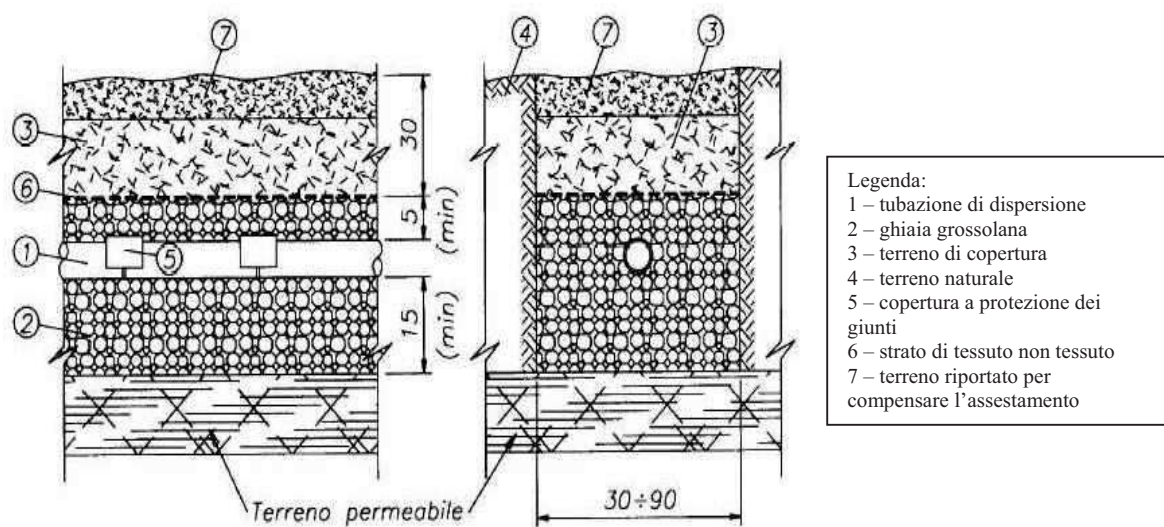


Fig. 4 – Schema di trincea per la sub-irrigazione nel terreno

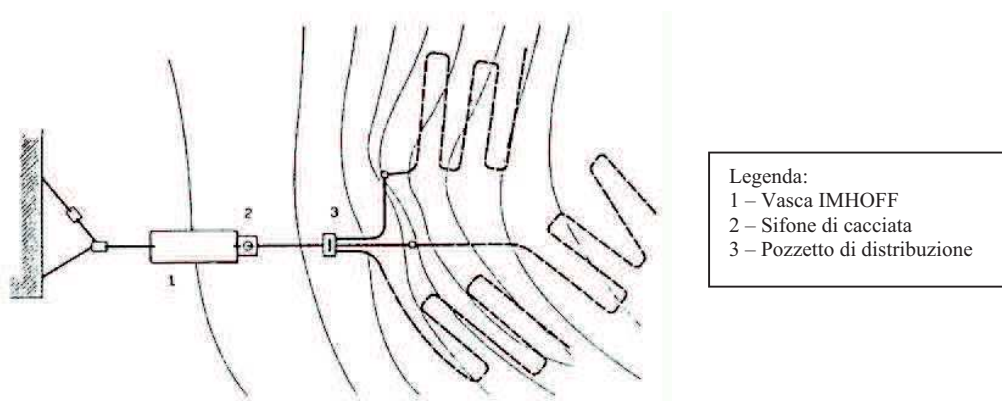


Fig. 5 – Andamento planimetrico delle condotte di sub-irrigazione

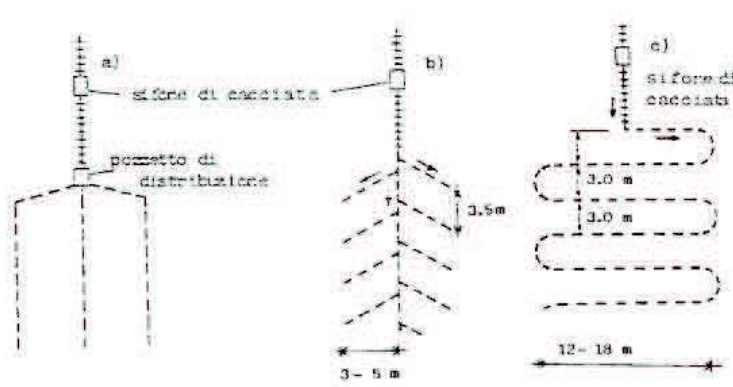


Fig. 6 – Disposizione delle condotte di sub-irrigazione

NATURA TERRENO	TEMPO PERCOLAZIONE (min)	LUNGHEZZA CONDOTTA (metri / AE)
Sabbia sottile, materiale leggero di riporto	< 2	2
Sabbia grossa e pietrisco	5	3
Sabbia sottile con argilla	10	5
Argilla con poca sabbia	30÷60	10
Argilla compatta	> 60	non adatta

Tab 2 - Lunghezze unitarie delle condotte disperdenti per sub irrigazione
(come da All.5 Delib. Com. Intermin. 4 Febbraio 1977)

Nota: Prova di Percolazione: viene praticato nel terreno un scavo a pianta quadrata con lato = 300 mm e profondo fino alla quota di posa della tubazione, viene riempito di acqua fino a saturazione delle pareti e lo si lascia svuotare completamente. A questo punto viene riempito nuovamente per 150 mm e si misura il tempo impiegato affinché il livello si abbassa di 25 mm (**Tempo di percolazione**).

6.2.3. SUB-IRRIGAZIONE DRENATA

Tale sistema viene utilizzato in caso di terreni impermeabili. Il liquame emesso dalla condotta disperdente percola in uno strato di pietrisco e viene raccolto da una seconda condotta denominata drenante posizionata al di sotto della prima. Vi sono inoltre tubi di aerazione che consentono al liquame di essere ossidato.

Caratteristiche costruttive: Lunghezza condotta disperdente e condotta drenante = $2 \div 4$ m /AE

(Figura 7)

Collegamento a tenuta tra vasca settica, pozzetto di carico, condotta disperdente e condotta drenante.

Trincea: {

- profondità = $0.6 \div 0.8$ m
- Larghezza base ≥ 0.6 m
- Pendenza del fondo verso il centro
- Fondo rivestito da strato di argilla $0.08 \div 0.15$ m o geomembrana
- Dal fondo vi sono tre strati di pietrisco con diverse pezzature
 - 0.2 m con pezzatura $6 \div 8$ cm dove è affogato il tubo drenante
 - $0.6 \div 0.8$ m con pezzatura $3 \div 6$ cm
 - $0.25 \div 0.30$ m di pietrisco grosso dove è posizionato la condotta disperdente
- Il tutto viene ricoperto con il terreno dello scavo interponendo tra terra e pietrisco uno strato di tessuto non tessuto

Tubi di aerazione: in PVC con diametro di $100 \div 200$ mm posizionati nel terreno fino all'altezza della condotta drenante e distanti $2 \div 4$ m.

La condotta drenante deve sfociare in un idoneo recettore e lo sbocco deve essere posizionato 5 m a valle della chiusura della condotta disperdente.

Nel caso di impianti a sviluppo complesso tenere conto delle distanze:

- $6 \div 8$ m tra trincee di rami contigui
- $1,5 \div 2$ m tra condotte perdenti affiancate nella stessa trincea

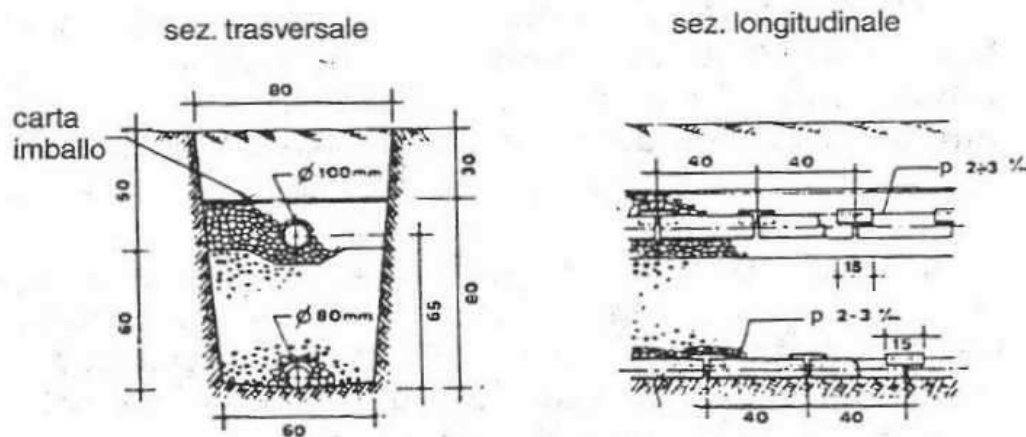


Fig. 7 – Impianto di sub-irrigazione drenata

6.2.4. FITODEPURAZIONE

Con il termine di fitodepurazione s'intende un processo naturale di trattamento delle acque di scarico di tipo civile, agricolo e talvolta industriale basato sui processi fisici, chimici e biologici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide. Si tratta essenzialmente di sistemi ingegnerizzati progettati per riprodurre i naturali processi autodepurativi presenti nelle zone umide. Tali sistemi sono posti a valle di un primo trattamento del refluo tramite degrassatori, fosse settiche, fosse IMHOFF. Di norma funzionano per gravità e non necessitano di energia elettrica.

Si suddividono in sistema:

- ❑ a flusso libero - FWS
- ❑ a flusso sub-superficiale orizzontale – SFS-h
- ❑ a flusso sub-superficiale verticale – SFS-v
- ❑ ibrido

Di seguito vedremo alcuni tipi d'impianto ricordando che con il termine "orizzontale" e "verticale" si individua l'andamento del refluo all'interno del bacino; nel primo caso il refluo lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente, raccolto dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviato al corpo recettore.

Tralasciamo i sistemi a flusso libero; questi sono veri e propri stagni con profondità di poche decine di centimetri e necessitano di ampie superfici. Sono utili per grosse utenze e con funzioni di trattamento terziario cioè un ulteriore affinamento dopo un trattamento secondario con fitodepurazione o con altri sistemi.

6.2.4.1. FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUB-SUPERFICIALE ORIZZONTALE SFS - h

E' un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto in "vasche" o "vassoi assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche. L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita. Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca).

La depurazione avviene per:

- ❑ azione diretta delle piante che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.), fanno da supporto per i batteri ed hanno azione evapotraspirante.
- ❑ azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.

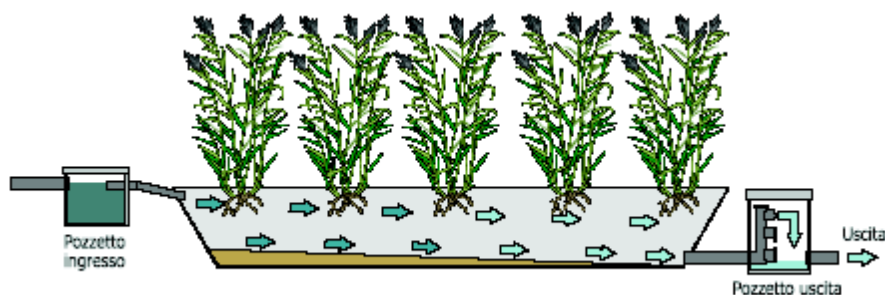


Fig. 8 – Fitodepurazione – SFS-h

Caratteristiche costruttive del Vassoio Assorbente:

costituito da un bacino a tenuta riempito con terra vegetale nella parte superiore e pietrisco nella parte inferiore. Se il suolo non è impermeabile (permeabilità $\geq 10^{-7}$ m/s) impermeabilizzare artificialmente anche tramite geomembrana
 Sulla superficie verranno sistemate le piante: macrofite radicate emergenti (elofite)
 In tabella 3 sono riportate alcune specie particolarmente adatte alla piantumazione.
 Pendenza del fondo del letto circa 1%

Dimensioni del Vassoio Assorbente:

superficie: $4 \div 6 \text{ m}^2/\text{AE}$ e comunque funzione del reflujo da smaltire.
 Superficie minima: 20 m^2 .
 Profondità: $0.60 \div 0.80 \text{ m}$ così suddivisa dal basso verso l'alto:
 $0.15 \div 0.20 \text{ m}$ ghiaione (40/70)
 0.10 m ghiaia (10/20)
 strato con telo di tessuto non tessuto
 $0.35 \div 0.50 \text{ m}$ terra vegetale
 Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie della terra vegetale

Messa in esercizio:

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda freatica da un possibile inquinamento ma anche dalle acque meteoriche. La granulometria della ghiaia deve essere tale che sia sempre mantenuto uno spazio libero sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua.

Viene disposto inoltre: un pozzetto di ispezione a valle della fossa IMHOFF (o settica) per poter controllare il buon scorrimento del liquido e la sua ripartizione nel vassoio assorbente. Un pozzetto d'ispezione posizionato a valle dello stesso letto assorbente per poter prelevare campioni dei liquami.

Accorgimenti:

oltre alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere inalterate nel tempo le funzioni evaporative, è bene ricoprire il letto assorbente con uno strato di paglia e foglie secche in zone dove la temperatura durante l'inverno possa andare sotto lo zero.

Per le medie utenze, non è conveniente fare vasche troppo ampie, ma può essere utile predisporre più vasche piccole, a coppia in parallelo e/o anche in serie, con ripartitore di portata e sistemi di by-pass per la manutenzione.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Phragmites australis (o communis)</i>	Cannuccia di Palude
<i>Typha latifolia</i>	Mazzasorda, sala
<i>Typha minima</i>	Mazzasorda
<i>Typha angustifolia</i>	Stiancia
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Giunco da corde
<i>Juncus spp</i>	Giunco

Tab. 3 – Piante utilizzate nei sistemi fitodepurativi a flusso sub-superficiale

6.2.4.2. FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUB-SUPERFICIALE VERTICALE SFS - v

Il refluo da trattare scorre verticalmente nel letto assorbente e viene immesso nelle vasche con carico alternato discontinuo (tramite pompe o sistemi a sifone). Il refluo fluisce impulsivamente dalla superficie attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura) consentendo di non ossigenare tale zona e favorendo così i processi di denitrificazione. Anche in questo caso il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita

Caratteristiche costruttive Vassoio Assorbente:

Il bacino deve essere impermeabile: prefabbricato o impermeabilizzato con geomembrana.

Sul fondo come detto in precedenza viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un pozzetto d'ispezione e quindi inviato al corpo recettore

Altezza strato drenante: medium di ghiaia di 1m

Sistema di tubazioni forate in polietilene (Φ 100/120 mm) sopra il medium.

Distanza tra i tubi ≥ 1 m.

Ulteriore strato di ghiaia altezza 100÷150 mm a ricoprire le tubazioni

Ulteriore strato di terra dove effettuare la piantumazione

Dimensioni Vassoio Assorbente

superficie: $2\div 4 \text{ m}^2$ /AE. e comunque funzione del refluo da smaltire.

superficie minima: 10 m^2 .

Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie della terra vegetale per contenere le acque meteoriche

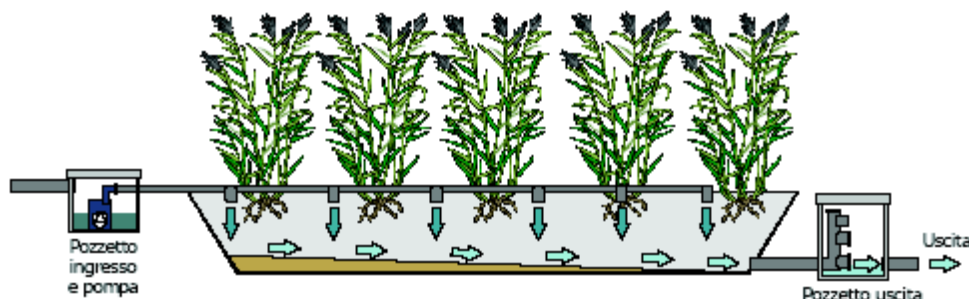


Fig. 9 – Fitodepurazione SFS – v

6.2.4.3. FITODEPURAZIONE CON SISTEMA IBRIDO

Per utenze medio-grandi possono essere predisposti sistemi di trattamento con fitodepurazione che alternano vasche a flusso orizzontale con vasche a flusso verticale anche a coppia in batteria, per sfruttare le capacità depurative di entrambi i sistemi per le sostanze azotate. Come ulteriore sistema di rimozione delle sostanze azotate e di abbattimento della carica batterica, può essere previsto anche uno stadio finale a flusso libero. Questi sistemi ibridi possono essere particolarmente indicati per trattare scarichi recapitanti in aree sensibili.

6.2.5 DEPURATORI BIOLOGICI AD OSSIDAZIONE TOTALE

Sono impianti compatti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi. Tale processo prevede le fasi di aerazione e sedimentazione secondaria. Nella zona (vasca) di ossidazione viene apportata aria tramite diffusori, nella successiva vasca di sedimentazione avviene la chiarificazione del refluo depurato. Costruttivamente l'impianto è suddiviso in due comparti comunicanti idraulicamente e percorsi in serie dal liquame e realizzato in carpenteria metallica o in struttura prefabbricata. I fanghi di supero devono essere periodicamente estratti ed inviati allo smaltimento.

Gli impianti ad ossidazione totale sono limitati nel loro utilizzo poiché:

- richiedono energia elettrica: anche se il consumo energetico non è elevato;
- richiedono manutenzione specializzata
- sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità per quanto minore è il numero di utenti. E' dunque auspicabile la previsione a monte di sistemi di equalizzazione che possono distribuire il carico in arrivo in modo omogeneo durante la giornata. Anche una vasca IMHOFF in ingresso, tuttavia, può smorzare quanto meno i picchi di portata.

³*Caratteristiche costruttive:* Volume = 300÷350 litri / AE. Suddivisi: $\frac{3}{4}$ comparto aerazione
 $\frac{1}{4}$ comparto sedimentazione

altezza = 2÷3 m

lunghezza = 2.50÷4.50 m

larghezza = 1.3÷2.5 m

potenza installata = 15÷20 watt / AE

Nota: per impianti dove vi sia presenza temporanea di utenti quali scuole, officine, uffici, ecc., volumi e potenze si possono ridurre da 1/3 a 1/4.

Caratteristiche di dimensionamento: si possono riprendere i parametri previsti per gli impianti a fanghi attivi classici quali:

- Carico idraulico specifico 150÷250 l/ab.x giorno
- Carico organico specifico 30÷60 g BOD₅/ab.x giorno
- Fabbisogno di acqua 250 l/ab.x giorno

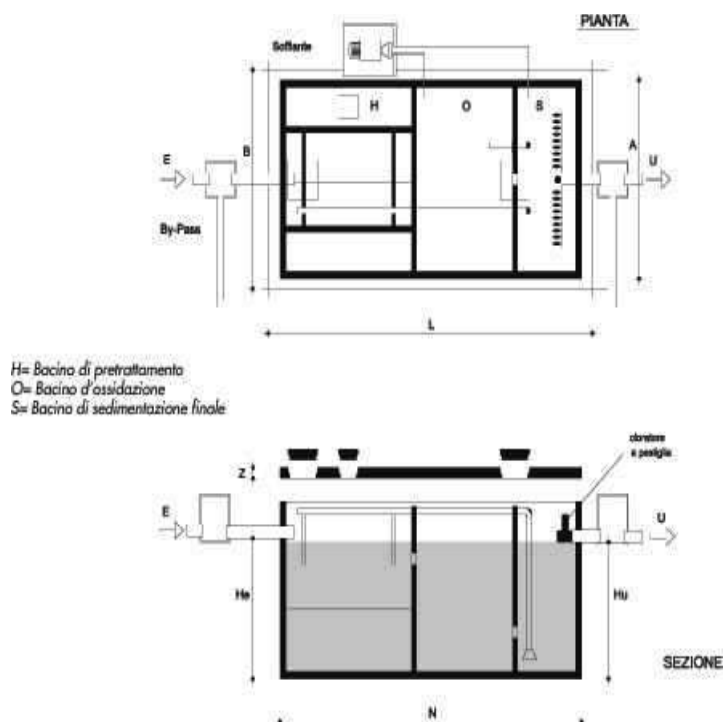


Fig. 10 – Impianto ad ossidazione totale

³ Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati. Va scelto il modello adatto a trattare il carico inquinante in AE. Rispettare le prescrizioni del costruttore.

6.2.6. IMPIANTI SBR – “SEQUENCING BATCH REACTOR”

Gli SBR sono dei sistemi di trattamento biologici a flusso discontinuo, costituiti da bacini unici (due o più in parallelo) in cui si sviluppano sia i processi biologici (ossidazione/nitrificazione - denitrificazione - rimozione biologica del fosforo) che la fase di sedimentazione e dai quali si provvede altresì all'estrazione dell'effluente depurato e dei fanghi di supero. Tali processi vengono condotti in tempi diversi, variando ciclicamente le condizioni di funzionamento dell'impianto mediante un sistema di programmazione temporale automatizzato: operando sui tempi delle varie fasi, si ripropone, di fatto, un processo a fanghi attivi, con una sequenza delle diverse fasi di processo temporale piuttosto che spaziale come negli impianti tradizionali.

La peculiarità degli SBR consiste nella possibilità che essi offrono di poter variare di volta in volta la durata dei tempi, a seconda delle reali esigenze di trattamento del refluo, quasi come se in un impianto convenzionale si potesse modificare la configurazione geometrica e la proporzione tra i volumi dei singoli comparti.

I principali vantaggi degli SBR rispetto ai tradizionali impianti a fanghi attivi consistono: nella semplicità impiantistica (mancanza di ricircoli) e nelle ridotte volumetrie (assenza del sedimentatore secondario); nella flessibilità gestionale, che garantisce una buona efficacia depurativa anche in condizioni di elevata variabilità del carico idraulico ed inquinante; nelle migliori efficienze depurative, in virtù della migliore selezione microbica, garantita dall'alternanza nella stessa vasca di fasi anossiche, anaerobiche ed aerobiche.

⁴*Parametri di dimensionamento:* Solidi sospesi miscela aerata (MLSS) = 2000÷3000 mg / l
Tempo di detenzione idraulica:

- fase anaerobica 1.8÷3 h
- fase aerobica 1÷4 h

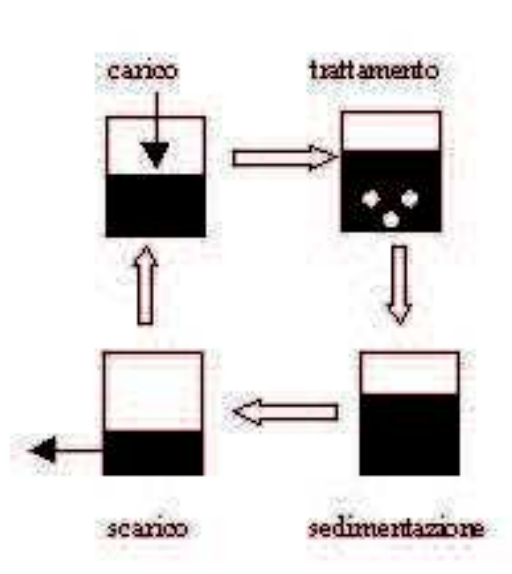


Fig. 11 – Schema di processo reattore SBR (Sequencing Batch Reactor)

6.2.7 DISCHI BIOLOGICI

Un'altra tipologia di apparecchiatura usata nel trattamento secondario aerobio è costituita dai dischi biologici rotanti o a film biologico mobile. Sono formati da un rullo che gira grazie a un albero motore che ruota al suo interno. I dischi sono di materiale plastico bagnati dal refluo per una superficie inferiore al 50%. La superficie totale offerta ai liquami da depurare risulta in genere di 9÷12 m² ossia almeno 0.5÷2 m² per AE, con una velocità di rotazione da 2 a 5 giri/minuto.

⁴ Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati. Va scelto il modello adatto a trattare il carico inquinante in AE. Rispettare le prescrizioni del costruttore.

Durante la rotazione i microrganismi si depositano sul disco formano un film di materiale organico che aumenta il proprio spessore. Vicino ai dischi si creano condizioni di anossia e avranno luogo processi prevalentemente anaerobi.

Caratteristiche costruttive: lunghezza massima dell'asse di rotazione dei bio-dischi circa 8 m

7. **MANUTENZIONE**

L'efficacia di un **“trattamento appropriato”** è garantita dalla corretta gestione e manutenzione dell'impianto che devono essere dimostrate dal titolare dello scarico. L'ente che lo autorizza ne definisce le condizioni nel provvedimento di autorizzazione (Art. 19 comma 3b e 4a-b DPGR 28/R/03).

Gli impianti di trattamento primario devono essere periodicamente controllati, provvedendo allo spurgo, all'allontanamento dei fanghi ed la pulizia dei pozzetti degrassatori.

Per i letti dei fitodepuratori, bisogna periodicamente eliminare le piante infestanti e sfalciare o anche diradare le macrofite.

Per gli impianti a fanghi attivi, provvedere alla verifica e manutenzione periodica delle parti elettromeccaniche. Se occorre, asportare il fango in esubero.

Verificare periodicamente l'efficacia del trattamento dalla qualità del refluo scaricato.

8. **BIBLIOGRAFIA**

1. *Manuale di Ingegneria civile e ambientale 1*. Quarta Edizione– Zanichelli / ESAC; 2003.
2. L.Masotti, *Depurazione delle acque*; Calderini 1987.
3. F. Malpei, *Corso di Ingegneria sanitaria e ambientale 2002/2003* – Facoltà di Ingegneria di Lecco.
4. *Linee Guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche*; ARPA Sezione Provinciale di Ravenna – 2^a Ed. Gen. 2002.
5. *La fitodepurazione: applicazioni e prospettive*; Atti del Convegno - Volterra 17-19 giugno 2003.
6. *Linee Guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali per la depurazione di reflui civili*; APAT - ARPAT CTN_AIM Gennaio 2004.
7. L. Giovannelli, L. Rizzi, *Il trattamento di acque reflue di comunità inferiori a 2000 AE - Un percorso per l'individuazione delle tecnologie più appropriate*; ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI PROGETTO

Insediamiento Esistente ☐

Nuovo Insediamiento ☐

Ristrutturazione ☐

Recettore dello scarico:

Suolo ☐

Acque Superficiali ☐

Falda Vulnerabile ☐

1. *Calcolo Abitante Equivalente [AE]*

In base ai Regolamenti Comunali	SI	☐			N° A.E.
	NO	☐	Specificare modalità di calcolo		

2. *Trattamenti primari*

2.1 Fosse Settiche	SI	☐	NO	☐	Se No si passa direttamente ai punti 3.8
2.2 Fosse Imhoff	SI	☐	NO	☐	
2.3 Pozzetti degrassatori	SI	☐	NO	☐	

N.B.: Le acque meteoriche delle coperture devono essere allontanate senza passare dal sistema di trattamento – obbligatorio per nuovi insediamenti

3. Trattamenti Secondari

	Dimensioni		Carico Organico [l/A.B. * giorno]		MLSS [mg / l]		Permeabilità Terreno [m/s]		Tempo detenzione/ percolazione [h]		Ubicazione		Libretto Uso/ Manutenzione	
	Consigliato	Adottato	Consigliato	Adottato	Consigliato	Adottato	Necessario	Verificato	Consigliato	Adottato	Consigliato	Adottato	Si	No
3.1 Pozzi assorbenti	Non ammessi per nuovi insediamenti													
3.2 Sub-Irrigazione	Trincea: prof.: 0.6 + 0.7 m largh.: ≥ 0.4 m lung.: Funzione tempo percolazione								Tabellato o Calcolato		distanza > 30 m dalle condotte acqua potabile			
3.3 Sub Irrigazione drenata	Trincea: prof.: 0.6 + 0.8 m largh.: ≥ 0.6 m lung.: 2 + 4 m/A.E.						Trincea Impermeabile				sbocco 5 m a valle condotta disperdente			
3.5 Fitodepurazione – SFS-h	Sup. minima del letto: 20 m ² 4 + 6 m ² / A.E.						Vassoio Impermeabile							
3.6 Fitodepurazione – SFS-v	sup. minima del letto: 10 m ² 2 + 4 m ² / A.E.						Vassoio Impermeabile							
3.7 Depuratori biologici	volume : 300 + 350 l / A.E.		150 + 250											
3.8 Impianti SBR					2000 + 3000				fase aerobica: 1,8 + 3 fase anaerobica: 1 + 4					
3.9 Dischi Biologici	Superficie: 0.5 + 2m ² / A.E. velocità rotaz: 2 + 5 giri / min.													
3.11 Altro Trattamento Appropriato														
Firma del Proprietario Insediamento							Firma del Progettista							

SCHEDA N. 2**CARATTERISTICHE DELLE FOSSE BIOLOGICHE O IMHOFF.****Caratteristiche e dimensionamento**

- a) La fossa settica di tipo tradizionale deve possedere i seguenti requisiti:
- essere composta di almeno tre camere;
 - avere una capacità utile complessiva di 0,35/0,40 mc/ abitante equivalente per le piccole utenze e 0,25/0,30 mc/ abitante equivalente per le utenze superiori alle cinque unità;
 - presentare una altezza del liquido non inferiore a mt. 1;
 - avere i dispositivi per l'afflusso ed il deflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T" "H" e ad "U" rovesciato, in gres o altro materiale di pari resistenza, di diametro non inferiore a cm 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno 30-40 cm al di sotto del livello del liquido;
 - avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno 20 cm costruiti di mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato e doppi chiusini in cemento armato sono utilizzabili manufatti prefabbricati in c.m. previa formazione di soletta di base e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm;
 - essere munite di idoneo condotto di ventilazione la cui sezione terminale dovrà essere collocata in modo tale da non arrecare disturbi olfattivi alle persone residenti;
 - le fosse biologiche potranno essere costituite anche da manufatti prefabbricati in materia plastica o vetro resina purchè assicurino idonei requisiti di solidità, tenuta dei liquidi e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

- b) Sia le fosse settiche pluricamerale che quelle di tipo Imhoff dovranno essere completamente interrare e prima di essere utilizzate dovranno essere completamente riempite d'acqua.

La loro collocazione dovrà avvenire all'esterno dei fabbricati e distante almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato all'accumulo di acqua potabile posti a valle di esse. Nei casi in cui non si renda possibile tale collocazione per comprovati e documentati impedimenti sarà consentita l'installazione delle fosse biologiche in locali di disimpegno quali androni, rimesse, garage, scantinati e similari a condizione che il manufatto disponga di doppia copertura con interposta camera d'aria collegata con l'esterno mediante adeguato condotto di ventilazione.

SCHEDA N. 3**DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D'ILLUMINAMENTO
NATURALE
PER LE NUOVE COSTRUZIONI****ILLUMINAMENTO NATURALE****IN SEDE PROGETTUALE**

Il controllo dell'illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al benessere dell'organismo in relazione dinamica col contesto ambientale.

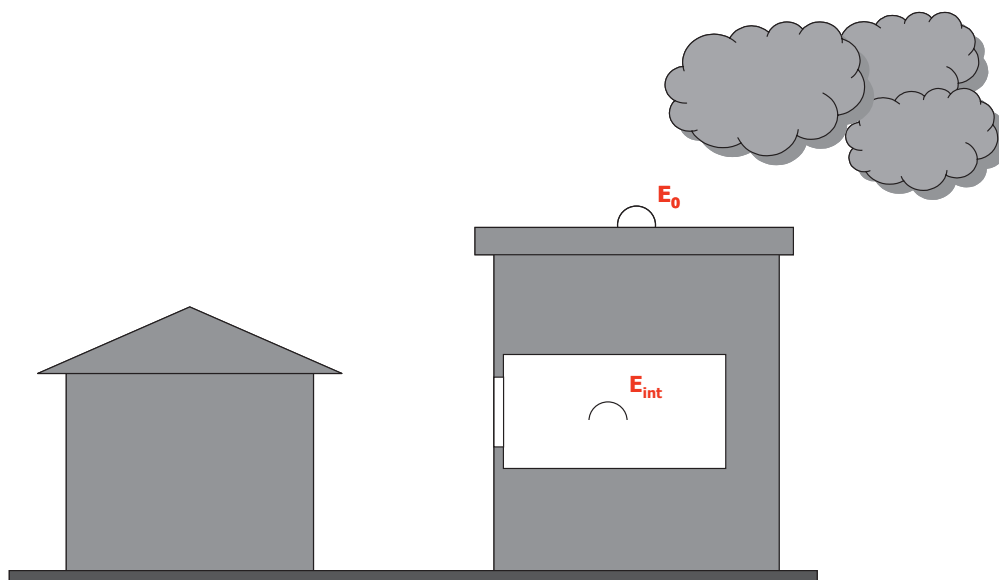
L'illuminazione naturale deve essere utilizzata nella maggiore misura possibile anche al fine di ridurre il consumo energetico.

Il parametro che qualifica il livello d'illuminazione naturale è il fattore di luce diurna medio FLDm.

DEFINIZIONE DI FATTORE DI LUCE DIURNA

Rapporto fra il livello di illuminamento in un punto posto su un piano orizzontale all'interno del locale (E_{int}) e il livello di illuminamento in un punto posto su di un piano orizzontale sotto l'intero emisfero celeste in assenza di ostruzioni e di irraggiamento solare diretto (E_0), con misure fatte nello stesso momento.

La misura ideale è fatta con cielo coperto uniforme.

**SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO**

Per dimostrare il rispetto del livello di prestazione richiesto si possono usare la SOLUZIONE CONFORME o il METODO DI CALCOLO di seguito esposto, ognuno esaustivo nei

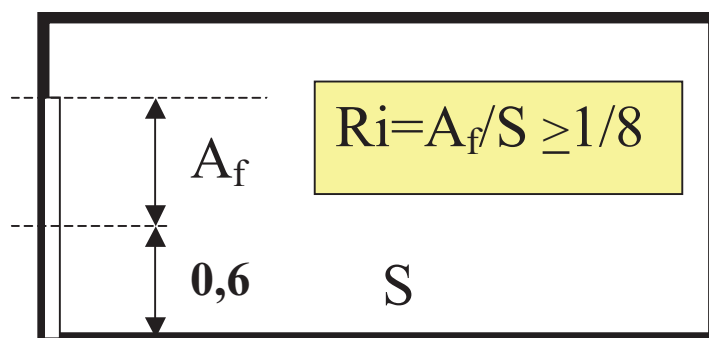
confronti della prova strumentale in opera. La verifica progettuale documentata per uno spazio può valere anche per tutti gli spazi che presentano i medesimi elementi di progetto da considerare nel calcolo ovvero che presentano elementi di progetto più favorevoli.

Per calcolare il FLDm occorre che il progettista consideri il contesto nel quale l'edificio è inserito (edifici prospicienti, ostruzioni, orografia, ecc.).

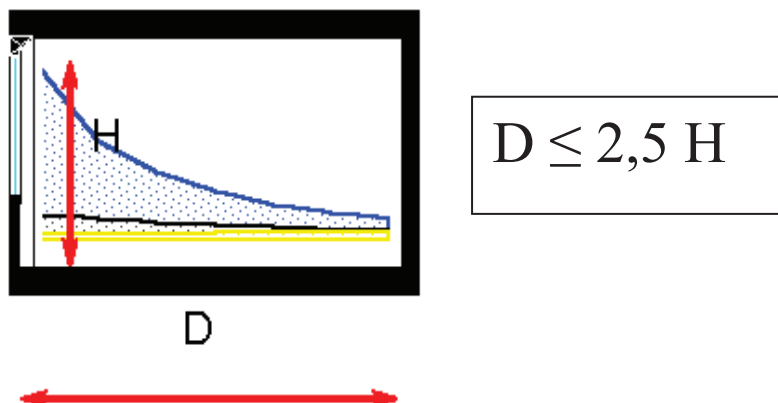
SOLUZIONE CONFORME

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

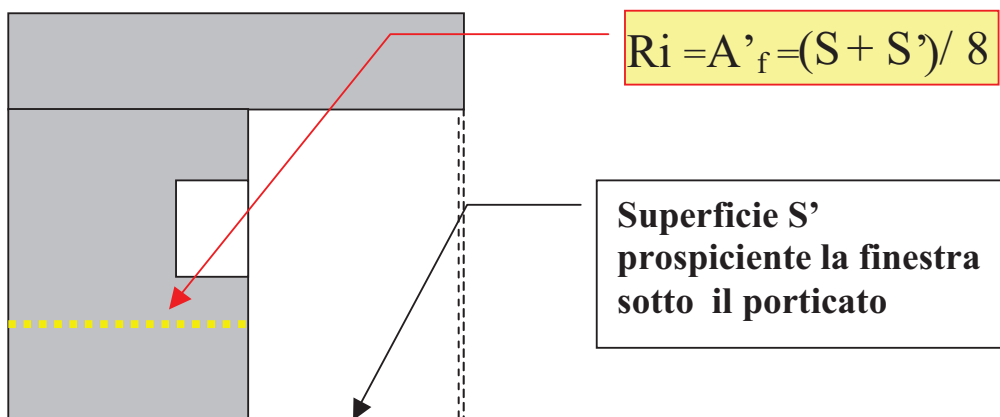
- rapporto di illuminazione $R_i \geq 1/8$ (R_i = rapporto fra superficie dell'apertura A_f al lordo dei telai e al netto di vele, elementi architettonici verticali del medesimo organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, vele esterne, ecc.) e la superficie del pavimento S ; nel caso di porte finestre nel calcolo di A_f non si considera una altezza pari a 60 cm dal pavimento;



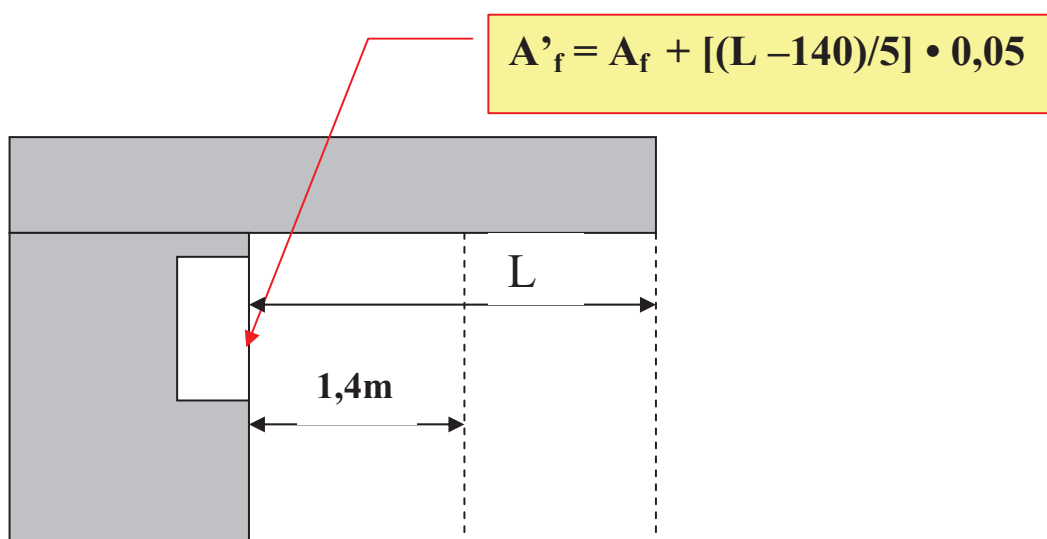
- Detto rapporto potrà essere ridotto ad $1/12$ per i locali sottotetto la cui illuminazione sia conseguita tramite finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda).
- superfici vetrate con coefficienti di trasparenza $t > 0,7$ (vedi anche Tabella I);
- profondità dello spazio D (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza H dal pavimento all'architrave dell'apertura illuminante;



- nel caso in cui la profondità D del locale superi 2,5 volte l'altezza H dell'architrave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata di una quota pari ad $1/10$ della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità;
- per finestre che si affacciano sotto porticati di profondità superiore a 1,4 m, il rapporto di illuminazione R_i va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento S dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie S' del porticato prospiciente l'ambiente stesso, e comunque non oltre il raddoppio della superficie A_f riferita ad S ($A_f \leq A'_f \leq 2 A_f$);

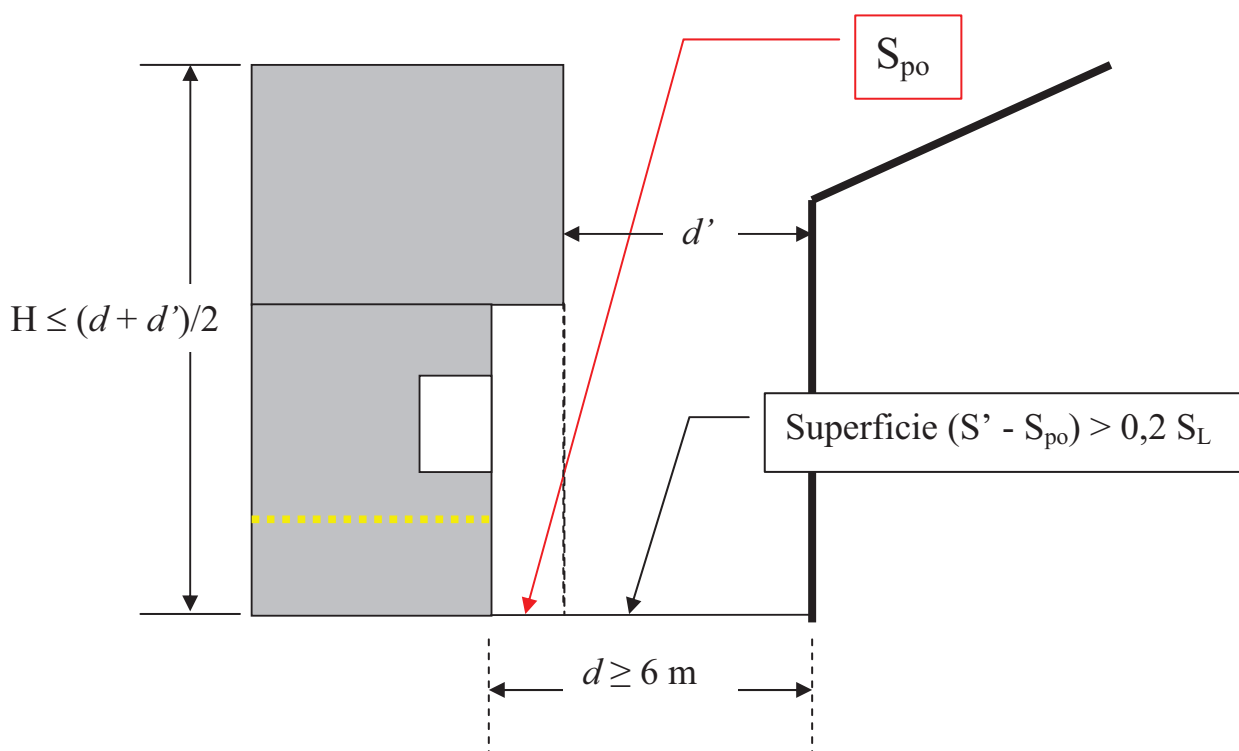


- per finestre con superficie trasparente A'_f ostruita da balconi o aggetti di profondità superiore a 1,4 m, la dimensione della superficie illuminante A_f dovrà essere aumentata di $0,05 \text{ m}^2$ ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1,4 m.



Qualora le finestre si affaccino esclusivamente su cortili debbono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- l'area S' dei cortili, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti S_{po} , deve risultare $> 1/5$ della somma delle superfici delle pareti S_L delimitanti il cortile;
- l'altezza massima H delle pareti che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte;
- la distanza normale d minima da ciascuna finestra al muro opposto ≥ 6 m.



METODO DI CALCOLO

Il metodo è applicabile limitatamente al caso di:

- spazi di forma regolare con profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente dell'infisso;
- finestre verticali (a parete).

Per spazi con due o più finestre si calcola il valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) di ogni finestra e si sommano i risultati ottenuti.

Il valore del FLDm è ottenibile mediante la seguente relazione:

$$FLD_m = \frac{A_f t \varepsilon}{S_{tot} (1 - r_m)}$$

dove:

A_f è la superficie dell'apertura (m²);

t è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro;

ε è il fattore finestra, inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo (vale 1 per superficie orizzontale o lucernario e 0,5 per parete verticale non ostruita);

S_{tot} è l'estensione complessiva delle superfici che delimitano l'ambiente interno (compresa la superficie delle finestre) (m²)

r_m è il coefficiente medio pesato di riflessione luminosa delle superfici interne (-).

I valori convenzionali del coefficiente di trasmissione luminosa t sono desumibili da Tabella I, mentre quelli del coefficiente di riflessione r sono desumibili da Tabella II.

Tabella I Valori convenzionali del coefficiente di trasmissione luminosa t	
tipo di SUPERFICIE TRASPARENTE	Valori di t
Vetro semplice trasparente	0.95
Vetro retinato	0.90
Doppio vetro trasparente	0.85
NB. Il valore di t è comunque desumibile dal produttore dei vetri	

Tabella II Valori convenzionali del coefficiente di riflessione r	
Materiale e natura della superficie	Coefficiente di riflessione r
Intonaco comune bianco recente o carta	0,8
Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio)	0,7
Intonaco comune o carta di colore chiaro (avorio, rosa chiaro)	0,6 ÷ 0,5
Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro)	0,5 ÷ 0,3
Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso)	0,3 ÷ 0,1
Mattone chiaro	0,4
Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura	0,2
Pavimenti di tinta chiara	0,6 ÷ 0,4
Alluminio	0,8 ÷ 0,9

Il calcolo del fattore finestra ε è desumibile dai grafici di figura 1 e 2. I parametri geometrici sono riferiti al centro della finestra; per le portefinestre si esclude una altezza pari a 60 cm dal pavimento.

Altrimenti si può calcolare con le seguenti relazioni:

Con ostruzione frontale

$$\varepsilon = \frac{1 - \sin \alpha}{2}$$

dove α è l'angolo piano di altitudine che sottende la parte ostruita di cielo (in assenza di ostruzione $\varepsilon = 0,5$).

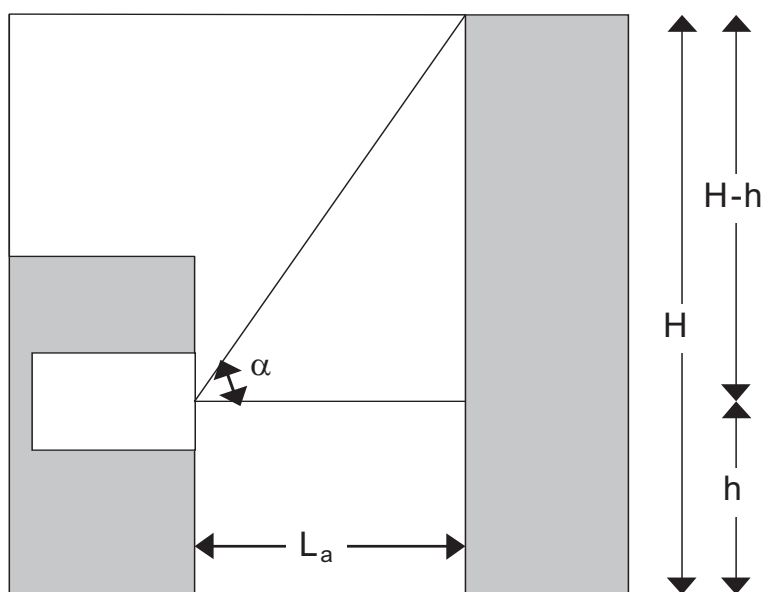
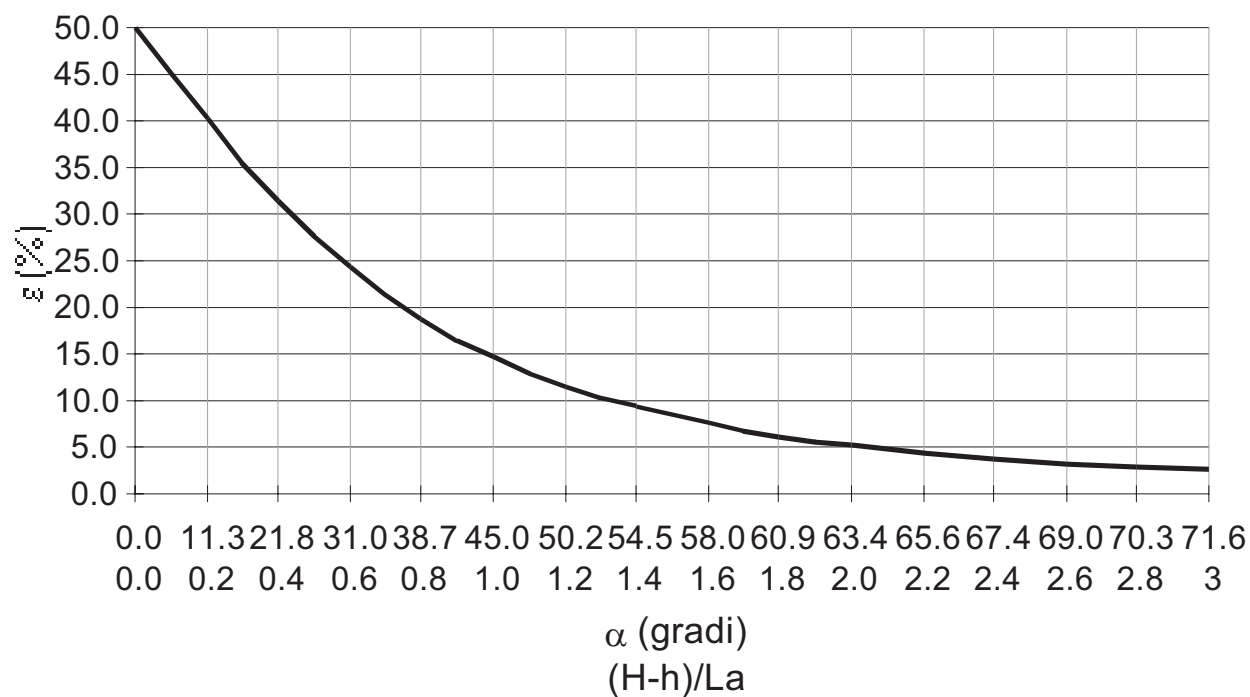


Figura 1 Valore del fattore finestra ε per ostruzioni poste di fronte alla finestra del locale considerato.

Con ostruzione collocata nella parte superiore di lunghezza superiore a 1.40

$$\varepsilon = \frac{\sin \alpha_2}{2}$$

dove α_2 è l'angolo piano che sottende la parte visibile di cielo .

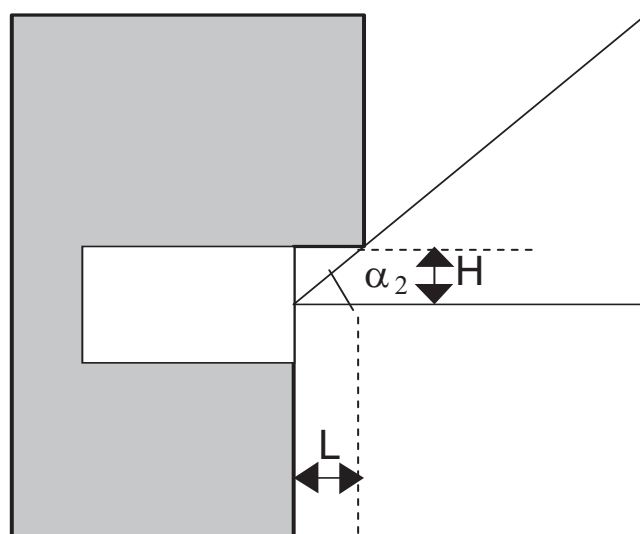
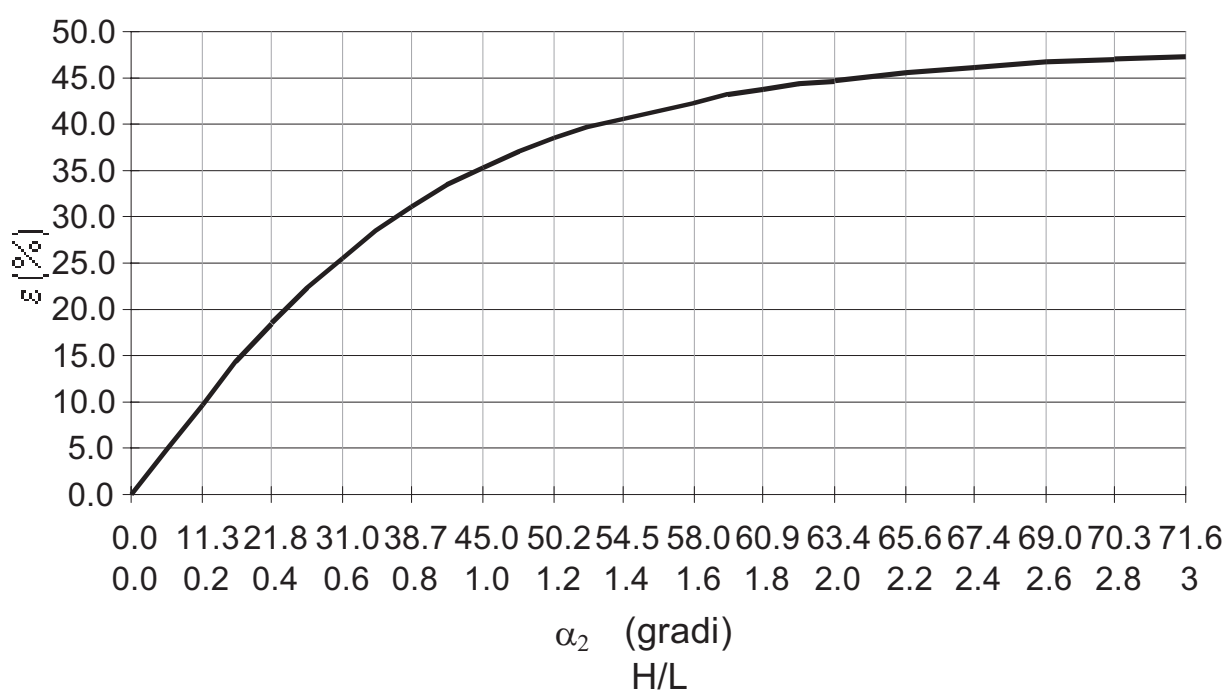


Figura 2 Valore del fattore finestra ε per ostruzioni superiori

Con ostruzione frontale e superiore (v. figura 3)

$$\varepsilon = \frac{\text{sen}\alpha_2 - \text{sen}\alpha}{2}$$

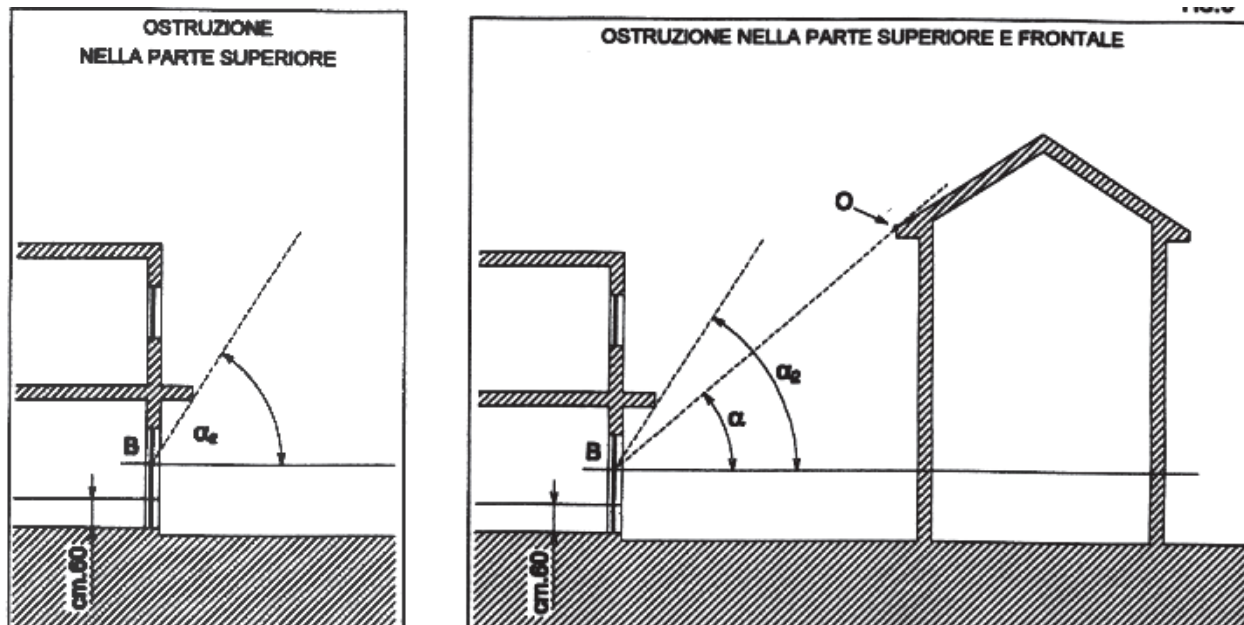


Figura 3 Parametri geometrici per ostruzione frontale e superiore

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Circ. Min.LL.PP n° 3151 del 25 Maggio 1967 Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie (punto 1.1.03)

Circ. Min. LL. PP. 13011 del 22 novembre 1974 Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere: proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione

D.M. 5 Luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione

D.M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica

UNI 10840 Luce e illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale

SCHEDA N. 4

DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D'ILLUMINAMENTO NATURALE NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONI

ILLUMINAMENTO NATURALE**IN SEDE PROGETTUALE**

L'illuminazione naturale deve essere utilizzata nella maggiore misura possibile anche al fine di ridurre il consumo energetico.

I requisiti esposti nella Scheda 1 per le nuove costruzioni sono assunti validi anche nel caso di interventi sugli edifici esistenti.

Qualora non si raggiungano i requisiti previsti e non sia possibile per vincoli oggettivi, esplicitati dal progettista in relazione, intervenire sul numero e/o sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà assicurarsi che i livelli prestazionali di progetto non siano peggiorativi dell'esistente.

SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO

Il requisito si considera soddisfatto se sono soddisfatte le condizioni riportate in Scheda 1.

Qualora ciò non sia possibile il progettista:

- calcola il fattore di luce diurna medio dei locali dell'edificio oggetto d'intervento avvalendosi del metodo illustrato per i nuovi edifici (FLD_{mA} Stato Attuale);
- calcola il fattore di luce diurna medio per gli stessi locali (FDL_{mP} Stato di Progetto);
- verifica che $FDL_{mP} \geq FLD_{mA}$

Per calcolare il FLD_m occorre che il progettista consideri il contesto nel quale l'edificio è inserito (edifici prospicienti, ostruzioni, orografia, ecc).

Nel caso d'accorpamento di spazi l'intervento si intende *non peggiorativo della situazione preesistente* quando il FDL_{mP} del nuovo spazio risulta essere non inferiore alla media pesata rispetto alla superficie di pavimento dei valori FLD_{mA} nella situazione precedente l'accorpamento:

$$FDL_{mP} \geq (FLD_{mA1} \cdot S_1 + FLD_{mA2} \cdot S_2) / (S_1 + S_2)$$

dove S_1 e S_2 sono le superfici dei pavimenti dei locali 1 e 2 oggetto d'accorpamento

SOLUZIONE CONFORME

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le condizioni riportate in Scheda 1 o le condizioni per le quali:

$$FDL_{mP} \geq FLD_{mA}$$

Ai fini di quanto riportato nella scheda 4 allegata all' art. 113, i seguenti interventi si considerano comunque migliorativi:

- installazione di ulteriori superfici vetrate collocate in parte a soffitto per i locali sottotetto (lucernari o finestre in falda);
- uso di vetri aventi un coefficiente di trasmissione luminosa $t > 0,7$;
- uso di materiali e finiture aventi un coefficiente di riflessione r maggiore rispetto a quello delle superfici esistenti;
- riduzione della profondità D degli alloggi in relazione all'altezza H dell'architrave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più finestre).

METODO DI CALCOLO

Il metodo di calcolo del FLDm è riportato nella Scheda 1.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Circ. Min.LL.PP n° 3151 del 25 Maggio 1967 Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie (punto 1.1.03)

Circ. Min. LL. PP. 13011 del 22 novembre 1974 Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere: proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione

D.M. 5 Luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione

D.M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica

UNI 10840 Luce e illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale

SCHEDA N. 5**DETERMINAZIONE DEL REQUISITO DI AERAZIONE NATURALE****AERAZIONE NATURALE**

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO

Le superfici delle aperture di aerazione dovranno avere una superficie apribile minima di un ottavo della superficie netta del pavimento del vano relativo, comprendendo in essa anche la superficie occupata da scale a giorno, soppalchi abitabili e superfici abitabili poste a quote diverse.

Tali aperture saranno misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre.

Le aperture dovranno essere collocate in modo tale da garantire una ventilazione trasversale o contrapposta, fatto salvo possibili deroghe per singoli alloggi dovute ad impedimenti per vincoli preesistenti opportunamente documentati.

Fra le aperture utili al soddisfacimento del requisito si intendono anche quelle ricavate nelle coperture, tramite lucernari o camini di ventilazione.

Per gli interventi sul patrimonio esistente il requisito si intende soddisfatto se allo stato di progetto non si peggiora la situazione preesistente.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 5 Luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione

UNI 10339/95-

Definizione di miglioramento dei requisiti igienico-sanitari nei locali di abitazione esistenti in edifici sottoposti a vincolo

Per miglioramento si intende la dimostrazione di aver aumentato, rispetto alla situazione preesistente, il livello igienico-sanitario dell'unità residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia, attraverso l'incremento dei parametri di seguito elencati:

1. Volume dei vani abitabili
2. Illuminazione naturale
3. Areazione naturale
4. Ventilazione
5. Distribuzione interna

Il progetto dovrà evidenziare i cambiamenti in positivo dei parametri prioritari sopraelencati, singolarmente o fra di loro combinati. Se da una valutazione in tal senso si potranno verificare condizioni igienico sanitarie complessive più favorevoli, verrà considerato raggiunto il miglioramento di cui trattasi.

Volumetria

Incremento delle volumetria delle stanze adibite alla permanenza delle persone con ampliamento del volume (all' interno della scatola dell' edificio), pur mantenendo la stessa superficie del vano.

Illuminazione naturale

Vedi scheda 4

Areazione naturale

Vedi scheda 5

Ventilazione

Il miglioramento deve essere valutato sulla base del progetto in cui si dimostra un incremento del ricambio d'aria degli ambienti attuato anche con la realizzazione di camini di ventilazione naturale o con l'inserimento di sistemi di ventilazione meccanica controllata, interventi che dovranno assicurare un ricambio nel rispetto della norma UNI 10339.

Distribuzione interna

Ai fini della valutazione si intende miglioramento della situazione preesistente la realizzazione di una distribuzione interna dei vani abitabili più attenta ai fattori climatici di soleggiamento ed esposizione delle pareti illuminanti al fine di aumentare i requisiti termici e bioambientali.

Il rispetto dei requisiti acustici, di isolamento termico e di risparmio energetico dovrà comunque essere garantito, come stabilito dalle specifiche normative di riferimento e concorrerà al miglioramento dei requisiti igienico-sanitari.

INDICE TABELLE

(Allegati al Regolamento d'Igiene del Comune di Agliana)

TABELLA N. 1 – Definizione degli Indici

TABELLA N. 2 – Definizione delle categorie dei locali di lavoro e a destinazione produttiva.

TABELLA N. 3 – Valori degli indici per i locali a uso abitativo destinati o non alla permanenza di persone

TABELLA N. 4 – Valori degli indici per i locali di Categoria 1 definiti in TAB. N. 2

TABELLA N. 5 - Valori degli indici per i locali di Categoria 2 definiti in TAB. N. 2

TABELLA N. 6 - Valori degli indici per i locali di Categoria 3 definiti in TAB. N. 2

TABELLA N. 1: DEFINIZIONE DEGLI INDICI

HMED Altezza Media	Per Altezza Media si intende l'altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta
HMIN Altezza Minima	Per Altezza Minima, in riferimento ai locali con copertura inclinata o variabile, si intende l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo.
SU Superficie Utile	Per Superficie Utile si intende la superficie del locale al netto delle murature, come meglio definita all'art. 3 del DM 10/05/1977.
SILL Superficie Illuminante	Per Superficie Illuminante (SILL) si intende la superficie trasparente totale delle aperture, attestate su spazi esterni La SILL deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore e con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.(vedi scheda tecnica n. 3, tab. 1)
SAPR Superficie aperture aerazione	Per Superficie delle aperture di aerazione (SAPR) si intende la superficie minima apribile in rapporto alla superficie netta del pavimento del vano, comprendendo in essa anche la superficie occupata da scale a giorno, soppalchi abitabili e superfici abitabili poste a quote diverse.

TABELLA N. 2: DEFINIZIONI CATEGORIE LOCALI PRODUTTIVI/DI LAVORO

Categoria 1	Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2)
	Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti)
Categoria 2	Uffici di tipo amministrativo e direzionale
	Studi professionali
	Sale lettura o sale riunioni
	Ambulatorio aziendale/camera di medicazione
	Refettorio
	Locali di riposo
	Locali annessi ad esercizi pubblici, utilizzati per la sola consumazione di alimenti e bevande
Categoria 3	Spogliatoi
	Servizi igienici o WC
	Docce
	Disimpegni
	Archivi e magazzini senza permanenza di addetti o depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile)

TABELLA N. 3: VALORI INDICI PER LOCALI A USO ABITATIVO

	HMIN ml	SU mq	SILL mq/mq	SAPR mq/mq
Locali destinati a permanenza di persone				
Soggiorno	2,70	≥ 14,00	1/8	1/8
Cucina	2,70	≥ 9,00	1/8	1/8
Pranzo	2,70	≥ 9,00	1/8	1/8
Camera Singola	2,70	≥ 9,00	1/8	1/8
Camera Doppia	2,70	≥ 14,00	1/8	1/8
Studio	2,70	≥ 6,00	1/8	1/8
Locali non destinati a permanenza di persone				
Cucinotto	2,40	-	1/8	1/8
Angolo Cottura	2,40	-	-	-
Ripostiglio	2,40	-	-	-
Disimpegno	2,40	-	-	-
Antibagno	2,40	-	-	-
Bagno	2,40	≥ 3,00	-	-
WC	2,40	-	-	-
Lavanderia	2,40	-	-	-
Garage	2,20	≥ 12,50	-	-

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia

TABELLA N. 4: VALORI INDICI PER LOCALI CATEGORIA 1

Locali di Categoria 1: laboratori e locali adibiti a attività lavorativa; archivi e magazzini con permanenza di addetti

ALTEZZA	HMED $\geq 3,00$ ml	HMIN = ml 2,20
SUPERFICIE	SU $\geq 9,00$ mq	
ILLUMINAZIONE	SU < 100 mq	SILL $\geq 1/8$ SU
	$100 \text{ mq} \leq \text{SU} < 1.000 \text{ mq}$	SILL $\geq 1/10$ SU $\geq 12,50$ mq
	SU ≥ 1.000 mq	SILL $\geq 1/12$ SU ≥ 100 mq
AERAZIONE	SU < 100 mq	SAPR $\geq 1/8$ SU
	$100 \text{ mq} \leq \text{SU} < 1000 \text{ mq}$	SAPR $\geq 1/16$ SU $\geq 12,50$ mq
	SU ≥ 1000 mq	SAPR $\geq 1/24$ SU $\geq 62,50$ mq

TABELLA N. 5: VALORI INDICI PER LOCALI CATEGORIA 2

Locali di Categoria 2: uffici di tipo amministrativo; studi professionali; sale lettura; sale riunioni; ambulatori aziendali/camera di medicazione; refettorio; locali di riposo; locali annessi a esercizi pubblici per consumazione di alimenti e bevande.

ALTEZZA	HMED $\geq 2,70$ ml	HMIN = 2,20 ml
SUPERFICIE	Ufficio, Studio Professionale	SU $\geq 9,00$ mq $> 5,00$ mq per addetto
	Ambulatorio, Camera di Medicazione	SU $\geq$ mq 9,00
	Sale Mensa o Refettorio, Locale di Riposo	SU $\geq 9,00$ mq $\geq 1,50$ mq per utente per turno
ILLUMINAZIONE	SU ≤ 100 mq	SILL $\geq 1/8$ SU
	SU > 100 mq	SILL $\geq 1/10$ SU $\geq 12,50$ mq
AERAZIONE	SU ≤ 100 mq	SAPR $\geq 1/8$ SU
	SU > 100 mq	SAPR $\geq 1/16$ SU $\geq$ mq 12,50

TABELLA N. 6: VALORI INDICI PER LOCALI CATEGORIA 3

Locali di Categoria 3: spogliatoi; servizi igienici – WC; docce; disimpegni; archivi e magazzini senza permanenza di addetti; depositi.

ALTEZZA	HMED $\geq 2,40$	HMIN = 2,00 ml
SUPERFICIE	Spogliatoio (quando prescritti dalle singole attività)	Lato minimo di 1,20 ml SU $\geq 4,00$ mq $> 1,20$ mq per addetto per turno
	Servizio Igienico - WC	SU $\geq$ mq 2,00 se con lavabo SU $\geq$ mq 1,00 se senza lavabo Lato minimo di ml 0,90
	Antibagno	SU $\geq$ mq 1,50 se con lavabo
	I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno o antibagno.	
ILLUMINAZIONE	I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale	
AERAZIONE	Possono essere privi di aerazione naturale o forzata ad esclusione di servizi igienici, per i quali può essere fatto ricorso all'aerazione forzata, con un ricambio d'aria come previsto dalle norme tecniche UNI vigenti	